



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 15 MAGGIO 2009

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari e Speciali**.

ABBONAMENTO

Gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo hanno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Il **costo annuale è di € 198,38** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

A seguito delle modifiche alla L.R. 63/1999 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007 - art.1 comma 113 L.R. n° 16 del 21 Novembre 2008), si comunica che **"L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"**

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale – Palazzo Farinose-Branconi – Piazza S.Silvestro - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a €1,47 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite e-mail all'indirizzo **bura@regione.abruzzo.it**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A."

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, fino a 190 pagine: € 1,40 oltre € 0,90 per eventuali spese di spedizione
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, superiore a 190 pagine: € 2,80 oltre € 1,40 per eventuali spese di spedizione
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - **Palazzo Farinose-Branconi – Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila**
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO
AD ACTA

DELIBERAZIONE 05.03.2009, n. 13/09:

Piano di rientro disavanzi di cui all'accordo del 06.03.2007. Modifiche alla Deliberazione di G.R. n° 570/P del 23 giugno 2008, recante "Definizione dell'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e linee guida sulla stesura degli stessi ai sensi dell'art. 8, L.R. 31.07.2007 n° 32 Pag. 7

DELIBERAZIONE 25.03.2009, n. 16/09:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie termali (stabilimenti termali) per l'anno 2008. Budget definitivo 2008 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato. Pag. 11

DELIBERAZIONE 26.03.2009, n. 17/09:

Piano di rientro disavanzi di cui all'accordo del 06.03.2007. Rettifica della deliberazione del Commissario ad acta n° 13/09 del 05.03.2009. Pag. 20

DELIBERAZIONE 26.03.2009, n. 18/09:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge 833/78 erogate dalla rete riabilitativa extra-ospedaliera privata accreditata per l'anno 2008; Definizione del budget complessivo 2008 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato; Pag. 20

DELIBERAZIONE 26.03.2009, n. 19/09:

Linee negoziali per la regolamentazione

dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalla rete privata accreditata per l'anno 2008; Definizione del budget complessivo 2008 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato. Pag. 42

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 16.03.2009, n. 108:

Progetto Speciale Territoriale - Ambito "Alta valle Subequana e media valle dell'Aterno" - Artt. 6 e 6 bis della L.R. del 12.04.1983 n° 18 nel testo vigente e Art. 6 delle NTC del vigente Piano Paesistico Regionale. Pag. 56

DELIBERAZIONE 03.03.2009, n. 112:

II.PP.A.B. - Istituto "Ricovero di Mendicizia - Casa di Riposo S. Rita" e Asilo d'Infanzia di Atri (TE) - Scadenza mandato Commissario straordinario - Ricostituzione Organo di Amministrazione. Pag. 57

DELIBERAZIONE 16.03.2009, n. 114:

Variazione di Bilancio ai sensi dell'articolo 25 della Legge Regionale del 25 marzo 2002 n. 3, sulla parte entrata UPB 02.02.004 - 23556 e sulla parte spesa UPB 12.01.001 - 81542 per gli interventi relativi a funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati: Pag. 59

DELIBERAZIONE 23.03.2009, n. 125:

IPAB - Casa di Riposo "G. Colaianni" di Roccaraso (AQ) - Ricostituzione Consiglio di Amministrazione - Presa d'atto insediamento ed elezione Presidente. Pag. 63

DECRETI DEL COMMISSARIO AD

ACTA

DECRETO 27.02.2009, n. 02/09:

Provvidenze a favore dei nefropatici. – Sospensione art.1 - comma 2° della legge Regionale nr. 29/1998 e successive modifiche ed integrazioni..... Pag. 63

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA*

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 19.03.2009, n. 85/80:

Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Società Agricola Valle Verde s.r.l. Sede impianto: loc. Valle Piomba – Atri (TE). Attività svolta: Allevamento avicolo. Codice IPPC: 6.6 a) Pag. 65

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 19.03.2009, n. 86/57:

Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Società Agricola Teramana s.r.l. Sede impianto: Loc. La Pera – Gissi (CH). Attività svolta: Allevamento avicolo. Codice IPPC: 6.6 a) Pag. 65

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 19.03.2009, n. 87/54:

Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Abruzzo Riproduttori s.s. di Boschetti Maurizia & C.. Sede impianto: Via Chiareto – Bellante (TE).Attività svolta: Allevamento avicolo. Codice IPPC: 6.6 a) Pag. 66

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 19.03.2009, n. 88/64:

Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n.

59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Agricola Colline Verdi di Bondelmonte Angelo & C. s.s.. Sede impianto: loc. Fonte Paduli – Sant'Eusanio del Sangro (CH). Attività svolta: Allevamento avicolo. Codice IPPC: 6.6 a) Pag. 66

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 19.03.2009, n. 89/58:

Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Società Agricola Teramana s.r.l. . Sede impianto: loc. Colle Croce – Morro d'Oro (TE). Attività svolta: Allevamento avicolo. Codice IPPC: 6.6 a) Pag. 67

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 19.03.2009, n. 90/53:

Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Abruzzo Riproduttori s.s. di Boschetti Maurizia & C. Sede impianto:Loc. Villa Torre – Castellalto (TE). Attività svolta: Allevamento avicolo. Codice IPPC: 6.6 a) Pag. 68

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA
24.03.2009, n. 35 DETERMINAZIONE n. DN2/50:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2016 KWp da ubicarsi nel Comune di San Benedetto Dei Marsi (AQ) in località Via San Cipriano su terreni distinti al foglio catastale 21 particelle 174 e 1005. Società: Techprojects s.r.l. - Via Flaminia, 871 - 00191 Roma Pag. 68

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA
26.03.2009, n. 36 DETERMINAZIONE n. DN2/52:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa – olio vegetale - di potenza pari a 8

MWe da ubicarsi nel comune di Pescara in Via Raiale. Società: FATER S.p.A. - Via Raiale, 108 - 65128 Pescara..... Pag. 71

Dirigenziali

**DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI**

**DETERMINAZIONE 06.03.2009, n. DH5/16:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori". Modifica alla modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari e riapertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto. Pag. 74**

**DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MINERARIE**

**DETERMINAZIONE 24.03.2009, n. DI3/22:
Legge Regionale 26.07.2003 n. 54 – Art. 13bis. Cava di ghiaia in località “Corneto” Comune di Cepagatti(PE). Ditta Lafarge Adriasebina srl. ora denominata Lafarge Cementi srl. con sede in Milano Convenzione con il Comune..... Pag. 117**

**DETERMINAZIONE 24.03.2009, n. DI3/23:
Legge Regionale 26.07.2003 n. 54 – Art. 13bis. Cava di argilla in località “Piano Marino” Comune di Cepagatti(PE). Ditta Lafarge Adriasebina srl. ora denominata Lafarge Cementi srl. con sede in Milano Convenzione con il Comune..... Pag. 121**

**DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINAZIONE 25.03.2009, n. DN3/103:

Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) – Decreto Legislativo 24.06.2003 n° 209 (Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e successive modifiche ed integrazioni – Società Autodemolizioni METALLI FERROSI RECCHIA di Recchia Alberto & C. S.a.s. – Sede Legale: Via Valledonica n° 1 – 67024 CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ) – Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un centro di autodemolizione veicoli fuori uso e stoccaggio conto terzi da ubicarsi nella Zona Industriale e dei Servizi del Comune di Raiano – 67027 RAIANO (AQ). Pag. 139

**DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO**

**DETERMINAZIONE 27.03.2009, n. DD7/36:
Reiscrizione in bilancio di fondi perenti vincolati eliminati dal conto dei residui..... Pag. 146**

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

**DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO E VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Ditta LATERLITA S.P.A.. Procedura di Verifica di assoggettabilità. Avviso di avvenuta emissione del provvedimento di rinvio a V.I.A. da parte del CCRVIA. Pag. 150

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO (PE)

Decreto n. 4/09 del 16.02.2009. Approvazione Accordo di Programma tra Amministrazione Provinciale di Pescara e l'Amministrazione Comunale di Bussi sul Tirino (Pe) per l'acquisto di arredi per l'Ostello del Centro Visite..... Pag. 151

COMUNE DI CHIETI (CH)**VI SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO**

Avviso pubblico relativo alla delibera di C.C. n. 653 del 29.11.2008..... Pag. 155

COMUNE DI SALLE (PE)

Graduatoria provvisoria bando assegnazione Alloggi E.R.P. n. 1/2008..... Pag. 156

COMUNE DI VILLA CELIERA (PE)

Avviso di deposito relativo alla variazione cartografica piano di recupero del patrimonio edilizio.....Pag. 157

BETA AMBIENTE - LANCIANO (CH)

Avviso pubblico relativo alla procedura di Verifica di Assoggettabilità. Realizzazione di un impianto per i rifiuti da costruzione e demolizione.....Pag. 158

DITTA SERGIO PALOZZI - ORTUCCHIO (AQ)

Avviso pubblico relativo alla procedura di Verifica di Assoggettabilità. Impianto di produzione energia elettrica da fonte solare. Pag. 159

MARE BLU S.R.L. - VILLA ROSA DI MARTINSICURO (TE)

Avviso pubblico relativo alla procedura di Verifica di Assoggettabilità. Variazione di tipologia di esercizio commerciale di immobile già destinato ad uso commerciale da adibirsi a Centro Commerciale. Pag. 159

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE

ATTI

DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO
AD ACTA

DELIBERAZIONE 05.03.2009, n. 13/09:

Piano di rientro disavanzi di cui all'accordo del 06.03.2007. Modifiche alla Deliberazione di G.R. n° 570/P del 23 giugno 2008, recante "Definizione dell'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e linee guida sulla stesura degli stessi ai sensi dell'art. 8, L.R. 31.07.2007 n° 32

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITA' DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/09/2008)

Pescara, 05.03.2009 N. 13/09 del Registro delle deliberazioni

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale in data 23 giugno 2008, n° 570/P, recante definizione dell'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e linee guida sulla stesura degli stessi ai sensi dell'art. 8, L.R. 31.07.2007 n° 32, approvata dalla V Commissione Consiliare con parere n° 134/P del 24.11.2008;

Vista la propria Deliberazione n° 02/08 del 24.10.2008, di mera rettifica formale del predetto provvedimento;

Visti i propri Decreti:

- n. 02 del 17.12.2008, recante "Regolamentazione delle funzioni di gestione finanziaria dei pagamenti delle AA.SS.LL.", con cui si

è stabilita la sospensione dell'art. 38, commi 3 e 4, della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 concernente "Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", a decorrere dal 1 gennaio 2009;

- n. del, recante "Sospensione dell'art. 38, comma 4 ter, L.R. 24.12.1996, n° 146;
- n. del, recante sospensione dell'art. 8, comma 4, L.R. 31.07.2008, n° 32;

Considerato che la Deliberazione di G.R. 570/P, citata, nel definire le responsabilità riservate alla Regione e quelle attribuite alle Aziende Sanitarie Locali in materia di accordi contrattuali con i soggetti privati accreditati, individua la seguente ripartizione:

Funzioni Regionali:

1. Adozione degli atti di recepimento dei provvedimenti nazionali in materia di Livelli Essenziali di Assistenza;
2. Definizione del tetto economico complessivo di spesa annuale sia per i pazienti regionali sia per i pazienti extra regionali;
3. Definizione del tetto economico di spesa per ciascun erogatore per i pazienti regionali relativamente a tutte le tipologie di prestazioni;
4. Definizione del tetto economico di spesa per ciascun erogatore per i pazienti extra regionali, limitatamente alle attività che rientrano nella mobilità sanitaria (prestazioni di ricovero, prestazioni di specialistica ambulatoriale e branche a visita);
5. Definizione del tetto delle prestazioni a regime di ricovero ospedaliero per i pazienti residenti nella Regione;
6. Predisposizione degli schemi di contratti

negoziali per le prestazioni sanitarie ospedaliere, ex art. 26, RSA-RA, di specialistica ambulatoriale, branche a visita, residenze psichiatriche;

7. Formulazione del sistema di controlli in termini di:

- coordinamento regionale,
- criteri,
- metodologia,
- tempi,
- competenze della Regione,
- competenze delle ASL,
- rispetto dei tetti economici di spesa;

8. Definizione dei protocolli ispettivi di intesa con le Aziende Sanitarie Locali;

9. Adempimenti di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) L.R. 32/2007 (fissazione volume e tipologia prestazioni per struttura), di intesa con le Aziende Sanitarie Locali ;

10. Adempimenti di cui all' art. 8, comma 3, lettera c) L.R. 32/2007 (Corrispettivi economici e verifiche);

11. Adempimenti di cui all' art. 8, comma 3, lettera d) L.R. 32/2007 (definizione delle tipologie, tempistica e modalità delle procedure di soddisfacimento del debito informativo);

12. Identificazione delle tariffe di riferimento per le prestazioni;

Funzioni delle Aziende Sanitarie Locali:

13. Adempimenti di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) L.R. 32/2007 (fissazione volume e tipologia prestazioni per struttura), di intesa con la Regione;

14. verifica dei requisiti di cui all'art. 8 comma 3 lettera b) L.R. 32/2007, per la parte attinente ai requisiti dei manuali di Autorizzazione ed Accreditamento;

15. raccolta e verifica del rispetto della qualità,

della tempistica e della correttezza dei dati relativi al debito informativo e loro trasmissione a livello regionale;

16. sottoscrizione dei contratti con le strutture accreditate del proprio ambito territoriale per prestazioni rese ai pazienti regionali relativamente a tutte le tipologie di contratti;

17. partecipazione alle attività negoziali preliminari a livello regionale;

18. attivazione di appositi organismi Aziendali preposti alla verifica delle prestazioni acquisite secondo il protocollo definito a livello regionale, eventualmente integrato a livello aziendale, ai fini della remunerazione;

19. verifica delle prestazioni prodotte per qualità, appropriatezza, correttezza e rispetto delle norme di autorizzazione e di accreditamento e dei tetti economici;

20. espletamento delle procedure per il pagamento delle prestazioni riconosciute remunerabili.

Considerato che tale ripartizione di funzioni debba esser parzialmente riformulata, in coerenza con il principio per cui alla Regione sono riservate quelle di programmazione generale e di indirizzo dell'azione amministrativa per la gestione del Sistema Sanitario Regionale, garantendo tuttavia, entro tale limite e nell'ottica della sussidiarietà, la valorizzazione dell'autonomia aziendale nella valutazione del fabbisogno locale;

Rilevato, inoltre, che nello specifico la modificazione delle funzioni è connessa altresì ad esigenze di coerenza del sistema contrattuale, essendo venuta meno la gestione finanziaria regionale (già conferita alla F.I.R.A. S.p.A.) dei pagamenti delle prestazioni rese in esecuzione degli Accordi, restituita, a decorrere dal 1 gennaio 2009, alle Aziende Sanitarie Locali;

Ritenuto, pertanto, che alla Regione compete la definizione del tetto economico di spesa per le prestazioni sanitarie acquistabili dagli

erogatori privati accreditati, da individuarsi per ciascuna Azienda Sanitaria Locale, con distinzione del tetto economico di spesa per pazienti residenti e non residenti (per le attività comprese nella mobilità sanitaria); mentre alle Aziende spetta, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale e in compatibilità con le specifiche esigenze locali, di definire il budget e il volume delle prestazioni per ogni struttura erogatrice insistente sul proprio territorio;

Considerato, conseguentemente, che la declaratoria di funzioni di cui alla Del. G.R. 570/P vada riformulata nel modo che segue:

Funzioni Regionali:

1. Adozione degli atti di recepimento dei provvedimenti nazionali in materia di Livelli Essenziali di Assistenza;
2. definizione del tetto economico complessivo di spesa annuale sia per i pazienti regionali sia per i pazienti extra regionali;
3. definizione del tetto economico di spesa attribuibile a ciascuna Azienda Sanitaria Locale per i pazienti regionali relativamente a tutte le tipologie di prestazioni;
4. definizione del tetto economico di spesa attribuibile a ciascuna Azienda Sanitaria Locale per i pazienti extra regionali, limitatamente alle attività che rientrano nella mobilità sanitaria (prestazioni di ricovero, prestazioni di specialistica ambulatoriale e branche a visita);
5. definizione del fabbisogno complessivo regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a) della legge 32/2007;
6. definizione della quantità delle prestazioni a regime di ricovero ospedaliero per i pazienti residenti nella Regione;
7. adempimenti di cui all' art. 8, comma 3, lettera d) L.R. 32/2007 (definizione delle tipologie, tempistica e modalità delle proce-

dure di soddisfacimento del debito informativo);

8. predisposizione degli schemi di contratti negoziali per le prestazioni sanitarie ospedaliere, ex art. 26, RSA-RA, di specialistica ambulatoriale, branche a visita, residenze psichiatriche;
9. formulazione del sistema di controlli in termini di:
 - coordinamento regionale,
 - criteri,
 - metodologia,
 - tempi,
 - competenze della Regione,
 - competenze delle ASL,
 - rispetto dei tetti economici di spesa;

10. definizione dei protocolli ispettivi di intesa con le Aziende Sanitarie Locali;

11. identificazione delle tariffe di riferimento per le prestazioni;

Funzioni delle Aziende Sanitarie Locali:

12. definizione del tetto economico di spesa per ciascun erogatore per i pazienti regionali relativamente a tutte le tipologie di prestazioni;
13. definizione del tetto economico di spesa per ciascun erogatore per i pazienti extra regionali, limitatamente alle attività che rientrano nella mobilità sanitaria (prestazioni di ricovero, prestazioni di specialistica ambulatoriale e branche a visita);
14. adempimenti di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) L.R. 32/2007 (fissazione volume e tipologia prestazioni per struttura);
15. verifica dei requisiti di cui all'art. 8 comma 3 lettera b) L.R. 32/2007, per la parte attinente ai requisiti dei manuali di Autorizzazione ed Accreditamento;

16. adempimenti di cui all' art. 8, comma 3, lettera c) L.R. 32/2007 (Corrispettivi economici e verifiche);
17. raccolta e verifica del rispetto della qualità, della tempistica e della correttezza dei dati relativi al debito informativo e loro trasmissione a livello regionale;
18. sottoscrizione dei contratti con le strutture accreditate del proprio ambito territoriale per prestazioni rese ai pazienti regionali relativamente a tutte le tipologie di contratti;
19. attivazione di appositi organismi Aziendali preposti alla verifica delle prestazioni acquisite secondo il protocollo definito a livello regionale, eventualmente integrato a livello aziendale, ai fini della remunerazione;
20. verifica delle prestazioni prodotte per qualità, appropriatezza, correttezza e rispetto delle norme di autorizzazione e di accreditamento e dei tetti economici;
21. espletamento delle procedure per il pagamento delle prestazioni riconosciute remunerabili.

Rilevato che l'atto ha carattere di urgenza, in quanto si intende definire le procedure di negoziazione entro la fine del mese corrente, e come tale sarà trasmesso ai Ministeri del Lavoro della Salute e Politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze successivamente alla sua adozione;

IL COMMISSARIO AD ACTA

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa

che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

- di modificare la Deliberazione di G.R. n°

570/P del 23.06.2008, nella parte in cui individua le funzioni e le responsabilità della Regione e delle Aziende Sanitarie Locali, in materia di definizione degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate ai sensi dell'art. 8, comma 2, L.R. 32/2007;

- di stabilire la seguente ripartizione:

Funzioni Regionali:

1. Adozione degli atti di recepimento dei provvedimenti nazionali in materia di Livelli Essenziali di Assistenza;
2. definizione del tetto economico complessivo di spesa annuale sia per i pazienti regionali sia per i pazienti extra regionali;
3. definizione del tetto economico di spesa attribuibile a ciascuna Azienda Sanitaria Locale per i pazienti regionali relativamente a tutte le tipologie di prestazioni;
4. definizione del tetto economico di spesa attribuibile a ciascuna Azienda Sanitaria Locale per i pazienti extra regionali, limitatamente alle attività che rientrano nella mobilità sanitaria (prestazioni di ricovero, prestazioni di specialistica ambulatoriale e branche a visita);
5. definizione del fabbisogno complessivo regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a) della legge 32/2007;
6. definizione della quantità delle prestazioni a regime di ricovero ospedaliero per i pazienti residenti nella Regione;
7. adempimenti di cui all' art. 8, comma 3, lettera d) L.R. 32/2007 (definizione delle tipologie, tempistica e modalità delle procedure di soddisfacimento del debito informativo);
8. predisposizione degli schemi di contratti negoziali per le prestazioni sanitarie ospedaliere, ex art. 26, RSA-RA, di specialistica ambulatoriale, branche a visita, residenze psichiatriche;

9. formulazione del sistema di controlli in termini di:

- coordinamento regionale,
- criteri,
- metodologia,
- tempi,
- competenze della Regione,
- competenze delle ASL,
- rispetto dei tetti economici di spesa;

10. definizione dei protocolli ispettivi di intesa con le Aziende Sanitarie Locali;

11. identificazione delle tariffe di riferimento per le prestazioni;

Funzioni delle Aziende Sanitarie Locali:

12. definizione del tetto economico di spesa per ciascun erogatore per i pazienti regionali relativamente a tutte le tipologie di prestazioni;

13. definizione del tetto economico di spesa per ciascun erogatore per i pazienti extra regionali, limitatamente alle attività che rientrano nella mobilità sanitaria (prestazioni di ricovero, prestazioni di specialistica ambulatoriale e branche a visita);

14. adempimenti di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) L.R. 32/2007 (fissazione volume e tipologia prestazioni per struttura);

15. verifica dei requisiti di cui all'art. 8 comma 3 lettera b) L.R. 32/2007, per la parte attinente ai requisiti dei manuali di Autorizzazione ed Accredimento;

16. adempimenti di cui all' art. 8, comma 3, lettera c) L.R. 32/2007 (Corrispettivi economici e verifiche);

17. raccolta e verifica del rispetto della qualità, della tempistica e della correttezza dei dati relativi al debito informativo e loro trasmissione a livello regionale;

18. sottoscrizione dei contratti con le strutture accreditate del proprio ambito territoriale per prestazioni rese ai pazienti regionali relativamente a tutte le tipologie di contratti;

19. attivazione di appositi organismi Aziendali preposti alla verifica delle prestazioni acquisite secondo il protocollo definito a livello regionale, eventualmente integrato a livello aziendale, ai fini della remunerazione;

20. verifica delle prestazioni prodotte per qualità, appropriatezza, correttezza e rispetto delle norme di autorizzazione e di accreditamento e dei tetti economici;

21. espletamento delle procedure per il pagamento delle prestazioni riconosciute remunerabili.

- di mantenere invariata ogni altra disposizione della predetta Deliberazione.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dr. Gino Redigolo

DELIBERAZIONE 25.03.2009, n. 16/09:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie termali (stabilimenti termali) per l'anno 2008. Budget definitivo 2008 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITA' DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/09/2008)

Pescara, 25.03.2009, N. 16/09 del Registro delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2008 con cui è stato nominato il Dott. Gino Redigolo Commissario

ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario per mezzo di specifici interventi prioritari;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e sue modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, siccome modificato e integrato, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-*quater*, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*;

Visto l'art. 6, comma 6, L. 724 del 1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento;

Visto l'art. 2, comma 8, L. 549 del 1995, che dispone che le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;

Visto l'art. 32, comma 8, L. 449 del 1997, che dispone che le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con

il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il comma 9 dello stesso art. 32 della L. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;

Visto l'art. 1, comma 796, L. 296/2006;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale del 29.03.2005, n. 407 recante: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie termali erogate dalle strutture private provvisoriamente per il triennio 2005-2007-Definizione del budget 2005 per singolo erogatore privato";

Dato atto che i contratti negoziali a suo tempo stipulati con le strutture provvisoriamente accreditate hanno avuto la loro scadenza naturale il 31.12.2007;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e la Regione Abruzzo per l'approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180 della Legge n. 311/2004;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 13.03.2007, n. 224: "Approvazione dell'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro di Individuazione degli Interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311" con la quale è stato approvato il citato accordo;

Visto il D.L. 7.10.2008, n. 154 recante: "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni

contabili con le autonomie locali”;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Considerato che la Regione Abruzzo nell'adottare le misure riguardanti l'attribuzione del budget per l'anno 2008 e la sottoscrizione degli accordi con gli erogatori è, pertanto, tenuta a rispettare il deficit programmato dal piano di rientro onde evitare in tal modo ulteriori interventi anche di carattere fiscale;

Considerato che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto “patto di stabilità economica e finanziaria”;

Rilevato che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che con sentenza n. 499/2003 ha stabilito che “la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica”;

Considerato pertanto che il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa;

Considerato che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 101 dell'11.02.2008 e n. 621 del 09.07.2008 ha definito il tetto massimo di spesa per l'anno 2008 per ciascun erogatore privato accreditato in materia di Prestazioni Sanitarie Termali;

Considerato

- che si è giunti nel mese di marzo 2009, per cui occorre procedere con la massima urgenza alla definizione dei tetti di spesa per singolo erogatore relativamente all'anno 2008, tenendo anche conto che i singoli erogatori già hanno proceduto alla rispettiva produzione di attività sulla base delle summenzionate Deliberazioni n. 101 dell'11 febbraio 2008 e n. 621 del 9 luglio 2008;
- che, altresì, le predette deliberazioni non sono state contestate dagli erogatori di prestazioni sanitarie termali (stabilimenti termali);
- che, allo stato, essendo trascorso, pertanto, l'esercizio 2008, si ritiene che l'attività svolta dalle strutture termali private sia un dato di fatto non modificabile e che, dunque, il fatturato relativo all'attività svolta dalle strutture per l'anno 2008, calcolato provvisoriamente a tariffe 2005, può aumentare solo per il conguaglio a seguito di definizione di tariffe aggiornate con effetto retroattivo approvate dall'accordo tra la Conferenza delle Regioni e P.A., la commissione Salute e la Federterme;

Vista la L.R. 31.7.2007 n. 32 (*B.U.R.A.* 17 agosto 2007, n. 46.), recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, ed in particolare l'art. 8, commi 1 e 2, che impegnano la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, a definire l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dall'art. 8-quinques, del D.Lgs. n. 502/1992;

Dato atto che la Giunta Regionale, ai sensi della normativa sopra citata, ha approvato in data 23 giugno 2008 la deliberazione n. 570/P avente ad oggetto “Definizione dell'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi ai sensi

dell'art. 8, L.R. 31.07.2007 n. 32" - resa esecutiva con parere della V^a Commissione Consiliare n. 134/P/08 del 24.09.2008 – così come modificata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 02/08 del 24.10.2008;

Considerato che la suddetta Deliberazione, in conformità alla normativa nazionale e regionale, ed in particolare all'art. 8 commi 1 e 2 della Legge Regionale 31.07.2007 n. 32 definisce le funzioni regionali e delle Aziende Sanitarie Locali nella materia di che trattasi, che qui si intendono integralmente trascritte;

Dato atto del parere espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

1. di dare atto che le gli erogatori di prestazioni sanitarie termali (stabilimenti termali) sono quelle di cui al prospetto allegato 1, che forma parte integrale e sostanziale del presente deliberato;
2. di confermare sulla base delle deliberazione di Giunta Regionale n. 101 dell'11 febbraio 2008, così come modificata con deliberazione di Giunta Regionale n. 621 del 9 luglio 2008, il budget definitivo complessivo relativo alla spesa 2008, con esclusione dell'importo relativo al ticket dovuto dal cittadino, per i servizi di prestazioni sanitarie termali (stabilimenti termali) in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, in € 3.112.020,00 (euro tremilionicentododicimilaventi/00), invalicabile, così come ripartito tra i singoli erogatori nell'allegato 1 di cui in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare, relativamente alle prestazioni

rese a pazienti residenti nella Regione Abruzzo, quelle per le quali ciascun erogatore nell'allegato "1" risulta accreditato;

4. di stabilire il controllo e la verifica delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità attraverso le disposizioni attualmente vigenti, a cui si rimanda integralmente;
5. di dare atto che per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa ed ai provvedimenti a tutt'oggi vigenti, a cui si rimanda integralmente;
6. di approvare il modello di contratto negoziabile per le prestazioni sanitarie termali (stabilimenti termali) riportato in allegato (allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di stabilire che i suddetti contratti dovranno essere sottoscritti dagli erogatori di prestazioni sanitarie termali (stabilimenti termali) accreditati entro dieci giorni dalla notifica del presente deliberato a seguito di formale convocazione, e che, in caso di mancata sottoscrizione, sarà sospeso l'accreditamento dell'erogatore inadempiente, ai sensi dell'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, della legge n. 502/92 e sue integrazioni e modificazioni;
8. di stabilire che ciascun Direttore Generale / Legale Rappresentante delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all'adozione di tutti gli atti amministrativi che si rendessero necessari in relazione al contratto di cui all'Allegato 2 di cui al punto 7 del presente deliberato;
9. di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle ASL e sia pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr. Gino Redigolo

Segue allegato

Allegato 1

STABILIMENTI TERMALI

Valori annuali in Euro

Struttura Accreditata	Budget complessivo definitivo Anno 2008
Società delle Terme di Caramanico SpA	€ 2.074.680,00
Terme di Popoli Srl	€ 1.037.340,00
TOTALE	€ 3.112.020,00

Regione Abruzzo*"Piano di risanamento del sistema sanitario regionale"***UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA***Allegato alle deliberazioni del Commissario
ad Acta n. 16/09 del 25/03/2009 -*

Ufficio Attività Sanitarie Territoriali



Regione Abruzzo

"Piano di riassetto del
sistema sanitario regionale"

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 16/09 DEL 25/03/09

Allegato 2

**CONTRATTO PRESTAZIONI SANITARIE TERMALI (STABILIMENTI TERMALI)
EROGATE DAGLI EROGATORI PRIVATI PER L'ANNO 2008**

A Pescara, presso la Direzione Sanità, in Via Conte di Ruvo, 74, si conviene e stipula quanto segue

TRA

La Regione Abruzzo, CF 80003170661 in persona del _____

*

Le Aziende Sanitarie Locali d'Abruzzo come sotto indicate:

Azienda Sanitaria Locale Avezzano-Sulmona con sede in Avezzano (AQ) Via XX Settembre n. 27 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;

Azienda Sanitaria Locale Chieti con sede in Chieti Via Martiri Lancianesi n. 19 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;

Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto con sede in Lanciano (CH) Via S. Spaventa n. 37 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;

Azienda Sanitaria Locale L'Aquila con sede in L'Aquila Via G. Bellisari in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;

Azienda Sanitaria Locale Pescara con sede in Pescara Via R. Paolini n. 47 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____;

Azienda Sanitaria Locale Teramo con sede in Teramo Circonvallazione Ragusa n. 1 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____

E

il soggetto privato pre definitivamente accreditato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 32 del 2007 _____ (di seguito per brevità "Erogatore"), CF/P. IVA. _____, con sede in _____ alla via _____ in persona del suo legale rappresentante pro tempore il sig. _____, nato a _____ il _____, erogatore di prestazioni sanitarie termali per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale.



Regione Abruzzo
*"Piano di riassetto del
sistema sanitario regionale"*
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il riordino della disciplina sanitaria;

VISTO il D.Lgs. n. 229/99 nel quale si ribadisce l'obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato di prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione;

VISTO, in particolare, il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, nonché il d.l. n. 154 del 7 ottobre 2008;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. _____ del _____, allegata al presente atto, con la quale è stato definito per l'anno 2008, il tetto invalicabile di spesa a carico del sistema sanitario regionale, complessivamente e per singolo operatore, ed è stato altresì approvato lo schema di accordo negoziale per l'erogazione delle prestazioni termali per conto e a carico del SSR;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

- a) Il Budget assegnato per l'anno 2008 all'Erogatore è quello di cui all'allegato 1, alla Deliberazione Commissariale n. ____ del _____ per quanto riguarda le sole prestazioni termali;
- b) in mancanza di stipula con la Regione Abruzzo di un contratto preventivo per il 2008, l'Erogatore ha provveduto nel 2008 ad erogare le prestazioni termali convenzionate con il S.S.N. per tutti gli assistiti in Italia, oltre che agli utenti extraregionali, anche agli assistiti delle ASL abruzzesi, provvedendo a fatturare, in via provvisoria, ad ogni singola ASL le prestazioni erogate con le tariffe 2005, riservandosi di effettuare fatture di conguaglio qualora fossero stabilite dalla Conferenza Stato Regioni nuove tariffe con decorrenza retroattiva. Preso atto si quanto sopra, le ASL regionali si obbligano, ciascuna per quanto di ragione, e quindi ciascuna per le prestazioni erogate in favore dei propri assistiti, a pagare le suddette prestazioni;
- c) le prestazioni sono state erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità concernenti i principi della buona e diligente pratica professionale, secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, che l'erogatore si è impegnato a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto;
- d) le parti si danno atto che l'Erogatore ha assicurato le prestazioni termali entro i limiti del Budget (Tetto Massimo) assegnato di cui al citato allegato 1, dal quale restano esclusi i ticket eventualmente corrisposti dai cittadini alle strutture termali, che li riterranno in aggiunta al budget;
- e) eventuali prestazioni erogate oltre il tetto massimo (Budget) non sono e non potranno essere riconosciute con onere a carico del S.S.R.;



Regione Abruzzo
 "Piano di risanamento del
 sistema sanitario regionale"
 UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA

- f) le prestazioni erogate precedentemente alla sottoscrizione del presente accordo sono riconosciute entro il limite del Budget assegnato (Tetto massimo);
- g) l'Erogatore ha operato nel rispetto delle procedure di validazione, verifica, controllo esterno, flussi informativi, monitoraggio e fatturazione delle prestazioni sanitarie sulla base delle disposizioni vigenti;
- h) Il Budget (Tetto massimo) assegnato è stato determinato in applicazione dei criteri e dei valori fissati nelle Deliberazioni Commissariali richiamate in premessa e di quanto dalla stessa richiamato;
- i) nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, l'erogatore si impegna a notificare l'atto di cessione alla ASL che ha facoltà di esprimere l'accettazione entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923;
- j) per le modalità di fatturazione e per le procedure ed i termini di pagamento si applicano e si confermano le procedure vigenti nel contratto triennale 2005-2007, il controllo e la verifica delle prestazioni sono demandati alla ASL regionale territorialmente competente;
- k) il presente accordo regola le prestazioni rese dal giorno 01.01.2008 ed ha la sua scadenza naturale il giorno 31.12.2008;
- l) restano ferme le cause di risoluzione previste dalla vigente normazione;
- m) il Foro competente a decidere le controversie relative o derivanti dal presente accordo è quello di L'Aquila.

Letto, confermato e sottoscritto in otto originali, conservato uno ciascuno dai sottoscrittori.

La Regione Abruzzo

Per le Aziende Sanitarie Locali di
Pescara _____

L'Aquila _____

Teramo _____

Chieti _____

Lanciano-Vasto _____



Avezzano-Sulmona _____

Per l'Erogatore _____

Il legale rappresentante (allega copia documento di riconoscimento)

Per espressa approvazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, della clausole di cui ai precedenti punti f), g), h), n), q)

Per la Regione Abruzzo

Per le Aziende Sanitarie Locali di
Pescara _____

L'Aquila _____

Teramo _____


Chieti _____

Lanciano-Vasto _____

Avezzano-Sulmona _____

Per l'Erogatore _____

_____, li _____ 2009



DELIBERAZIONE 26.03.2009, n. 17/09:

Piano di rientro disavanzi di cui all'accordo del 06.03.2007. Rettifica della deliberazione del Commissario ad acta n° 13/09 del 05.03.2009.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITA' DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/09/2008)

Pescara, 26.03.2009 N. 17/09 del Registro delle deliberazioni

<

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale in data 05.03.2009, n° 13/9, recante modifiche alla Deliberazione di G.R. n° 570/P del 23 giugno 2008, recante "Definizione dell'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e linee guida sulla stesura degli stessi ai sensi dell'art. 8, L.R. 31.07.2007 n° 32";

Considerato che, per mero errore materiale, nelle premesse al provvedimento e precisamente al terzo capoverso del primo foglio, è stato inserito il seguente riferimento:

"- n. del, recante "Sospensione dell'art. 38, comma 4 ter, L.R. 24.12.1996, n° 146;

- n. del, recante sospensione dell'art. 8, comma 4, L.R. 31.07.2008, n° 32;"

Rilevato che nella declaratoria delle tipologie di contratti contenuta sia nelle premesse che nel dispositivo dell'atto, al punto 8. delle "funzioni regionali", è stato erroneamente omesso il richiamo alle prestazioni "termali";

Ritenuto pertanto di dover rettificare la predetta Deliberazione, emendandola del riferimento erroneo ed integrando le tipologie di contratti;

IL COMMISSARIO AD ACTA

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa

che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

Di rettificare nel modo seguente la propria Deliberazione, n° 13/09 del 5 marzo 2009:

1) sono eliminate le espressioni:

"- n. del, recante "Sospensione dell'art. 38, comma 4 ter, L.R. 24.12.1996, n° 146;

- n. del, recante sospensione dell'art. 8, comma 4, L.R. 31.07.2008, n° 32;"

contenute nelle premesse al provvedimento.

2) il punto 8) delle Funzioni regionali, nelle premesse e nel dispositivo dell'atto, è così integrato: "predisposizione degli schemi di contratti negoziali per le prestazioni sanitarie ospedaliere, ex art. 26, RSA-RA, di specialistica ambulatoriale, branche a visita, residenze psichiatriche, termali".

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr. Gino Redigolo

DELIBERAZIONE 26.03.2009, n. 18/09:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge 833/78 erogate dalla rete riabilitativa extra-ospedaliera privata accreditata per l'anno 2008; Definizione del budget complessivo 2008 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato;

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITA' DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/09/2008)

Pescara, 26.03.2009, N. 18/09 del Registro

delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2008 con cui è stato nominato il Dott. Gino Redigolo Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario per mezzo di specifici interventi prioritari;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e sue modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, siccome modificato e integrato, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-*quater*, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*;

Visto l'art. 6, comma 6, L. 724 del 1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento;

Visto l'art. 2, comma 8, L. 549 del 1995, che dispone che le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;

Visto l'art. 32, comma 8, L. 449 del 1997, che dispone che le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il comma 9 dello stesso art. 32 della L. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;

Visto l'art. 1, comma 796, L. 296/2006;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale del 28.02.2005, n. 205 recante: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di riabilitazione specifica ex art. 26 L. 833/78 erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate per il triennio 2005 - 2007 dalla rete riabilitativa extra ospedaliera privata accreditata ex art. 26 della legge 833/1978 - Definizione del budget complessivo 2005 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato";

Dato atto che i contratti negoziali a suo tempo stipulati con le strutture provvisoriamente accreditate hanno avuto la loro scadenza naturale il 31.12.2007;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e la Regione Abruzzo per l'approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180 della Legge n. 311/2004;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 13.03.2007, n. 224: "Approvazione dell'Accordo tra il Ministro della Salute, il

Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro di Individuazione degli Interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311" con la quale è stato approvato il citato accordo;

Preso atto che, alla pagina 42/103 di detto Piano di Rientro, è stato fissato l'importo pari ad € 76.000.000 (euro settantaseimilioni/00) quale tetto massimo dei contratti negoziali 2008, per quanto attiene il settore della riabilitazione ex art. 26 L. 833/78;

Visto il D.L. 7.10.2008, n. 154 recante: "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali";

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Considerato che la Regione Abruzzo nell'adottare le misure riguardanti l'attribuzione del budget per l'anno 2008 e la sottoscrizione degli accordi con gli erogatori è, pertanto, tenuta a rispettare il deficit programmato dal piano di rientro onde evitare in tal modo ulteriori interventi anche di carattere fiscale;

Considerato che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziaria";

Rilevato che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che con sentenza n. 499/2003 ha stabilito che "la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione

della spesa pubblica";

Considerato pertanto che il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa;

Considerato che la Giunta Regionale, per i suddetti motivi, ha approvato in data 25 gennaio 2008 la Deliberazione di Giunta Regionale numero 49 avente ad oggetto "D.G.R. n. 224/2007-Piano di risanamento del sistema sanitario regionale 2007/2009:Definizione del tetto massimo di spesa per l'anno 2008 con attribuzione provvisoria per ciascuno erogatore privato accreditato in materia di prestazioni riabilitative ex art. 26 della legge 833/78";

Rilevato che gli erogatori privati hanno impugnato la suddetta Deliberazione;

Preso atto che il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo ha accolto il ricorso presentato dagli erogatori privati e per l'effetto ha annullato la Deliberazione di Giunta regionale n. 49/08, che stabiliva la ripartizione provvisoria dei budget per singolo erogatore, in quanto "ove non soggiunga in tempi ragionevoli la determinazione definitiva, la determinazione provvisoria sarà solo elusiva del dettato normativo e di fatto si porrà quale stabile parametro di regolazione dei rapporti nelle more in corso";

Considerato

- che si è giunti al mese di marzo del corrente anno, per cui occorre procedere con la massima urgenza alla definizione dei tetti di spesa per singolo erogatore relativamente all'anno 2008, tenendo anche conto che i singoli erogatori già hanno proceduto alla rispettiva produzione di attività sulla base della summenzionata Deliberazione n. 49/08 successivamente annullata;
- che sono state sentite le Associazioni di

categoria e singoli erogatori non associati al fine di definire i Budget per singolo erogatore per l'annualità 2008;

- che in tale sede il Commissario ad acta, nel tentativo di raggiungere un'intesa con gli erogatori privati, ha prospettato un accordo transattivo, riservandosi in caso contrario di provvedere alla determinazione dei tetti di spesa e della tipologia e numero delle prestazioni in relazione ai documenti ufficiali della Regione Abruzzo quale il Piano Sanitario Regionale 2008/2010 (L.R. n. 5/2008), il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, nonché in base alle conoscenze derivanti da studi ufficiali e documenti a livello nazionale e regionale e considerando altresì anche le indicazioni emerse in sede di trattative;
- preso atto che non si è arrivati ad un'intesa sottoscrivibile da tutti i suddetti soggetti interessati;

Tenuto conto, in tale determinazione, dei criteri esplicitati nella relazione trasmessa dall'Agenzia Sanitaria Regionale con nota prot. n. 371 dell'11/02/09 (prot. di arrivo Direzione Sanità n. 4291/DG dell'11/02/09, che si allega in copia al presente atto (all. 1) formandone parte integrante e sostanziale;

Considerato che i tetti massimi di spesa per l'anno 2008 sono stati determinati dall'Agenzia Sanitaria Regionale nel suddetto allegato;

Vista la L.R. 31.7.2007 n. 32 (*B.U.R.A.* 17 agosto 2007, n. 46.), recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", ed in particolare l'art. 8, commi 1 e 2, che impegnano la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, a definire l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dall'art. 8-quinques, del D.Lgs. n. 502/1992;

Dato atto che la Giunta Regionale, ai sensi della normativa sopra citata, ha approvato in data 23 giugno 2008 la deliberazione n. 570/P avente ad oggetto "Definizione dell'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi ai sensi dell'art. 8, L.R. 31.07.2007 n. 32" - resa esecutiva con parere della V^a Commissione Consiliare n. 134/P/08 del 24.09.2008 - così come modificata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 02/08 del 24.10.2008;

Considerato che la suddetta Deliberazione, in conformità alla normativa nazionale e regionale, ed in particolare all'art. 8 commi 1 e 2 della Legge Regionale 31.07.2007 n. 32 definisce le funzioni regionali e delle Aziende Sanitarie Locali nella materia di che trattasi, che qui si intendono integralmente trascritte;

Dato atto del parere espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

1. di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni riabilitative ex art. 26 della legge 833/78 con le quali procedere alle negoziazioni sono quelle di cui al prospetto allegato A;
2. di fissare il budget complessivo relativo alla spesa 2008 per i servizi di riabilitazione ex art. 26 della legge 833/78 privata in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, nella misura di € 76.000.000,00 (euro settantaseimilioni/00) invalicabile, così come stabilito dal Piano di Rientro alla pagina 42/103 e ripartito tra i singoli erogatori nell'allegato A di cui in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presen-

- te atto;
3. di stabilire il controllo e la verifica delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità attraverso le disposizioni attualmente vigenti, a cui si rimanda integralmente;
 4. di dare atto che per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa ed ai provvedimenti a tutt'oggi vigenti, a cui si rimanda integralmente;
 5. di approvare il modello di contratto negoziabile per le Prestazioni di Assistenza Riabilitativa ex art. 26 della legge 833/78 erogate dalle Strutture Private riportato in allegato (allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di stabilire che ciascun Direttore Generale / Legale Rappresentante delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all'adozione di tutti gli atti amministrativi che si rendessero necessari in relazione al contratto di cui all'Allegato 2 di cui al punto 7 del presente deliberato;
 7. di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle ASL e sia pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr. Gino Redigolo

Seguono allegati

ALLEGATO A

Fatturati massimi riconoscibili

Denominazione	Tetto di Spesa 2007	Tetti di Spesa 2007 corretti (TAP)	Fatturato 2008	Abbattimento al tetto 2007 corretto	Strutture Salvaguardate	Riproportzionamento su altre strutture	Fatturato massimo riconoscibile	% scostamento su fatturato	Scostamento in assoluto su fatturato
ANFFAS	€ 3.264.000	€ 3.264.000	€ 2.992.689	€ 2.992.689		€ 2.314.589	€ 2.314.589	-3,3%	€ 78.300
FONDAZIONE PADRE A. MILENO	€ 7.389.928	€ 7.389.928	€ 5.475.566	€ 5.475.566		€ 5.296.395	€ 5.296.395	-3,3%	€ 179.171
TOSINVEST (SAN RAFFAELE)	€ 586.502	€ 586.502	€ 654.124	€ 586.502	€ 586.502	€ -	€ 586.502	-10,3%	€ 67.622
ISTITUTO DON ORIONE	€ 5.747.722	€ 5.747.722	€ 4.733.982	€ 4.733.982		€ 4.578.076	€ 4.578.076	-3,3%	€ 154.905
FONDAZIONE PAPA PAOLO VI	€ 14.276.053	€ 14.276.053	€ 12.704.629	€ 12.704.629		€ 12.288.908	€ 12.288.908	-3,3%	€ 415.721
FONDAZIONE PICCOLA D. CHARITAS	€ 6.827.475	€ 6.827.475	€ 6.602.393	€ 6.602.393		€ 6.386.340	€ 6.386.340	-3,3%	€ 216.043
FONDAZIONE SANTA CATERINA	€ 4.039.426	€ 4.039.426	€ 3.052.146	€ 3.052.146		€ 2.990.965	€ 2.990.965	-3,3%	€ 101.181
MARISTELLA	€ 4.692.018	€ 4.692.018	€ 3.450.704	€ 3.450.704		€ 3.337.790	€ 3.337.790	-3,3%	€ 112.914
MONTFERRANTE SRL	€ 1.428.000	€ 1.428.000	€ 1.133.827	€ 1.133.827		€ 1.096.725	€ 1.096.725	-3,3%	€ 37.701
CASA DI CURA NOVA SALUS	€ 1.700.856	€ 1.700.856	€ 1.533.256	€ 1.533.256		€ 1.483.085	€ 1.483.085	-3,3%	€ 50.171
RABILITATIVA S. ROCCO SRL	€ 2.521.959	€ 2.521.959	€ 2.268.166	€ 2.268.166		€ 2.183.947	€ 2.183.947	-3,3%	€ 74.219
SAN STEF. A.R. SRL	€ 18.005.618	€ 18.005.618	€ 14.300.386	€ 14.300.386		€ 13.832.449	€ 13.832.449	-3,3%	€ 467.537
VILLA PINI D'ABRUZZO SRL	€ 16.782.174	€ 16.782.174	€ 11.597.405	€ 11.597.405		€ 11.217.915	€ 11.217.915	-3,3%	€ 378.490
VILLA SERENA (S. AGNESE-PINETO)	€ 6.120.000	€ 6.120.000	€ 6.483.945	€ 6.120.000		€ 5.919.741	€ 5.919.741	-8,7%	€ 964.204
WELNESS E C. SAS	€ 1.020.000	€ 1.020.000	€ 998.000	€ 998.000		€ 965.343	€ 965.343	-3,3%	€ 32.657
AMEDSALUS	€ 200.000	€ 588.000	€ 403.790	€ 403.790	€ 403.790	€ -	€ 403.790	0,0%	€ -
MEDICAL MARSIKANO	€ 200.000	€ 588.000	€ 409.390	€ 409.390	€ 409.390	€ -	€ 409.390	0,0%	€ -
SANEX S.r.l.	€ 150.000	€ 441.000	€ 291.145	€ 291.145	€ 291.145	€ -	€ 291.145	0,0%	€ -
ANESIS S.r.l.	€ 200.000	€ 588.000	€ 405.903	€ 405.903	€ 405.903	€ -	€ 405.903	0,0%	€ -
VILLA DOROTEA	€ 94.951.731	€ 95.406.731	€ 78.931.637	€ 78.600.070	€ 2.086.731	€ 73.905.269	€ 76.000.000	-3,7%	€ 2.831.637
Totale									



Regione Abruzzo
 "Piano di risanamento del sistema sanitario regionale"
 UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 19/09
 DEL 26/03/2009

**DEFINIZIONE DEI VALORI MASSIMI DI FATTURATO
RICONOSCIBILE PER STRUTTURA PRIVATA
ESERCIZIO 2008 - SPECIALISTICA AMBULATORIALE**



Il presente documento è stato predisposto, in base alle indicazioni fornite dal Commissario ad acta, allo scopo di stabilire, per l'esercizio 2008, i valori massimi di fatturato riconoscibile alle strutture private in riferimento all'acquisto di prestazioni ambulatoriali specialistiche.

Tale esigenza nasce in considerazione delle sentenze del TAR che hanno annullato la DRG nr. 48, del 28 gennaio 2008, recante "Definizione del tetto massimo di spesa per l'anno 2008 con attribuzione provvisoria per ciascun erogatore privato accreditato in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale".

Al fine di addivvenire ad una soluzione transattiva, si ricorda che il Commissario ad acta, ha effettuato alcuni incontri con le parti interessate senza, peraltro, addivvenire ad una soluzione condivisa.

Allo stato, essendo del tutto trascorso l'esercizio 2008 e non essendo possibile sviluppare ipotesi di tetti massimi di spesa in ottica di programmazione, è necessario ritenere che l'attività svolta dalle strutture private interessate sia assunto quale dato di fatto non modificabile e che, pertanto, qualunque soluzione debba prendere in considerazione i dati di fatturato relativi all'attività effettivamente svolta dalle stesse strutture.

Tale presa d'atto, tuttavia, non può non considerare che:

- le strutture che hanno ritenuto di produrre prestazioni in difformità dai tetti di spesa provvisori fissati con DGR 48/08, successivamente annullata dal TAR, hanno svolto la loro attività in *prorogatio* degli accordi contrattuali precedenti i cui effetti hanno evidentemente valore anche in relazione ai tetti massimi di spesa stabiliti che, nel caso di specie, si riferiscono all'esercizio 2007;
- le tariffe applicate in fattura dalle strutture private devono essere ricalcolate, ove necessario, al netto dello sconto come previsto dalla legislazione vigente in materia;
- i valori massimi di fatturato riconoscibile, così come successivamente presentati nelle tabelle, non generano il diritto delle strutture private alla liquidazione di quanto previsto, al di là dell'eventuale erogazione di acconti, se non a seguito delle necessarie verifiche delle commissioni ispettive.

Tanto premesso, si osserva che i valori massimi di fatturato riconoscibile sono stati determinati in base a quanto comunicato da FIRA SpA. L'ultimo dato di fatturato reso disponibile da FIRA SpA si riferisce al giorno 4 febbraio 2009. Dai prospetti riepilogativi inviati all'ASR Abruzzo emerge che:

- non tutte le strutture private hanno fatturato l'attività svolta per i 12 mesi dell'esercizio. Complessivamente si stima che le fatture ricevute rappresentino il 92% di quelle attese sebbene, in termini di valore economico, l'attività non ancora fatturata dovrebbe rappresentare non più del 3% del valore complessivo. Per le strutture



delle quali non si dispone del fatturato completo per tutti i 12 mesi dell'esercizio, si è provveduto a calcolare d'ufficio, secondo il criterio della proiezione lineare, il fatturato atteso al 31.12.08;

- alcune strutture, limitatamente ad alcuni mesi dell'anno o per l'intero esercizio, non hanno applicato gli sconti previsti dalla legge. Per tali situazioni, è stato necessario stimare l'applicazione delle tariffe scontate assumendo il fatturato come parametro base di riferimento.

In sintesi, la somma dei valori fatturati dalle strutture private, alla data del 4 febbraio 2009, è risultato pari a € 26.948.901 per pazienti residenti, e di € 1.009.478 per i pazienti non residenti.

Per effetto delle proiezioni, laddove necessario, al 31.12.08 i valori di fatturato di riferimento, in alcuni casi al lordo dello sconto di legge, è risultato essere di:

- € 27.595.657, per i pazienti residenti;
- € 1.015.435, per i pazienti non residenti.

In considerazione dei valori di stima derivanti dall'applicazione degli sconti previsti dalla legge, gli stessi valori sono stati rideterminati in:

- € 27.009.588, per i pazienti residenti;
- € 1.008.184, per i pazienti non residenti.

A tali valori, infine, è stato aggiunto, in via prudenziale, il tetto di spesa 2007 relativo a due strutture private che, pur essendo operanti, non hanno emesso fatture per l'intero esercizio 2008. Il valore relativo, ovviamente riferibile ai soli pazienti residenti, è pari a € 152.007.

In applicazione, sulle singole strutture provvisoriamente accreditate e limitatamente ai pazienti residenti, dei tetti di spesa 2007, quale parametro di riferimento residuale, a seguito dell'annullamento della DGR 48/08, a fini di programmazione, sono risultati riconoscibili i seguenti valori:

- € 25.615.148, per i pazienti residenti;
- € 1.008.184, per i pazienti non residenti.

In considerazione del carattere prescrittivo del tetto massimo di spesa regionale fissato dal Piano di Risanamento, pari a € 25.000.000, e del conseguente rischio di dover ricorrere a forme di copertura del debito attraverso l'incremento delle aliquote fiscali a carico dei cittadini residenti in Regione Abruzzo, si è ritenuto di riproporzionare i



valori ottenuti, limitatamente a quanto riconoscibile per i pazienti residenti, in coerenza con il vincolo fissato dal Piano di Risanamento.

Tale operazione di riproporzionamento, sul piano sostanziale, si traduce in un abbattimento del fatturato riconoscibile precedentemente evidenziato, pari al 2,4% omogeneamente distribuito su tutte le strutture private interessate.



Tabella 2: Valori di base (altre branche)

STRUTTURA	PROIEZIONE AL 31-12			Valori di Fatturato sconti!			RIPROPORZIONAMENTO AL TETTO 2007			Slitta spesa per fatture da ricevere
	REGIONALE	EXTRA - REGIONALE		Residenti	Non Residenti		Tetto Spesa 2007 residenti	REGIONALE	EXTRA - REGIONALE	
4R soc. Montesilvano	€ 81.242	€ 387	€ 81.242	€ 81.242	€ 387	€ 81.242	€ 95.533	€ 81.242	€ 387	€ -
REGINA MARCHERITA DI LAURITTI DR. GIOVANNI sas, PE	€ 141.016	€ 1.224	€ 141.016	€ 141.016	€ 1.224	€ 141.016	€ 141.230	€ 141.016	€ 1.224	€ -
BLEU del Dr. Ferragalli Antonio srl (Radiologia), Pescara	€ 203.348	€ 2.242	€ 203.348	€ 203.348	€ 2.242	€ 203.348	€ 217.562	€ 203.348	€ 2.242	€ -
RADIOSANITI (Radiologia), Roscio degli Abruzzi	€ 69.543	€ 787	€ 69.543	€ 69.543	€ 787	€ 69.543	€ 94.507	€ 69.543	€ 787	€ -
IS COLALE' s.c. L'Anniano	€ 1.465.737	€ 42.845	€ 1.465.737	€ 1.465.737	€ 42.845	€ 1.465.737	€ 1.347.200	€ 1.347.200	€ 42.845	€ -
SAN GIUSEPPE (Radiologia), Vasto	€ 186.634	€ 25.402	€ 186.634	€ 186.634	€ 25.402	€ 186.634	€ 216.855	€ 186.634	€ 25.402	€ -
FARINA del Dr. FARINA FRANCO & C. sas, Pescara	€ 286.327	€ 1.635	€ 286.327	€ 286.327	€ 1.635	€ 286.327	€ 112.681	€ 286.308	€ 1.635	€ -
Dr. TORINTO SCIUBA srl (Compresa PKT), Sulmona	€ 81.914	€ 2.023	€ 81.914	€ 81.914	€ 2.023	€ 81.914	€ 103.968	€ 81.914	€ 2.023	€ -
GLORIA, Avezzano	€ 131.953	€ 5.359	€ 131.953	€ 131.953	€ 5.359	€ 131.953	€ 147.176	€ 131.953	€ 5.359	€ -
SAN GIUSEPPE (Fisioterapia), Vasto	€ 280.671	€ 9.322	€ 280.671	€ 280.671	€ 9.322	€ 280.671	€ 299.813	€ 280.671	€ 9.322	€ -
SAN FRANCESCO BASSISI onlus, Vasto	€ 157.924	€ 35.281	€ 157.924	€ 157.924	€ 35.281	€ 157.924	€ 167.434	€ 157.924	€ 35.281	€ -
SALUS srl L'Aquila	€ 245.949	€ -	€ 245.949	€ 245.949	€ -	€ 245.949	€ 289.708	€ 245.949	€ -	€ -
VIVIO ANNA MARIA, L'Aquila	€ 109.853	€ 795	€ 109.853	€ 109.853	€ 795	€ 109.853	€ 123.584	€ 109.853	€ 795	€ -
BLEU del Dr. Ferragalli Antonio srl (Terapia Fisioc), Pescara.	€ 103.961	€ 472	€ 103.961	€ 103.961	€ 472	€ 103.961	€ 106.906	€ 103.961	€ 472	€ -
COLAROSSO Roberto & C. sas, Pescara	€ 148.383	€ 5.359	€ 148.383	€ 148.383	€ 5.359	€ 148.383	€ 139.085	€ 148.383	€ 5.359	€ -
COPAN sas, Montesilvano	€ 306.633	€ 2.334	€ 306.633	€ 306.633	€ 2.334	€ 306.633	€ 341.725	€ 306.633	€ 2.334	€ -
FISOTER Sas, Montesilvano	€ 332.230	€ 17.271	€ 332.230	€ 332.230	€ 17.271	€ 332.230	€ 308.611	€ 306.611	€ 17.271	€ -
Dr. sas MASCI & C. sas, Pescara	€ 570.548	€ 282.190	€ 570.548	€ 570.548	€ 282.190	€ 570.548	€ 764.623	€ 570.548	€ 282.190	€ -
Dr. sas VIOLA MARIA & C. sas, Pescara	€ 282.190	€ 221	€ 282.190	€ 282.190	€ 221	€ 282.190	€ 280.574	€ 250.574	€ 221	€ -
CON ORIONE, Pescara	€ 1.399	€ -	€ 1.399	€ 1.399	€ -	€ 1.399	€ 179.220	€ 173.388	€ -	€ -
RADIOSANITI (Terapia), Roscio degli Abruzzi	€ 160.530	€ -	€ 160.530	€ 160.530	€ -	€ 160.530	€ 173.402	€ 160.530	€ -	€ -
MEDICAL MARSICANO, Capistrano	€ 178.327	€ -	€ 178.327	€ 178.327	€ -	€ 178.327	€ 179.016	€ 178.427	€ -	€ -
VILLA ROMINA DAN CERICOLA, Carlo, Paolietta	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 90.348	€ -	€ -	€ -
METHOD - PAVINA & C. sas, Pescara	€ 255.525	€ 488	€ 255.525	€ 255.525	€ 488	€ 255.525	€ 238.545	€ 238.545	€ 488	€ -
CERLIS - Aquilano - Centro Fisiopatologico	€ 299.678	€ 65.877	€ 299.678	€ 299.678	€ 65.877	€ 299.678	€ 340.137	€ 299.678	€ 65.877	€ -
CENTRO SANTA LUCIA srl, Orsicciano	€ 1.390.223	€ 66.930	€ 1.390.223	€ 1.390.223	€ 66.930	€ 1.390.223	€ 1.566.010	€ 1.390.223	€ 66.930	€ -
Casa di Cura Privata PIERANGELI srl	€ 3.384.280	€ 22.472	€ 3.384.280	€ 3.384.280	€ 22.472	€ 3.384.280	€ 3.112.020	€ 3.112.020	€ 22.472	€ -
Casa di Cura Privata VILLA SERENA srl	€ 1.742.089	€ 82.237	€ 1.742.089	€ 1.742.089	€ 82.237	€ 1.742.089	€ 1.244.808	€ 1.422.089	€ 82.237	€ -
Casa di Cura Privata SPATOCORO	€ 1.471.030	€ 21.188	€ 1.471.030	€ 1.471.030	€ 21.188	€ 1.471.030	€ 1.348.542	€ 1.348.542	€ 21.188	€ -
Casa di Cura Privata DI LORENZO	€ 871.177	€ 23.890	€ 871.177	€ 871.177	€ 23.890	€ 871.177	€ 900.611	€ 871.177	€ 23.890	€ -
Casa di Cura Privata SANTA LUCIA srl (SAN RAFFAELE)	€ 875.935	€ 232.671	€ 875.935	€ 875.935	€ 232.671	€ 875.935	€ 207.468	€ 197.365	€ 232.671	€ -
Casa di Cura Privata SANATRIX srl	€ 4.236.637	€ 139.497	€ 4.236.637	€ 4.236.637	€ 139.497	€ 4.236.637	€ 1.097.340	€ 875.935	€ 139.497	€ -
Casa di Cura Privata VILLA PINI P'ABRUZZO srl	€ 533.008	€ 62.920	€ 533.008	€ 533.008	€ 62.920	€ 533.008	€ 4.919.292	€ 4.236.637	€ 62.920	€ -
Casa di Cura Privata SANITA MARIA srl	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 745.130	€ 533.008	€ -	€ -
TOTALI	€ 27.595.857	€ 1.015.435	€ 27.595.857	€ 27.595.857	€ 1.015.435	€ 27.595.857	€ 28.490.188	€ 25.463.141	€ 1.008.184	€ 152.007
Laboratori	€ 6.941.205	€ 169.533	€ 6.941.205	€ 6.941.205	€ 169.533	€ 6.941.205	€ 6.477.745	€ 6.941.205	€ 169.533	€ -
Radiologie	€ 2.434.048	€ 74.533	€ 2.434.048	€ 2.434.048	€ 74.533	€ 2.434.048	€ 2.492.476	€ 2.434.048	€ 74.533	€ -
Fisioterapia	€ 4.172.756	€ 73.586	€ 4.172.756	€ 4.172.756	€ 73.586	€ 4.172.756	€ 4.407.798	€ 3.946.653	€ 74.586	€ -
Casa di Cura	€ 14.047.647	€ 697.783	€ 14.047.647	€ 14.047.647	€ 697.783	€ 14.047.647	€ 15.112.469	€ 13.706.898	€ 697.783	€ -




Tabella 3: Valori di fatturato massimo riconoscibile (laboratori)

STRUTTURA	VALORI RICONOSCIBILI			VALORI MASSIMI			SCOSTAMENTI DA RICONOSCIBILE		
	REGIONALE	EXTRA - REGIONALE	REGIONALE	REGIONALE	EXTRA - REGIONALE	REGIONALE	REGIONALE	EXTRA - REGIONALE	REGIONALE
ALFA snc, Pescara	€ 98.774	€ 437	€ 37.843	€ 417	€ 931	€ -	€ -	€ -	€ -
ALHERA sas, Pescara	€ 85.775	€ 1.807	€ 81.568	€ 1.807	€ 2.007	€ 1.482	€ 2.007	€ 5.518	€ -
ALTO SANGRO DI COZZO & C. sas, Via S. Maria	€ 253.930	€ 7.094	€ 248.312	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ANSA MEDICA sas, Pescara	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ANSA MEDICA sas, Capalbio	€ 120.022	€ -	€ 117.208	€ -	€ 2.894	€ -	€ -	€ -	€ -
BELLUZZI del Dr. L. Di Muzia e C. snc, Chieti	€ 28.073	€ -	€ 27.959	€ 31.692	€ 31.692	€ -	€ -	€ -	€ -
BIOCONTROL snc, Pescasseroli	€ 282.925	€ 31.692	€ 265.950	€ 31.692	€ 7.055	€ -	€ -	€ -	€ -
BIOCONTROL snc, Pescara	€ 185.203	€ 21.219	€ 167.331	€ 21.219	€ 4.377	€ -	€ -	€ -	€ -
BIOLOGICHE snc, Fara Filiorum Petri	€ 43.202	€ 235	€ 42.459	€ 235	€ 1.037	€ -	€ -	€ -	€ -
BIORETTONI sas, L'Aquila	€ 120.757	€ 1.839	€ 120.694	€ 1.839	€ 2.488	€ -	€ -	€ -	€ -
BIORETTONI sas, Pescara	€ 61.295	€ 197	€ 58.074	€ 197	€ 3.102	€ -	€ -	€ -	€ -
BIORETTONI sas, Pescara	€ 44.804	€ -	€ 43.533	€ -	€ 1.271	€ -	€ -	€ -	€ -
CARRISSE, Sulmona	€ 85.804	€ -	€ 84.721	€ -	€ 2.083	€ -	€ -	€ -	€ -
CENTRO MEDICO di E.E. Carvone e C. snc, Chieti	€ 105.337	€ -	€ 103.795	€ -	€ 1.542	€ -	€ -	€ -	€ -
CLINIC snc, Pescara	€ 165.265	€ 3.035	€ 162.170	€ 3.035	€ 4.859	€ -	€ -	€ -	€ -
CLINIC snc, Pescara	€ 62.840	€ -	€ 61.341	€ -	€ 1.509	€ -	€ -	€ -	€ -
COSE snc, Francavilla al Mare	€ 99.307	€ 266	€ 98.323	€ 266	€ 2.895	€ -	€ -	€ -	€ -
DOVIM sas, Montebelluno	€ 126.250	€ 42.072	€ 123.278	€ 42.072	€ 3.032	€ -	€ -	€ -	€ -
DOVIM sas, Montebelluno	€ 64.746	€ 358	€ 41.062	€ 358	€ 1.017	€ -	€ -	€ -	€ -
DR. DANTE SALVATORI snc, Avezzano	€ 98.155	€ 178	€ 92.125	€ 178	€ 1.935	€ -	€ -	€ -	€ -
DR. NICOLA DI PERRA, Chieti	€ 81.855	€ -	€ 79.853	€ -	€ 2.002	€ -	€ -	€ -	€ -
DR. NICOLA DI PERRA, Pescara	€ 65.201	€ -	€ 63.635	€ -	€ 1.566	€ -	€ -	€ -	€ -
ELEODORA RUILO soc. snc, Pescara	€ 99.053	€ -	€ 97.280	€ -	€ 2.093	€ -	€ -	€ -	€ -
FANOI sas, Lanciano	€ 138.472	€ 608	€ 135.146	€ 608	€ 3.323	€ -	€ -	€ -	€ -
FLEMING snc, L'Aquila	€ 53.025	€ -	€ 51.752	€ -	€ 1.273	€ -	€ -	€ -	€ -
FLEMING snc, Montebelluno	€ 185.723	€ 238	€ 183.263	€ 238	€ 4.763	€ -	€ -	€ -	€ -
FLEMING S. Giovanni Teulino	€ 8.743	€ -	€ 8.395	€ -	€ 348	€ -	€ -	€ -	€ -
FRENTANO snc, Lanciano	€ 104.743	€ 1.142	€ 102.217	€ 1.142	€ 1.284	€ -	€ -	€ -	€ -
FRONTINO DR. ALESSANDRO & C. sas, Ortona	€ 100.954	€ 582	€ 97.954	€ 582	€ 2.915	€ -	€ -	€ -	€ -
FRONTINO DR. ALESSANDRO & C. sas, Ortona	€ 189.679	€ 7.405	€ 181.855	€ 7.405	€ 4.723	€ -	€ -	€ -	€ -
HISTORILUM snc, Vasto	€ 189.072	€ 18.030	€ 164.273	€ 18.030	€ 4.233	€ -	€ -	€ -	€ -
IGEA snc, Pescara	€ 57.615	€ -	€ 55.134	€ -	€ 2.481	€ -	€ -	€ -	€ -
IGEA snc, Pescara	€ 22.819	€ 107	€ 22.521	€ 107	€ 2.388	€ -	€ -	€ -	€ -
IGEA snc, Pescara	€ 123.653	€ -	€ 120.724	€ -	€ 2.929	€ -	€ -	€ -	€ -
IGEA snc, Pescara	€ 200.319	€ 208	€ 195.508	€ 208	€ 4.811	€ -	€ -	€ -	€ -
IGEA snc, Sulmona	€ 175.672	€ 12.795	€ 171.453	€ 12.795	€ 4.216	€ -	€ -	€ -	€ -
ITALIA snc, Sulmona	€ 247.895	€ 1.519	€ 242.028	€ 1.519	€ 5.995	€ -	€ -	€ -	€ -
LABORATORIO S. ANTONIO snc, Pescara	€ 75.887	€ 1.048	€ 74.059	€ 1.048	€ 1.747	€ -	€ -	€ -	€ -
LABORATORIO S. ANTONIO snc, Pescara	€ 41.533	€ 747	€ 39.810	€ 747	€ 1.883	€ -	€ -	€ -	€ -
MARCHEGGIARI snc, Pescara	€ 72.815	€ 1.142	€ 71.085	€ 1.142	€ 1.749	€ -	€ -	€ -	€ -
MARCO DI TORO & C. sas, Pescara	€ 62.095	€ 1.585	€ 61.483	€ 1.585	€ 1.569	€ -	€ -	€ -	€ -
MATER DOMINI - Dall'Aceto, Chieti	€ 240.044	€ 37.717	€ 204.279	€ 37.717	€ 5.755	€ -	€ -	€ -	€ -
PIETROBONDI snc, Pescara	€ 92.534	€ 1.253	€ 90.312	€ 1.253	€ 2.222	€ -	€ -	€ -	€ -
PIRELLA di MONTIARI & C. snc, Vasto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PIRELLA di MONTIARI & C. snc, Vasto	€ 82.534	€ 1.253	€ 80.312	€ 1.253	€ 2.222	€ -	€ -	€ -	€ -
S. ANNA di MARCUCCI RAFFELLA & C., Fara	€ 184.285	€ -	€ 182.418	€ -	€ 1.867	€ -	€ -	€ -	€ -
S. ANTONIO snc, Pescara	€ 154.226	€ 380	€ 154.226	€ 380	€ 3.612	€ -	€ -	€ -	€ -
S. CAMILLO sas, Spoltore	€ 31.668	€ 523	€ 30.809	€ 523	€ 759	€ -	€ -	€ -	€ -
CHIANURA sas, Pescara	€ 35.841	€ 220	€ 34.785	€ 220	€ 656	€ -	€ -	€ -	€ -
SALUS snc, Pescara	€ 1.207	€ -	€ 1.178	€ -	€ 29	€ -	€ -	€ -	€ -
SANT'ALUCIA snc, Montebelluno	€ 632.791	€ -	€ 61.954	€ -	€ 1.753	€ -	€ -	€ -	€ -
SO.PRE.MA. snc, Montebelluno	€ 31.597	€ -	€ 30.248	€ -	€ 1.349	€ -	€ -	€ -	€ -
VAL VIBRATA sas, S. Egidio alla Vibrata	€ 102.114	€ 9.265	€ 177.741	€ 9.265	€ 6.928	€ -	€ -	€ -	€ -
Laboratori	€ 6.667.106	€ 162.202	€ 6.531.010	€ 162.202	€ 136.096	€ -	€ -	€ -	€ -



Tabella 4: Valori di fatturato massimo riconoscibile (altre branche)

STRUTTURA	VALORI RICONOSCIBILI			VALORI MASSIMI			SCOSTAMENTI DA RICONOSCIBILE		
	REGIONALE	EXTRA - REGIONALE	REGIONALE	REGIONALE	EXTRA - REGIONALE	REGIONALE	REGIONALE	EXTRA - REGIONALE	REGIONALE
AR snc, Montesilvano	€ 81.242	€ 387	€ 79.291	€ 387	€ 1.951	€ 1.951	€ -	€ -	€ -
REGINA MARGHERITA di LAURITTI Dr. GIOVANNI sas, PE	€ 141.016	€ 1.224	€ 137.629	€ 1.224	€ 3.386	€ 3.386	€ -	€ -	€ -
BLEU del Dr. Ferragalli Antonio srl (Radiologia), Pescara	€ 203.348	€ 2.242	€ 186.466	€ 2.242	€ 4.883	€ 4.883	€ -	€ -	€ -
RADIOSANIT (Radiologia), Roseto degli Abruzzi	€ 69.543	€ 797	€ 67.873	€ 797	€ 1.670	€ 1.670	€ -	€ -	€ -
G. COLALE' e C., L'Aquila	€ 1.347.200	€ 42.645	€ 1.314.847	€ 42.645	€ 32.353	€ 32.353	€ -	€ -	€ -
SAN GIUSEPPE (Radiologia), Vasto	€ 186.834	€ 25.402	€ 182.347	€ 25.402	€ 4.487	€ 4.487	€ -	€ -	€ -
FARINA del Dr. FARINA FRANCO & C. sas, Pescara	€ 246.308	€ 1.635	€ 255.913	€ 1.635	€ 6.395	€ 6.395	€ -	€ -	€ -
Dr. TORINTO SCHUBA srl (Compresa FR1), Sulmona	€ 81.914	€ -	€ 79.947	€ -	€ 1.957	€ 1.957	€ -	€ -	€ -
GLORIA, Avezzano	€ 131.583	€ 2.023	€ 128.403	€ 2.023	€ 3.159	€ 3.159	€ -	€ -	€ -
SAN GIUSEPPE (Fisioterapia), Vasto	€ 280.677	€ 9.322	€ 273.931	€ 9.322	€ 6.740	€ 6.740	€ -	€ -	€ -
SAN FRANCESCO d'ASSISI onlus, Vasto	€ 157.424	€ 35.291	€ 155.643	€ 35.291	€ 3.781	€ 3.781	€ -	€ -	€ -
SALUS srl L'Aquila	€ 245.949	€ -	€ 240.043	€ -	€ 5.906	€ 5.906	€ -	€ -	€ -
VIVIO ANNA MARIA, L'Aquila	€ 109.853	€ -	€ 107.215	€ -	€ 2.638	€ 2.638	€ -	€ -	€ -
BLEU del Dr. Ferragalli Antonio srl (Terapia Fisica), Pesca.	€ 170.797	€ 795	€ 166.695	€ 795	€ 4.702	€ 4.702	€ -	€ -	€ -
COLAROSSO Roberto & C. sas, Pescara	€ 103.951	€ 472	€ 101.465	€ 472	€ 2.497	€ 2.497	€ -	€ -	€ -
COPANI sas, Montesilvano	€ 139.095	€ 5.359	€ 135.745	€ 5.359	€ 8.207	€ 8.207	€ -	€ -	€ -
FISOTER sas, Montesilvano	€ 341.725	€ 2.334	€ 307.200	€ 2.334	€ 7.411	€ 7.411	€ -	€ -	€ -
DR.ESA MASCI & C. sas, Pescara	€ 308.611	€ 17.271	€ 565.947	€ 17.271	€ 13.702	€ 13.702	€ -	€ -	€ -
STATIC srl (Compresa Radiologia), Pescara	€ 570.548	€ -	€ 244.856	€ -	€ 6.018	€ 6.018	€ -	€ -	€ -
DRESSA VOZZA MARIA & C. sas, Pescara	€ 173.398	€ 221	€ 169.239	€ 221	€ 4.164	€ 4.164	€ -	€ -	€ -
DON ORTONE, Pescara	€ 1.399	€ -	€ -	€ -	€ 34	€ 34	€ -	€ -	€ -
RADIOSANIT (Terapia), Roseto degli Abruzzi	€ 160.530	€ -	€ 156.675	€ -	€ 3.855	€ 3.855	€ -	€ -	€ -
MEDICAL MARCIANO, Capistrano	€ 178.427	€ -	€ 174.143	€ -	€ 4.285	€ 4.285	€ -	€ -	€ -
VILLA ROMINA Dott. CERCOLA Carlo, Paglieta	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MEFLER, I. FARINA & C. sas, Pescara	€ 239.545	€ -	€ 233.792	€ -	€ 5.753	€ 5.753	€ -	€ -	€ -
CENFIS, Aquilano - Centro Fisiokinesiterapico	€ 289.678	€ 498	€ 292.481	€ 498	€ 7.197	€ 7.197	€ -	€ -	€ -
CENTRO SANTA LUCIA srl, Orucchio	€ 1.390.223	€ 65.877	€ 1.355.977	€ 65.877	€ 33.366	€ 33.366	€ -	€ -	€ -
Casa di Cura Privata PIERRANGELI srl	€ -	€ 68.930	€ 3.037.285	€ 68.930	€ 74.735	€ 74.735	€ -	€ -	€ -
Casa di Cura Privata VILLA SERENA srl	€ 3.112.020	€ 22.472	€ 1.114.662	€ 22.472	€ 27.427	€ 27.427	€ -	€ -	€ -
Casa di Cura Privata SPATOCCO	€ 1.142.089	€ 82.237	€ 1.316.757	€ 82.237	€ 32.385	€ 32.385	€ -	€ -	€ -
Casa di Cura Privata LORENZO	€ 871.177	€ 21.198	€ 850.256	€ 21.198	€ 20.921	€ 20.921	€ -	€ -	€ -
Casa di Cura Privata L'IMMACOLATA	€ 197.395	€ 2.380	€ 192.625	€ 2.380	€ 4.740	€ 4.740	€ -	€ -	€ -
Casa di Cura Privata SANTA LUCIA srl (SAN RAFFAELE)	€ 875.836	€ 232.671	€ 854.803	€ 232.671	€ 21.033	€ 21.033	€ -	€ -	€ -
Casa di Cura Privata SANA TRIX srl	€ 4.236.637	€ 139.497	€ 4.134.894	€ 139.497	€ 101.743	€ 101.743	€ -	€ -	€ -
Casa di Cura Privata VILLA PINI d'ABRUZZO srl	€ 533.008	€ 62.520	€ 520.208	€ 62.520	€ 12.800	€ 12.800	€ -	€ -	€ -
Casa di Cura Privata SANTA MARIA srl	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI	€ 25.615.748	€ 1.008.184	€ 25.000.000	€ 1.008.184	€ 615.148	€ 615.148	€ -	€ -	€ -
LABORATORI	€ 5.667.106	€ 162.282	€ 5.537.010	€ 162.282	€ 136.096	€ 136.096	€ -	€ -	€ -
Radiologie	€ 2.295.432	€ 74.533	€ 2.240.365	€ 74.533	€ 55.126	€ 55.126	€ -	€ -	€ -
Fisiokinesiterapia	€ 3.845.663	€ 73.586	€ 3.650.998	€ 73.586	€ 94.755	€ 94.755	€ -	€ -	€ -
Casa di Cura	€ 13.706.896	€ 697.783	€ 13.377.727	€ 697.783	€ 329.171	€ 329.171	€ -	€ -	€ -



**DEFINIZIONE DEI VALORI MASSIMI DI FATTURATO
RICONOSCIBILE PER STRUTTURA PRIVATA
ESERCIZIO 2008 - RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA EX
ARTICOLO 26**



Il presente documento è stato predisposto, in base alle indicazioni fornite dal Commissario ad acta, allo scopo di stabilire, per l'esercizio 2008, i valori massimi di fatturato riconoscibile alle strutture private in riferimento all'acquisto di prestazioni di riabilitazione extraospedaliera ex articolo 26.

Tale esigenza nasce in considerazione delle sentenze del TAR che hanno annullato la DRG nr. 49, del 28 gennaio 2008, recante "Definizione del tetto massimo di spesa per l'anno 2008 con attribuzione provvisoria per ciascun erogatore privato accreditato in materia di prestazioni riabilitative ex articolo 26 della Legge 833/78".

Al fine di addivvenire ad una soluzione transattiva, si ricorda che il Commissario ad acta, ha effettuato alcuni incontri con le parti interessate senza, peraltro, addivvenire ad una soluzione condivisa.

Allo stato, essendo del tutto trascorso l'esercizio 2008 e non essendo possibile sviluppare ipotesi di tetti massimi di spesa in ottica di programmazione, è necessario ritenere che l'attività svolta dalle strutture private interessate sia assunto quale dato di fatto non modificabile e che, pertanto, qualunque soluzione debba prendere in considerazione i dati di fatturato relativi all'attività effettivamente svolta dalle stesse strutture.

Tale presa d'atto, tuttavia, non può non considerare che:

- le strutture che hanno ritenuto di produrre prestazioni in difformità dai tetti di spesa provvisori fissati con DGR 49/08, successivamente annullata dal TAR, hanno svolto la loro attività in *prorogatio* degli accordi contrattuali precedenti i cui effetti hanno evidentemente valore anche in relazione ai tetti massimi di spesa stabiliti che, nel caso di specie, si riferiscono all'esercizio 2007;
- in considerazione delle motivazioni di alcune delle sentenze del TAR che hanno annullato la DGR 49/08, i tetti di spesa 2007 delle strutture ubicate in zone carenti deve essere rivisto, in aumento, in coerenza con quanto stabilito dalle stesse sentenze;
- i valori massimi di fatturato riconoscibile, così come successivamente presentati nelle tabelle, non generano il diritto delle strutture private alla liquidazione di quanto previsto, al di là dell'eventuale erogazione di acconti, se non a seguito delle necessarie verifiche delle commissioni ispettive.

Tanto premesso, si osserva che i valori massimi di fatturato riconoscibile sono stati determinati in base a quanto comunicato da FIRA SpA.

In sintesi, il tetto di spesa 2007, corretto in virtù di quanto stabilito dalle sentenze del TAR, è stato rideterminato in complessivi € 96.406.731 contro i precedenti € 94.951.731. La somma dei valori fatturati dalle strutture private, per l'attività svolta nell'esercizio 2008, risulta complessivamente pari a € 78.931.637 e che, in virtù dell'applicazione dei tetti di spesa 2007 corretti, tale valore è stato rideterminato in € 78.500.070.



In considerazione del carattere prescrittivo del tetto massimo di spesa regionale fissato dal Piano di Risanamento, pari a € 76.000.000, e del conseguente rischio di dover ricorrere a forme di copertura del debito attraverso l'incremento delle aliquote fiscali a carico dei cittadini residenti in Regione Abruzzo, si è ritenuto di riproporzionare i valori ottenuti in coerenza con detto vincolo fissato dal Piano di Risanamento.

L'operazione di riproporzionamento, sempre in attuazione di quanto stabilito dalle sentenze del TAR, non è stata effettuata sulle strutture operanti nelle aree carenti.

Complessivamente, le operazioni di abbattimento dei fatturati ai tetti di spesa 2007 corretti e di riproporzionamento al tetto massimo di spesa regionale, hanno comportato un abbattimento medio dei valori di fatturato originali pari al 3,7%.



Fatturati massimi riconoscibili

Denominazione	Tetto di Spesa 2007	Tetti di Spesa 2007 corretti (TAR)	Fatturato 2008	Abbattimento al tetto 2007 corretto	Strutture Salvaguardate	Riproportzionamento su altre strutture	Fatturato massimo riconoscibile	% scostamento su fatturato	Scostamento in assoluto su fatturato
AHFFAS	€ 3.264.000	€ 3.264.000	€ 2.392.889	€ 2.392.889		€ 2.314.589	€ 2.314.589	-3,9%	€ 78.300
FONDAZIONE PADRE A. MILENO	€ 7.389.928	€ 7.389.928	€ 5.476.566	€ 5.476.566		€ 5.295.395	€ 5.295.395	-3,3%	€ 179.171
TOSHVEST (SAN RAFFAELE)	€ 586.502	€ 586.502	€ 654.124	€ 586.502	€ 586.502		€ 586.502	-10,3%	€ 67.622
ISTITUTO DORI ORIONE	€ 5.747.722	€ 5.747.722	€ 4.733.982	€ 4.733.982		€ 4.579.076	€ 4.579.076	-3,9%	€ 154.905
FONDAZIONE PAPA PAOLO VI	€ 14.276.053	€ 14.276.053	€ 12.704.629	€ 12.704.629		€ 12.286.908	€ 12.286.908	-3,3%	€ 415.721
FONDAZIONE PICCOLA O. CHARITAS	€ 6.627.475	€ 6.627.475	€ 6.602.383	€ 6.602.383		€ 6.386.340	€ 6.386.340	-3,3%	€ 216.043
FONDAZIONE SANTA CATERINA	€ 4.039.426	€ 4.039.426	€ 3.092.146	€ 3.092.146		€ 2.990.965	€ 2.990.965	-3,3%	€ 101.181
MARISTELLA	€ 4.692.078	€ 4.692.078	€ 3.450.704	€ 3.450.704		€ 3.337.790	€ 3.337.790	-3,3%	€ 112.914
MONTEFERRANTE SRL	€ 1.428.000	€ 1.428.000	€ 1.133.827	€ 1.133.827		€ 1.095.725	€ 1.095.725	-3,3%	€ 37.107
CASA DI CURA NOVA SALUS	€ 1.700.856	€ 1.700.856	€ 1.533.256	€ 1.533.256		€ 1.483.085	€ 1.483.085	-3,3%	€ 50.171
RIABILITATIVA S. ROCCO SRL	€ 2.621.959	€ 2.621.959	€ 2.268.166	€ 2.268.166		€ 2.193.947	€ 2.193.947	-3,3%	€ 74.219
SAN STEF. A.R. SRL	€ 16.005.678	€ 16.005.678	€ 14.300.386	€ 14.300.386		€ 13.832.449	€ 13.832.449	-3,3%	€ 467.937
VILLA PINI D'ARRUZZO SRL	€ 16.782.174	€ 16.782.174	€ 11.597.405	€ 11.597.405		€ 11.217.915	€ 11.217.915	-3,3%	€ 379.460
VILLA SERENA (S. AGNESE-PINETO)	€ 6.120.000	€ 6.120.000	€ 6.483.945	€ 6.120.000		€ 5.919.741	€ 5.919.741	-8,7%	€ 564.204
WELNESS E C. S.A.S	€ 1.020.000	€ 1.020.000	€ 998.000	€ 998.000		€ 965.343	€ 965.343	-3,3%	€ 32.657
MEDICALSALUS	€ 200.000	€ 200.000	€ 403.790	€ 403.790	€ 403.790		€ 403.790	0,0%	€ -
MEDICAL MARSICANO	€ 200.000	€ 200.000	€ 409.390	€ 409.390	€ 409.390		€ 409.390	0,0%	€ -
SANEX S.r.l.	€ 160.000	€ 160.000	€ 291.145	€ 291.145	€ 291.145		€ 291.145	0,0%	€ -
APRESIS S.r.l.	€ 200.000	€ 200.000	€ 405.903	€ 405.903	€ 405.903		€ 405.903	0,0%	€ -
VILLA DOROTEA	€ 94.951.731	€ 94.406.731	€ 78.931.637	€ 78.500.070	€ 2.056.731	€ 73.903.269	€ 76.000.000	-3,7%	€ 2.931.637
Totale									



Regione Abruzzo

"Piano di risanamento del
sistema sanitario regionale"

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 18/09
DEL 26 MARZO 2009

ALLEGATO 2

**SCHEMA DI CONTRATTO PRESTAZIONI SANITARIE RIABILITATIVE EX ART. 26
DELLA LEGGE 833/78**

L'anno duemila e otto, il giorno ____ del mese ____ in _____, si conviene e stipula quanto segue

Tra

La Regione Abruzzo, CF _____ in persona del _____

*

Le Aziende Sanitarie Locali dell'Abruzzo come sotto indicate:

Azienda Sanitaria Locale ____ con sede in _____ Via _____ n. ____
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____
C.F. _____ P.I. _____;

Azienda Sanitaria Locale ____ con sede in _____ Via _____ n. ____
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____
C.F. _____ P.I. _____

Azienda Sanitaria Locale ____ con sede in _____ Via _____ n. ____
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____
C.F. _____ P.I. _____

Azienda Sanitaria Locale ____ con sede in _____ Via _____ n. ____
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____
C.F. _____ P.I. _____

Azienda Sanitaria Locale ____ con sede in _____ Via _____ n. ____
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____
C.F. _____ P.I. _____

Azienda Sanitaria Locale ____ con sede in _____ Via _____ n. ____
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____
C.F. _____ P.I. _____

e

il soggetto privato pre definitivamente accreditato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 32 del ____ (di seguito per brevità "Erogatore"), CF/P. IVA. _____, con sede in _____ alla via _____ in persona del suo legale rappresentante pro tempore il sig. _____, nato a _____ il _____, erogatore di prestazioni



sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge 833/78 erogate della rete territoriale privata per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

visto il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il riordino della disciplina sanitaria;

visto il D.Lgs. n. 229/99 nel quale si ribadisce l'obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato di prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione;

visto , in particolare, il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 1333 del 6 agosto 2008, nonché il d.l. n. 154 del 7 ottobre 2008;

vista La Deliberazione Commissariale n. _____ del _____ 2008, allegata al presente atto, con la quale è stato definito per l'anno 2008, per i pazienti regionali ed extra regionali, il tetto invalicabile di spesa a carico del sistema sanitario regionale, complessivamente e per singolo operatore, ed è stato altresì approvato lo schema di accordo negoziale per l'erogazione delle prestazioni riabilitative ex art. 26 della legge 833/78 della rete territoriale privata per conto e a carico del SSR;

convengono e stipulano quanto segue.

- a) Il Budget assegnato per l'anno 2008 all'Erogatore è quello di cui alla tabella in allegato A, alla Deliberazione Commissariale n. _____ del _____ per quanto riguarda le sole prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge 833/78 per pazienti regionali;
- b) L'Erogatore si obbliga ad erogare per conto del Servizio Sanitario, e la ASL regionale territorialmente competente specularmente a remunerare in favore dell'erogatore, le sole prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge 833/78 di cui all'elenco delle prestazioni erogabili allegato al presente contratto, che ne riporta la tipologia ed il numero, fermi i limiti dei volumi di attività e dei tetti di spesa indicati nel presente atto, negli allegati e nei provvedimenti quivi richiamati.
- c) Le prestazioni saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità concernenti i principi della buona e diligente pratica professionale, secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, che l'erogatore si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto ed adeguandosi anche alle indicazioni già fornite in materia dalla Commissione Ispettiva Permanente Regionale -Nucleo Operativo Centrale- con riferimento alle prestazioni sanitarie già rese nel corso del triennio contrattuale 2005-2007;
- d) Le prestazioni riabilitative di cui al presente contratto possono essere rese esclusivamente nell'ambito delle prestazioni accreditate all'interno del complesso in premessa;



- e) L'Erogatore si impegna ad assicurare le prestazioni fino a concorrenza del Budget (Tetto Massimo) assegnato di cui al citato allegato A;
- f) Eventuali prestazioni erogate oltre il tetto massimo (Budget) non sono e non potranno essere riconosciute con onere a carico del S.S.R.;
- g) L'Erogatore è tenuto all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l'anno fermo restando che le prestazioni erogate oltre il tetto massimo (Budget) non sono riconosciute con onere a carico del S.S.R.;
- h) Le prestazioni erogate precedentemente alla sottoscrizione del presente accordo sono riconosciute entro il limite del Budget assegnato (Tetto massimo);
- i) L'Erogatore non avrà in alcun caso diritto alla remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al limite annuale per esso fissato;
- j) L'Erogatore è tenuto al rispetto delle procedure di validazione, verifica, controllo esterno, flussi informativi, monitoraggio e fatturazione delle prestazioni sanitarie sulla base delle disposizioni attualmente vigenti;
- k) Il Budget (Tetto massimo) assegnato è stato determinato in applicazione dei criteri e dei valori fissati nella Deliberazione Commissariale richiamata in premessa e di quanto dalla stessa richiamato;
- l) Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, l'erogatore si impegna a notificare l'atto di cessione alla ASL che ha facoltà di esprimere l'accettazione entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923;
- m) Per le modalità di fatturazione, controllo e verifica, per quelle di monitoraggio a cura dell'organismo preposto e per le procedure ed i termini di pagamento si applicano e si confermano quelle in precedenza vigenti;
- n) Il presente accordo regola le prestazioni rese dal giorno 01.01.2008 ed ha la sua scadenza naturale il giorno 31.12.2008;
- o) Restano ferme le cause di risoluzione previste dalla vigente normazione;
- p) Il Foro competente a decidere le controversie relative o derivanti dal presente accordo è quello di L'Aquila.



Letto, confermato e sottoscritto in otto originali, conservato uno ciascuno dai sottoscrittori.

La Regione Abruzzo

Per le Aziende Sanitarie Locali di

Pescara _____

L'Aquila _____

Teramo _____

Chieti _____

Lanciano Vasto _____

Avezzano Sulmona _____

Per l'Erogatore _____

Il legale rappresentante (allega copia documento di riconoscimento)

Per espressa approvazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, della clausole di cui ai precedenti punti f), g), h), n), q)

Per la Regione Abruzzo

Per le Aziende Sanitarie Locali di

Pescara _____

L'Aquila _____

Teramo _____

Chieti _____

Lanciano Vasto _____

Avezzano Sulmona _____

Per l'Erogatore _____

_____, li _____ 2008



DELIBERAZIONE 26.03.2009, n. 19/09:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalla rete privata accreditata per l'anno 2008; Definizione del budget complessivo 2008 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITA' DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/09/2008)

Pescara, 26.03.2009, N. 19/09 del Registro delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2008 con cui è stato nominato il Dott. Gino Redigolo Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario per mezzo di specifici interventi prioritari;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e sue modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, siccome modificato e integrato, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-*quater*, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*;

Visto l'art. 6, comma 6, L. 724 del 1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe

predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accREDITAMENTO;

Visto l'art. 2, comma 8, L. 549 del 1995, che dispone che le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;

Visto l'art. 32, comma 8, L. 449 del 1997, che dispone che le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il comma 9 dello stesso art. 32 della L. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;

Visto l'art. 1, comma 796, L. 296/2006;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale del 28.02.2005, n. 204 recante: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate per il triennio 2005 - 2007 - Definizione del budget complessivo 2005 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato";

Dato atto che i contratti negoziali a suo tempo stipulati con le strutture provvisoriamente accreditate hanno avuto la loro scadenza naturale il 31.12.2007;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e la Regione Abruzzo per l'approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180 della Legge n. 311/2004;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 13.03.2007, n. 224: "Approvazione dell'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro di Individuazione degli Interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311" con la quale è stato approvato il citato accordo;

Visto il D.L. 7.10.2008, n. 154 recante: "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali";

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Considerato che la Regione Abruzzo nell'adottare le misure riguardanti l'attribuzione del budget per l'anno 2008 e la sottoscrizione degli accordi con gli erogatori è, pertanto, tenuta a rispettare il deficit programmato dal piano di rientro onde evitare in tal modo ulteriori interventi anche di carattere fiscale;

Considerato che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziaria";

Rilevato che le misure di cui sopra sono ri-

conosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che con sentenza n. 499/2003 ha stabilito che "la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica";

Considerato pertanto che il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa;

Considerato che la Giunta Regionale, per i suddetti motivi, ha approvato in data 28 gennaio 2008 la Deliberazione di Giunta Regionale numero 48 avente ad oggetto "D.G.R. n. 224/2007-Piano di risanamento del sistema sanitario regionale 2007/2009: Definizione del tetto massimo di spesa per l'anno 2008 con attribuzione provvisoria per ciascuno erogatore privato accreditato in materia di prestazioni in materia di specialistica ambulatoriale";

Rilevato che gli erogatori privati hanno impugnato la suddetta Deliberazione;

Preso atto che il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo ha accolto il ricorso presentato dagli erogatori privati e per l'effetto ha annullato la Deliberazione di Giunta regionale n. 48/08, che stabiliva la ripartizione provvisoria dei budget per singolo erogatore, in quanto "ove non soggiunga in tempi ragionevoli la determinazione definitiva, la determinazione provvisoria sarà solo elusiva del dettato normativo e di fatto si porrà quale stabile parametro di regolazione dei rapporti nelle more in corso";

Considerato:

- che si è giunti al mese di marzo del corrente anno, per cui occorre procedere con la mas-

sima urgenza alla definizione dei tetti di spesa per singolo erogatore relativamente all'anno 2008, tenendo anche conto che i singoli erogatori già hanno proceduto alla rispettiva produzione di attività sulla base della summenzionata Deliberazione n. 48/08 successivamente annullata;

- che, in data 25.02.2009, sono state sentite le Associazioni di categoria e singoli erogatori non associati al fine di definire i Budget per singolo erogatore per l'annualità 2008;
- che in tale sede il Commissario ad acta, nel tentativo di raggiungere un'intesa con gli erogatori privati, ha prospettato un accordo transattivo, riservandosi in caso contrario di provvedere alla determinazione dei tetti di spesa e della tipologia e numero delle prestazioni in relazione ai documenti ufficiali della Regione Abruzzo quale il Piano Sanitario Regionale 2008/2010 (L.R. n. 5/2008), il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, nonché in base alle conoscenze derivanti da studi ufficiali e documenti a livello nazionale e regionale e considerando altresì anche le indicazioni emerse nel corso delle trattative con gli interessati e di cui al verbale allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- preso atto che non si è arrivati ad un'intesa sottoscrivibile da parte di tutti i suddetti soggetti interessati;

Tenuto conto, in tale determinazione, dei criteri esplicitati nella relazione trasmessa dall'Agenzia Sanitaria Regionale con nota prot. n. 000371 del 11.02.09 (prot. di arrivo Direzione Sanità n. 4291 DG4 del 11.02.09), che si allega in copia al presente atto (all. 2) formandone parte integrante e sostanziale;

Considerato che i tetti massimi di spesa per l'anno 2008, così come indicato nell'allegato 2, sono stati determinati dall'Agenzia Sanitaria Regionale nel suddetto allegato;

Vista la L.R. 31.7.2007 n. 32 (*B.U.R.A.* 17

agosto 2007, n. 46.), recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, ed in particolare l'art. 8, commi 1 e 2, che impegnano la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, a definire l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dall'art. 8-quinques, del D.Lgs. n. 502/1992;

Dato atto che la Giunta Regionale, ai sensi della normativa sopra citata, ha approvato in data 23 giugno 2008 la deliberazione n. 570/P avente ad oggetto “Definizione dell'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi ai sensi dell'art. 8, L.R. 31.07.2007 n. 32” - resa esecutiva con parere della V^a Commissione Consiliare n. 134/P/08 del 24.09.2008 – così come modificata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 02/08 del 24.10.2008;

Considerato che la suddetta Deliberazione, in conformità alla normativa nazionale e regionale, ed in particolare all'art. 8 commi 1 e 2 della Legge Regionale 31.07.2007 n. 32 definisce le funzioni regionali e delle Aziende Sanitarie Locali nella materia di che trattasi, che qui si intendono integralmente trascritte;

Dato atto del parere espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

1. di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con le quali procedere alle negoziazioni sono quelle di cui al prospetto allegato 2;

2. di fissare il budget complessivo relativo alla spesa 2008 per i servizi di specialistica ambulatoriale privata in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, nella misura di € 25.000.000 (Euro venticinquemilioni/00) invalicabile, così come ripartito tra i singoli erogatori nell'allegato 2 di cui in premesse, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di fissare altresì per l'anno 2008 un budget nella misura di € 1.008.184 (Euro unmilioneottomilacentottantaquattro/00) per le prestazioni erogate a pazienti residenti in altre regioni del territorio nazionale, così come ripartito tra i singoli erogatori nell'allegato 2 di cui in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare, relativamente alle prestazioni rese a pazienti residenti nella Regione Abruzzo, il numero e la tipologia di prestazioni per ciascun erogatore, così come ripartito tra i singoli erogatori nell'allegato 2 di cui in premessa;
5. di stabilire il controllo e la verifica delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità attraverso le disposizioni attualmente vigenti, a cui si rimanda integralmente;
6. di dare atto che per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa ed ai provvedimenti a tutt'oggi vigenti, a cui si rimanda integralmente;
7. di approvare il modello di contratto negoziabile per le Prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle Strutture Private riportato in allegato (allegato 3), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. di stabilire che ciascun Direttore Generale / Legale Rappresentante delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all'adozione di tutti gli atti amministrativi che si rendessero necessari in relazione al contratto di cui all'Allegato 3 della presente deliberazione;
9. di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle ASL e sia pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr. Gino Redigolo

Seguono allegati



C/DA/DA4

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE SANITA' - PESCARA
- 2 MAR 2009
Pesiz: <i>603/C-DE</i> <i>4</i>

Alc. 1

Prot. n.517 del 26.02.2009

Pescara, li 26 /02 /2009

Oggetto: Verbale incontro del 25/02/2009

Alla riunione sono presenti il dott. Giuliano Lalli, il Dott. Giorgio Casati e i Rappresentanti delle Case di Cura Private e delle Strutture Private di Specialistica Ambulatoriale.

Il Dott. Casati illustra il contenuto del modello relativo alle proposte per la liquidazione del fatturato 2008 e per la definizione dei tetti del 2009.

Nel corso della riunione vengono evidenziate le sottotolate osservazioni chiarimenti e richieste.

- I rappresentanti sindacali delle strutture della specialistica ambulatoriale propongono che le proposte del 2008 e del 2009 vadano consegnate alle OO.SS le quali, dopo averle sottoposte ai propri iscritti, faranno le loro considerazioni.
- Alcuni titolari di laboratori ritengono che sono doppiamente penalizzati quelli che si sono attenuti ai tetti di spesa fissati dalla Delibera n 49/2008
- Sul modello 2009 le rappresentanze sindacali ritengono che per ogni ASL avrebbe dovuto essere previsto un tetto per branca.
- Il tariffario medio è riferito ad una tariffa (D.M. 1996) annullata dal Consiglio di Stato.
- I dati del settore pubblico non sono noti
- Le strutture non ancora sono pagate per le prestazioni del 2007 e 2008. Quando si prevede il pagamento?
- Il Rappresentante del laboratorio Colalè di Lanciano, chiede di poter tener presente il ruolo della struttura nel territorio regionale, sia per gli obiettivi di miglioramento del servizio, sia per l'accresciuta capacità di risposta ai bisogni (vedi sentenza TAR n 1145/2008) riconosciuta per altro dagli stessi organi regionali.
- Si propone un aggiornamento della riunione alla quale saranno convocate le rappresentanze Sindacali, la Direzione Regionale della sanità e le Aziende Sanitarie Locali.



Regione Abruzzo
 "Piano di risanamento del
 sistema sanitario regionale"
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 19/08
 DEL 26 MARZO 2009

ASR-ABRUZZO
 Commissario Straordinario
 Dott. Giuliano Lalli

col'A
A.R.

164
per...
ALL. 2

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

A.T.

Prot. n. 371

Pescara, li 11 /02 /2009

Al Commissario ad Acta
Dott. Gino Redigolo
Direzione Sanità
Via Conte di Ruvo, 74
65127 Pescara

ASR - ABRUZZO
11.02.09 000371
PESCARA PROT.



Alla Direzione Sanità Regione Abruzzo
Dott. Giampiero Di Cesare
Via Conte di Ruvo, 74
65127 P E S C A R A

Regione Abruzzo
"Piano di risanamento del
sistema sanitario regionale"
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
AUGURATO ALLA DELIBERAZIONE N. 19/08
DEL 26 MARZO 2009

e.p.c Assessore Regionale alla Sanità
Dott. Lanfranco Venturoni
Via Conte di Ruvo, 74
65127 P E S C A R A

Oggetto: Definizione dei valori massimi di fatturato riconoscibile per struttura privata
esercizio 2008 :

- Specialistica ambulatoriale
- Riabilitazione extraospedaliera ex articolo 26

In relazione alle intese intercorse nelle vie brevi, si trasmette l'unito documento
relativo alla definizione dei valori massimi di fatturato riconoscibile per struttura privata
esercizio 2008 per la specialistica ambulatoriale e per la Riabilitazione
extraospedaliera ex articolo 26.



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE SANITA' - PESCARA
11 FEB 2009
Posiz. 6291/16-9

ASR ABRUZZO
Commissario Straordinario
Dott. Giuliano Lalli





**DEFINIZIONE DEI VALORI MASSIMI DI FATTURATO
RICONOSCIBILE PER STRUTTURA PRIVATA
ESERCIZIO 2008 – SPECIALISTICA AMBULATORIALE**



Regione Abruzzo
 "Piano di risanamento del
 sistema sanitario regionale"
 UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 19/09
 DEL 26 MARZO 2009



ALLEGATO 3

SCHEMA DI CONTRATTO PRESTAZIONI SANITARIE
 DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

L'anno duemila e otto, il giorno ____ del mese ____ in _____, si conviene e stipula quanto segue

Tra

La Regione Abruzzo, CF _____ in persona del _____

*

Le Aziende Sanitarie Locali dell'Abruzzo come sotto indicate:

Azienda Sanitaria Locale ____ con sede in _____ Via _____ n. ____
 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____
 C.F. _____ P.I. _____;

Azienda Sanitaria Locale ____ con sede in _____ Via _____ n. ____
 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____
 C.F. _____ P.I. _____

Azienda Sanitaria Locale ____ con sede in _____ Via _____ n. ____
 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____
 C.F. _____ P.I. _____


Azienda Sanitaria Locale ____ con sede in _____ Via _____ n. ____
 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____
 C.F. _____ P.I. _____

Azienda Sanitaria Locale ____ con sede in _____ Via _____ n. ____
 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____
 C.F. _____ P.I. _____

Azienda Sanitaria Locale ____ con sede in _____ Via _____ n. ____
 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____
 C.F. _____ P.I. _____

e

il soggetto privato pre definitivamente accreditato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 32 del (di seguito per brevità "Erogatore"), CF/P. IVA. _____, con sede in





_____ alla via _____ in persona del suo legale rappresentante pro tempore il sig. _____, nato a _____ il _____, erogatore di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale erogate della rete territoriale privata per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale;



visto il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il riordino della disciplina sanitaria;


visto il D.Lgs. n. 229/99 nel quale si ribadisce l'obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato di prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione;

visto, in particolare, il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 1333 del 6 agosto 2008, nonché il d.l. n. 154 del 7 ottobre 2008;

vista La Deliberazione Commissariale n. _____ del _____ 2008, allegata al presente atto, con la quale è stato definito per l'anno 2008, per i pazienti regionali ed extra regionali, il tetto invalicabile di spesa a carico del sistema sanitario regionale, complessivamente e per singolo operatore, ed è stato altresì approvato lo schema di accordo negoziale per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale della rete territoriale privata per conto e a carico del SSR;


convengono e stipulano quanto segue.


- a) Il Budget assegnato per l'anno 2008 all'Erogatore è quello di cui alla tabella in allegato 1, n. _____, alla Deliberazione Commissariale n. _____ del _____ relativamente alle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, distinto per pazienti regionali ed extra regionali;
- b) L'Erogatore si obbliga a fornire per conto del Servizio Sanitario, e la ASL regionale territorialmente competente specularmente a remunerare in favore dell'erogatore, le sole prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale di cui all'elenco delle prestazioni erogabili indicate nell'allegato 2 della citata Deliberazione Commissariale, che ne riporta la tipologia ed il numero, fermi i limiti dei volumi di attività e dei tetti di spesa indicati nel presente atto, negli allegati e nei provvedimenti quivi richiamati.
- c) Le prestazioni saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità concernenti i principi della buona e diligente pratica professionale, secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, che l'erogatore si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto ed adeguandosi anche alle indicazioni già fornite in materia dalla Commissione Ispettiva Permanente Regionale -Nucleo Operativo Centrale- con riferimento alle prestazioni sanitarie già rese nel corso del triennio contrattuale 2005-2007;





- d) Le prestazioni di specialistica ambulatoriale cui al presente contratto possono essere rese esclusivamente nell'ambito delle prestazioni accreditate all'interno del complesso in premessa;
- e) L'Erogatore si impegna ad assicurare le prestazioni fino a concorrenza del Budget (Tetto Massimo) assegnato di cui al citato allegato 1, tabella n. _____;
- f) Eventuali prestazioni erogate oltre il tetto massimo (Budget) non sono e non potranno essere riconosciute con onere a carico del S.S.R.;
- g) L'Erogatore è tenuto all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l'anno fermo restando che le prestazioni erogate oltre il tetto massimo (Budget) non sono riconosciute con onere a carico del S.S.R.;
- h) Le prestazioni erogate precedentemente alla sottoscrizione del presente accordo sono riconosciute entro il limite del Budget assegnato (Tetto massimo);
- i) L'Erogatore non avrà in alcun caso diritto alla remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al limite annuale per esso fissato;
- j) L'Erogatore è tenuto al rispetto delle procedure di validazione, verifica, controllo esterno, flussi informativi, monitoraggio e fatturazione delle prestazioni sanitarie sulla base delle disposizioni attualmente vigenti;
- k) Il Budget (Tetto massimo) assegnato è stato determinato in applicazione dei criteri e dei valori fissati nella Deliberazione Commissariale menzionata in premessa e di quanto dalla stessa richiamato;
- l) Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, l'erogatore si impegna a notificare l'atto di cessione alla ASL che ha facoltà di esprimere l'accettazione entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923;
- m) Le prestazioni erogate nel corso dell'anno 2008 saranno fatturate sulla base delle tariffe di cui al NTR (Nomenclatore Tariffario Regionale) approvato con DGR n. 675 del 19 giugno 2006 e con la successiva DGR n. 1139 del 16.10.2006. Lo sconto previsto dall'art. 1 comma 796 punto o) della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) va calcolato sulle tariffe di cui al D.M. 22.07.1996. L'importo dei ticket riscossi dovranno essere evidenziati in fattura ed andrà defalcato dal lordo delle prestazioni fatturate;
- n) Per le modalità di controllo e verifica, per quelle di monitoraggio a cura dell'organismo preposto e per le procedure ed i termini di pagamento si applicano e si confermano quelle in precedenza vigenti;
- o) Il presente accordo regola le prestazioni rese dal giorno 01.01.2008 ed ha la sua scadenza naturale il giorno 31.12.2008;





- p) Restano ferme le cause di risoluzione previste dalla vigente normazione;
- q) Il Foro competente a decidere le controversie relative o derivanti dal presente accordo è quello di L'Aquila.



Letto, confermato e sottoscritto in otto originali, conservato uno ciascuno dai sottoscrittori.

La Regione Abruzzo

Per le Aziende Sanitarie Locali di

- Pescara _____
- L'Aquila _____
- Teramo _____
- Chieti _____
- Lanciano Vasto _____
- Avezzano Sulmona _____

Per l'Erogatore _____
Il legale rappresentante (allega copia documento di riconoscimento)

Per espressa approvazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, della clausole di cui ai precedenti punti f), g), h), n), q)

Per la Regione Abruzzo



Per le Aziende Sanitarie Locali di

- Pescara _____
- L'Aquila _____
- Teramo _____
- Chieti _____
- Lanciano Vasto _____
- Avezzano Sulmona _____

Per l'Erogatore _____

_____ di _____ 2008



DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 16.03.2009, n. 108:

Progetto Speciale Territoriale - Ambito "Alta valle Subequana e media valle dell'Aterno" - Artt. 6 e 6 bis della L.R. del 12.04.1983 n° 18 nel testo vigente e Art. 6 delle NTC del vigente Piano Paesistico Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Regionale n° 207 del 17/03/2008 è stata approvata la relazione programmatica e l'ambito di intervento del PST in oggetto;
- Che l'intento del PST è anche quello di regolamentare il rapporto attività produttive -cave/ambiente;
- Che la VAS del piano regolatore generale del Comune di S. Demetrio né Vestini prescriveva di verificare nel PST le seguenti operazioni:

...omissis...- valutare la percentuale di impegno del piano visuale considerati i principali punti di vista;

- *effettuare il controllo sull'effetto cumulativo dell'attività estrattiva attraverso la redazione di un cronoprogramma per evitare che l'espansione complessiva superi la percentuale di impegno del piano visuale fissata da un apposito regolamento*
- *controllare l'effetto cumulativo delle attività assentite sul rumore prodotto e sulla produzione di polveri.*

Il Progetto speciale territoriale dovrà inoltre verificare la congruità del piano di ripristi-

no ambientale con il contesto territoriale, considerando in particolare l'assetto idrogeologico e vegetazionali dell'area.

La regolamentazione dell'attività estrattiva affidata a questo strumento riguarderà sia interventi di progetto sia cave attive.

In quest'ultimo caso, in particolare, il Progetto speciale dovrà verificare la percentuale di impegno del campo visuale e, qualora sia superata la massima consentita, subordinando l'eventuale assenso ad ulteriori attività estrattive al ripristino di congrue porzioni di territorio scavato; inoltre, qualora le cave già assentite e non ancora attivate comportino il superamento dei limiti percentuali prefissati, l'inizio delle attività dovrà essere posticipato a ripristino effettuato.

Nel caso in cui il Progetto speciale territoriale non fosse attivato le indicazioni sopra riportate vanno

considerate dal comune prima di un eventuale rilascio di concessione...omissis..."

Considerato:

- Che il PRG, oggetto di propedeutica procedura di VAS, non è stato ancora approvato in via definitiva;
- Che l'elaborazione, l'adozione e l'approvazione finale del PST si è rilevata più lunga del previsto per l'emergere di nuove problematiche;
- Che non è opportuno sospendere tutte le attività estrattive esistenti, soprattutto se mirate ad un ripristino ambientale condiviso, ma limitando la "salvaguardia" alle istanze afferenti nuove autorizzazioni;

Viste

- La Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di S. Demetrio né Vestini n° 50 del 24/09/2008 che, nelle more di approvazione del PST, ammette la possibilità di proroga e/o ampliamento delle attività estrattive esi-

stenti e regolarmente autorizzate;

- La Deliberazione di Giunta del Comune di Poggio Picenze n° 67 del 27/11/2008, di contenuto analogo alla precedente;
- La nota n° 916 del 30/01/2009 del Comune di S. Demetrio né Vestini che conferma la coerenza tra le previsioni di PRG – VAS con quanto Deliberato nella Delibera n° 50 del 24/09/2008;

Visto:

L'Art. 57 della legge Regionale 12 aprile 1983 n° 18 e successive modifiche ed integrazioni

Constatato:

Che l'Art. 79, comma 12, delle norme tecniche di attuazione del PRG adottato dal Comune di S. Demetrio con D.C.C. n° 10 del 06/06/2007 e n° 12 del 14/05/2008 ammette, in via transitoria, la prosecuzione delle attività esistenti previa autorizzazione e ripristino integrale della superficie scavata con terreno agrario;

Ritenuto

- di poter condividere e fare proprie le argomentazioni dei Comuni di S. Demetrio e Poggio Picenze espresse rispettivamente con D.C.C. n° 67/2008 e 50/2008;
- di stabilire che, nelle more di perfezionamento del PST in oggetto, possano essere esaminati ed ammessi solo interventi su aree estrattive esistenti ed autorizzate che abbiano come finalità la riqualificazione ambientale e paesaggistica sia delle cave esistenti che dei territori contermini;
- di stabilire altresì che le autorizzazioni necessarie saranno subordinate alla verifica di compatibilità con le previsioni e prescrizioni adottate con la presente e verificate a cura dei Comuni interessati dalle richieste stesse;
- di dare mandato al Servizio Pianificazione Territoriale della Direzione Parchi, Territo-

rio, Ambiente, Energia per la pubblicazione sul *BURA* e contestuale notifica agli Enti interessati.

Dato atto, altresì, che il Dirigente del Servizio "Urbanistica e Pianificazione Territoriale" della Direzione "Parchi, Territorio, Ambiente, Energia" ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità nonché sulla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai sensi della L.R. 14.09.1999, n.°77 e s.m.i.;

Dato atto, Che il provvedimento di che trattasi riguarda l'avvio di un iter formativo di atto pianificatorio di tipo ordinario, la cui fase propedeutica interistituzionale è stata già definita e che è opportuno che la formalizzazione del programma avvenga per ragioni di economia amministrativa, non comportando oneri a carico del bilancio regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

- 1) di stabilire che, nelle more di perfezionamento del PST in oggetto, possano essere esaminati ed ammessi solo interventi su aree estrattive esistenti ed autorizzate che abbiano come finalità la riqualificazione ambientale e paesaggistica sia delle cave esistenti che dei territori contermini;
- 2) di stabilire altresì che le autorizzazioni necessarie saranno subordinate alla verifica di compatibilità con le previsioni e prescrizioni adottate con la presente e verificate a cura dei Comuni interessati dalle richieste stesse;
- 3) Di dare mandato al Servizio Pianificazione Territoriale della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia per la pubblicazione sul *BURA* e contestuale notifica agli Enti interessati.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 03.03.2009, n. 112:

II.PP.A.B. – Istituto “Ricovero di MendicITÀ - Casa di Riposo S. Rita” e Asilo d’Infanzia di Atri (TE) – Scadenza mandato Commissario straordinario - Ricostituzione Organo di Amministrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di:

- a) constatare che il mandato di Commissario straordinario delle II.PP.A.B. - Istituto “Ricovero di MendicITÀ - Casa di Riposo S. Rita” e “Asilo d’Infanzia” di Atri (TE), conferito alla Dott.ssa Ilaria Fini, con DPGR n. 001 del 07.01.08 per la durata di mesi sei, e prorogato per ulteriori mesi sei con DPGR n. 153 del 13.11.08 è scaduto in data 28.01.09;
- b) procedere, ai sensi della L.R. 97/99, alla ricostituzione del sopracitato Consiglio di Amministrazione, secondo la previsione del vigente statuto, in relazione alle designazioni formulate da ciascuno degli Enti statutariamente tenuti ad esprimere proprie rappresentanze, così come indicato in narrativa;
- c) dichiarare formalmente ricostituito, per il quadriennio 2009 - 2013, il Consiglio di Amministrazione delle II.PP.A.B. - Istituto “Ricovero di MendicITÀ - Casa di Riposo S. Rita” e “Asilo d’Infanzia” di Atri (TE), nella seguente composizione:
 - Dott. Giuseppe Corradetti - Presidente;
 - Sig. Giancarlo Verdecchia – componente;
 - Sig.ra Lucia Del Principio – componen-

te;

- Sig. Antonio Dell’Orletta – componente;
 - Sig.ra Sonia Muscianese Claudiani - componente
- d) dare atto che non sussiste alcun rapporto di dipendenza funzionale e patrimoniale delle II.PP.A.B. dalla Regione, né dai Comuni, né dalle Province, per cui le nomine dei componenti degli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. stesse, ancorché disposte dalla Giunta Regionale, ovvero dagli altri enti locali, secondo la previsione statutaria di ciascuna IPAB, non sono assoggettate alle disposizioni di cui alla L.R. 12 agosto 2005, n. 27;
 - e) porre obbligo al ricostituito Consiglio di Amministrazione di osservare le prescrizioni di seguito indicate:
 - dare attuazione alle disposizioni previste dal D.Lgs 29/1993, modificato dal D.lgs 165/2001, per quanto attiene alla distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di definizione degli obiettivi e dei programmi di verifica dei risultati, riservate agli organi di governo, e quelle attribuite ai dirigenti e/o ai segretari/direttori degli enti in materia di gestione tecnico-amministrativa della struttura;
 - procedere, nel corso della riunione di insediamento, alla verifica, per ciascun componente, della sussistenza dei requisiti di eleggibilità, compatibilità e non cointeressenza nello svolgimento del mandato dichiarati all’atto della designazione, giusta allegati richiamati in narrativa;
 - proporre la decadenza del membro che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, dandone tempestiva comunicazione alla Regione per i conseguenti adempimenti di competen-

za;

- accertare, per ciascun componente, cause e situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e cointeressenza, preesistenti o intervenute in epoca successiva alla nomina, con proposta di decadenza dalla carica del membro che non provvede a rimuovere le incompatibilità entro quindici giorni, a norma dell'art. 6 del Regolamento amministrativo di attuazione della L. 17/07/1890, n. 6972, dandone comunicazione alla Regione per i conseguenti adempimenti di competenza;
 - assoggettare a procedimento di decadenza le situazioni di incompatibilità determinate dalle nomine di consiglieri comunali e provinciali disposte dalle rispettive amministrazioni, non costituendo le nomine stesse espressione di rappresentanza istituzionale degli enti designanti in seno alla IPAB;
 - trasmettere al competente Servizio della Regione Abruzzo copia del verbale di insediamento;
- f) stabilire che, con la notifica del presente provvedimento, il Presidente, Dott. Giuseppe Corradetti, assume immediatamente tutte le sue funzioni, con contestuale automatica cessazione dell'incarico di Commissario straordinario, conferito alla Dott.ssa Ilaria Fini, con i sopraccitati provvedimenti, fermo restando l'obbligo degli adempimenti connessi con il passaggio delle consegne;
- g) incaricare il competente Servizio "Vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali – Promozione rapporti con soggetti e strutture" degli adempimenti per le notifiche del presente provvedimento agli interessati;
- h) disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 16.03.2009, n. 114:

Variatione di Bilancio ai sensi dell'articolo 25 della Legge Regionale del 25 marzo 2002 n. 3. sulla parte entrata UPB 02.02.004 - 23556 e sulla parte spesa UPB 12.01.001 - 81542 per gli interventi relativi a funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;

Visto l'articolo 81 della Costituzione;

Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), ed in particolare l'articolo 25 che autorizza la Giunta Regionale ad apportare modifiche al bilancio di previsione corrente con provvedimento amministrativo per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni;

Visto il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) che prevede l'invio del provvedimento alla I° Commissione di Bilancio del Consiglio regionale;

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210 e s.m.i. che prevede un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ;

Visto il D. lgs. 31 marzo 1998, 112 e s.m.i. recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali", ed in particolare l'art. 114 con il quale sono state conferite alle regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di

salute umana e sanità veterinaria;

Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 con il quale sono state individuate le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni per il conferimento alle stesse delle competenze in materia di salute umana e sanità veterinaria, in applicazione del disposto di cui al titolo IV, capo I del citato D. Lgs. 112/1998;

Dato atto che con nota protocollo n. 5270/8/386 del 20 febbraio 2009, allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto, il Servizio Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità ha rappresentato:

- che con D.P.C.M. 24 luglio 2003 sono state rideterminate le risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal D. lgs. 112/1998;
- che fino al 2007 – previa apposita rendicontazione annuale da parte delle Regioni – il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto a rimborsare alle stesse le somme inutilizzate per far fronte ai pagamenti dovuti;
- che nell'anno 2008 non è stata chiesta alle Regioni alcuna rendicontazione sulle spese effettuate per far fronte agli adempimenti di cui alla L. 210/92;
- che in mancanza di una ulteriore ricognizione degli oneri derivanti dall'applicazione della L. 210/92 e nelle more della determinazione dell'effettivo costo della funzione da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 comma 3 del citato D.P.C.M. 24 luglio 2003, il trasferimento Statale è stato disposto nell'anno 2008 sulla scorta degli oneri rendicontati per l'anno 2006, fatti salvi eventuali e successivi conguagli che deriveranno in sede di determinazione della misura dell'effettivo costo funzione e della relativa decorrenza;

- che il predetto trasferimento in conto anno 2008 è stato disposto con decreto n. 139783 del 25 novembre 2008 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che è necessario procedere ad una variazione di bilancio per iscrivere nel bilancio corrente le somme relative ad Assegnazioni dello Stato per le funzioni e i compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, con riferimento esclusivo alla quota di spesa trasferita dallo Stato;

Considerato:

- che nel bilancio di previsione relativo all'anno 2009 non è stata iscritta alcuna somma sul capitolo di entrata 23556 U.P.B. 02.02.004 denominato: "Assegnazione dello Stato per le funzioni e i compiti di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati", né sul correlato capitolo di spesa 81542 U.P.B. 12.01.001 denominato: "Funzione e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati";
- che l'esercizio delle competenze relative agli indennizzi di cui alla legge 210/92 comporta per le Regioni spese obbligatorie e non procrastinabili, costituite da indennità periodiche erogate a favore degli aventi diritto;
- che rispetto alla somma richiesta da iscrivere in bilancio per complessivi € 5.500.000,00, l'importo di €4.900.000,00 è relativo al presunto trasferimento dello Stato per funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbli-

gatorie, trasfusioni ed emoderivati, e può essere iscritto in bilancio con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 ;

- che la restante parte pari a € 600.000,00 deve essere finanziata con risorse regionali , la cui iscrizione nel bilancio corrente è possibile solo mediante variazioni di bilancio da apportare con legge regionale, previa individuazione delle risorse per la relativa copertura finanziaria;
- che, al momento, non è stato ancora approvato il Programma Operativo per l'esercizio finanziario 2009 e che, considerata la funzione di riferimento, la gestione dei capitoli di entrata e di spesa di cui alla variazione da approvare possono essere assegnati alla Direzione Sanità.

Ritenuto:

- di poter procedere alla iscrizione in bilancio del solo trasferimento dello Stato pari a € 4.900.000,00 sopra descritto e alle variazioni del capitolo di entrata UPB 02.02.004 - 23556 e del correlato capitolo di spesa UPB 12.01.001 - 81542, come da prospetto allegato alla presente deliberazione (Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di consentire l'assunzione dell'impegni di spesa solo previo accertamento delle relative entrate;
- di poter affidare le procedure inerenti l'accertamento e la erogazione delle somme di cui trattasi al Direzione Sanità in accordo con la Direzione Programmazione, Risorse Umane, finanziarie e Strumentali;

Dato atto che il Direttore della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali e il Direttore della Sanità hanno espresso parere favorevole in ordine alla regola-

rità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

Udito il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

A voti unanimi resi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare l'iscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, il trasferimento dello Stato per funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, pari a €4.900.000,00 sul capitolo di entrata UPB 02.02.004 - 23556 e sul correlato capitolo di spesa UPB 12.01.001 - 81542, come da variazione di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ;
2. di consentire l'assunzione dell'impegni di spesa solo previo accertamento delle relative entrate;
3. di affidare, sulla base dell'approvazione del Programma Operativo per l'esercizio finanziario 2009, le procedure inerenti l'accertamento e la erogazione delle somme alla Direzione Sanità;
4. di inviare la presente deliberazione al Servizio *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*, pubblicità ed accesso, per la relativa pubblicazione;
5. di incaricare il Servizio Bilancio della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali di trasmettere il presente provvedimento alla I° Commissione Consiliare, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 .

Segue allegato




Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2009

Pagina 1 di 1

N° Alto	Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Esecutività	Proposta	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
									IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
E	02.02.004	23556	1	DG.00.00				ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LE FUNZIONI E I COMPITI IN MATERIA DI INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE A CAUSA DI VACCINAZIONI	4.900.000,00		4.900.000,00	
S	12.01.001	81542	1	DG.00.00				FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA DI INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI ED EMODERIVATI	4.900.000,00		4.900.000,00	
								TOTALI SPESA	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00
								TOTALI ENTRATA	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00



ALL'ESITO DELLA PUBBLICA APERTURA ALLA DELIBERAZIONE N. 114 DEL 16 MAR 2009
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garlanti)

Palomucci

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 23.03.2009, n. 125:

IPAB – Casa di Riposo “G. Colaianni” di Roccaraso (AQ) – Ricostituzione Consiglio di Amministrazione - Presa d’atto insediamento ed elezione Presidente.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

a voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di:

- 1) prendere atto che, occorre procedere alla formalizzazione della elezione del Presidente, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 1254 del 13.12.08, concernente la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione della IPAB - Casa di Riposo “G. Colaianni” di Roccaraso (AQ), per il quadriennio 2008/2012, secondo le disposizioni statutarie, nella persona della Prof.ssa Maria Teresa Giuliani, giusta verbale di elezione del 27.01.09 (All. B);
- 2) considerare, pertanto, formalmente ricostituito, in conformità alle disposizioni statutarie e alla sopracitata deliberazione G.R. n. 1254/08, il Consiglio di Amministrazione della IPAB - Casa di Riposo “G. Colaianni” di Roccaraso (AQ), nella seguente composizione:
 - Prof.ssa Maria Teresa Giuliani - Presidente;
 - Parroco pro tempore della Parrocchia di Roccaraso – componente di diritto;
 - Sig.ra Bruna Acquafondata – componente;
 - Sig. Anselmo Cordisco – componente;

- Sig. Emilio Frabotta - componente;

- 3) ribadire che non sussiste alcun rapporto di dipendenza funzionale e patrimoniale delle II.PP.A.B dalla Regione, né dai Comuni, né dalle Province, per cui le nomine dei componenti degli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. stesse, ancorché disposte dalla Giunta Regionale, ovvero dagli altri enti locali, secondo la previsione statutaria di ciascuna IPAB, non sono assoggettate alle disposizioni di cui alla L.R. 12 agosto 2005, n.27;
- 4) dare atto che, come previsto dallo Statuto il Consiglio di Amministrazione resta in carica per anni quattro, a decorrere dal 27.01.09, data di insediamento e di elezione nel proprio seno del Presidente, ovvero, per un periodo inferiore, subordinatamente a quanto verrà disciplinato, in materia, dalla normativa regionale di attuazione del citato D.Lgs. 207/2001;
- 5) demandare al competente Servizio “Vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali – Promozione rapporti con soggetti e strutture” gli adempimenti amministrativi connessi all’adozione della presente deliberazione;
- 6) disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*

DECRETI DEL COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 27.02.2009, n. 02/09:

Provvidenze a favore dei nefropatici. – Sospensione art.1 - comma 2° della legge Regionale nr. 29/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

IL COMMISSARIO AD ACTA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO
DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITA’
DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell’11/09/2008)

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 11.09.2008 con la quale il Dr. Gino Redigolo è stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Considerato che il medesimo atto individua, tra le funzioni attribuite al Commissario, la "revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all'attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro";

Vista la Legge Regionale nr. 29 del 21 aprile 1998 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. nr. 19/77, n. 69/78 e n. 60/83 concernenti provvidenze a favore dei nefropatici" che, all'art. 1, comma 2, prevede " che le Aziende Usl della Regione forniscono prodotti dietetici aproteici fino ad un importo massimo di lire 40.000 mensili per ciascun paziente in favore dei nefropatici con insufficienza renale media, in terapia conservativa, accertata da struttura nefrologica ospedaliera o universitaria, al fine di prevenire uremia cronica terminale. Tale importo è elevato a lire 60.000 mensili a favore dei pazienti che fruiscono di esenzione totale del ticket";

Rilevato che la sopra menzionata L.R. n. 29/98 risulta finanziata con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge n. 311/2004;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13.3.2007 ad oggetto: "Approvazione dell'accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e la Regione

Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge n. 311/2004";

Visto il D.L. 7.10.2008 n. 154 recante: "Disposizioni urgenti per la spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le Autonomie Locali";

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Considerato che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione la possibilità di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tendendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "Patto di stabilità economico e finanziario";

In considerazione della potestà affidata al governo, nei casi e per le finalità previste dall'art. 120 della costituzione, di esercitare il potere sostitutivo nei confronti degli organi regionali, che gli è stato conferito dal Consiglio dei Ministri con delibera dell'11 settembre 2008 ed in considerazione del fatto che i poteri sostitutivi devono essere esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione;

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di dover procedere alla sospensione della norma innanzi indicata;

Visto il parere del 10.02.2009, allegato al presente provvedimento, con il quale l'Ufficio competente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha approvato la suddetta proposta di decreto;

DECRETA

ART. 1

Il comma 2 dell'art. 1 della Legge Regionale 21 Aprile 1998 n. 29 ad oggetto "Modifiche

ed integrazioni alle LL.RR. n. 19/77, n. 69/78 e n. 60/83 concernenti provvidenze a favore dei nefropatici” è sospeso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e, a chi spetti, di farlo osservare.

F.TO
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr. Gino Redigolo

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE,
SINA*

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 19.03.2009, n. 85/80:
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Società Agricola Valle Verde s.r.l.. Sede impianto: loc. Valle Piomba – Atri (TE). Attività svolta: Allevamento avicolo. Codice IPPC: 6.6 a)

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA

AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Società Agricola Valle Verde s.r.l. di seguito denominata Gestore, con sede legale in strada provinciale n. 22 del Comune di Mosciano S. Angelo (TE), nella persona del Legale Rappresentante, per l'esercizio dell'allevamento avicolo sito nel Comune di Atri (TE) - loc. Valle Piomba per una potenzialità massima di 885.600 capi pollame per anno (suddivisi 196.800 capi/ciclo per 4,5 cicli/anno);

Art. 2

L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 59/05, è concessa per un periodo di anni 5 a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato. Successive modifiche degli impianti, rinnovi e riesame costituiscono modifiche al presente provvedimento.

Omissis

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE,
SINA*

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 19.03.2009, n. 86/57:
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Società Agricola Teramana s.r.l.. Sede impianto: Loc. La Pera – Gissi (CH). Attività svolta: Allevamento avicolo. Codice IPPC: 6.6 a)

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Società Agricola Teramana s.r.l. (di seguito denominata Gestore), con sede legale in Mosciano S'Angelo(TE) - strada provinciale 22, nella persona del Legale Rappresentante, per l'esercizio dell'allevamento avicolo sito nel Comune di Gissi (CH) – loc. La Pera;

Art. 2

L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 59/05, è concessa per un periodo di anni 5 a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato;

Omissis

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE,
SINA*

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 19.03.2009, n. 87/54:

Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Abruzzo Riproduttori s.s. di Boschetti Maurizia & C.. Sede impianto: Via Chiareto – Bellante (TE). Attività svolta: Allevamento avicolo. Codice IPPC: 6.6 a).

L'AUTORITA' COMPETENTE

D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Società Abruzzo Riproduttori s.s.di Boschetti Maurizia e s.s.(di seguito denominata Gestore), con sede legale in loc. Case Molino, via Bacchelli – Castellalto (TE), nella persona del Legale Rappresentante, per l'esercizio dell'allevamento avicolo sito nel Comune di Bellante (TE) – località Chiareto.

Art. 2

L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 59/05, è concessa per un periodo di anni 5 a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato. Successive modifiche degli impianti, rinnovi e riesame costituiscono modifiche al presente provvedimento.

Omissis

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE,
SINA*

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 19.03.2009, n. 88/64:

Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n.

59 - Autorizzazione Integrata Ambientale.
DITTA: Agricola Colline Verdi di Bondel-
monte Angelo & C. s.s.. Sede impianto: loc.
Fonte Paduli – Sant'Eusanio del Sangro
(CH). Attività svolta: Allevamento avicolo.
Codice IPPC: 6.6 a)

L'AUTORITA' COMPETENTE
 D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

Art. 1

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Società Agricola Colline Verdi di Bondelmonte Angelo & C. s.s. con sede legale nel comune di Foggia (FG) contrada Posta Bassi-loc. Arpinova km 196 +390 SS 89, nella persona del Legale Rappresentante, per l'esercizio dell'allevamento avicolo sito nel Comune di Sant'Eusanio del Sangro(CH) – loc. Fonte Paduli;

Art. 2

L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 59/05, è concessa per un periodo di anni 5 a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato.

Omissis

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
 DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
 ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE,
 SINA

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 19.03.2009, n. 89/58:
DITTA: Società Agricola Teramana s.r.l.
Sede impianto: loc. Colle Croce – Morro
d'Oro (TE). Attività svolta: Allevamento
avicolo. Codice IPPC: 6.6 a)

L'AUTORITA' COMPETENTE
 D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Società Agricola Teramana s.r.l.(di seguito denominata Gestore), con sede legale in Mosciano S'Angelo (TE)– strada provinciale n. 22 nella persona del Legale Rappresentante, per l'esercizio dell'allevamento avicolo sito nel Comune di Morro D'Oro (TE) – loc. Colle Croce;

Art. 2

L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 59/05, è concessa per un periodo di anni 5 a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato. Successive modifiche degli impianti, rinnovi e riesame costituiscono modifiche al presente provvedimento.

Omissis

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
 DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED

*ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE,
SINA*

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 19.03.2009, n. 90/53:

Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Abruzzo Riproduttori s.s. di Boschetti Maurizia & C. Sede impianto: Loc. Villa Torre – Castellalto (TE). Attività svolta: Allevamento avicolo. Codice IPPC: 6.6 a)

L'AUTORITA' COMPETENTE
D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Società Abruzzo Riproduttori di Boschetti Maurizia e C. s.s.(di seguito denominata Gestore), con sede legale in loc. Case Molino, via Bacchelli – Castellalto (TE), nella persona del Legale Rappresentante, per l'esercizio dell'allevamento avicolo sito nel Comune di Castellalto (TE) – loc. Villa Torre.

Art. 2

L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 59/05, è concessa per un periodo di anni 5 a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato. Successive modifiche degli impianti, rinnovi e riesame costituiscono modifiche al presente provvedimento.

Omissis

L'AUTORITA' COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE,
SINA*

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA
24.03.2009, n. 35 DETERMINAZIONE n. DN2/50:

Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2016 KWp da ubicarsi nel Comune di San Benedetto Dei Marsi (AQ) in località Via San Cipriano su terreni distinti al foglio catastale 21 particelle 174 e 1005. Società: Techprojects s.r.l. - Via Flaminia, 871 - 00191 Roma

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre
2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

la Società Techprojects s.r.l. con sede legale nel Comune di Roma in via Flaminia n° 871 di seguito denominata "Proponente" nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2.016 KWp da ubicarsi nel Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) in località San Cipriano su terreni distinti al foglio 21 particelle 174 e 1005.

Art. 2

L'impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi, allegato al presente provvedimento e depositato

agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell'ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportate:

1. in merito alla rimozione dei rifiuti abbandonati all'interno del sito e di quelli che saranno prodotti nelle operazioni di realizzazione dell'impianto, si prescrive l'invio al Settore Politiche Ambientali e Sviluppo Territoriale della Provincia dell'Aquila dei formulari di smaltimento degli stessi; per quanto concerne il materiale ricavato dalle operazioni di scavo necessarie per la realizzazione dei manufatti in oggetto, si ricorda che l'utilizzo di tale materiale in siti diversi da quello di provenienza deve rispettare quanto previsto all'art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; in relazione alla realizzazione della linea interrata di collegamento della cabina ENEL in progetto con il palo di sostegno della linea preesistente, prevista nella Tav. 10 allegata al progetto dell'impianto, si evidenzia che per tale intervento dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Genio Civile Provinciale di Avezzano ai sensi della L.R. 83/88 e s.m.i. - Provincia dell'Aquila Settore Politiche Ambientali e Sviluppo Territoriale con nota prot. 16031 del 10/03/2009;
2. il rilascio del consenso definitivo alla costruzione dell'elettrodotto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise è subordinato all'approvazione dei progetti particolareggiati relativi agli eventuali attraversamenti e avvicinamenti con linee di telecomunicazioni. Tali elaborati che la Techprojects s.r.l. deve presentare all'Ispettorato, nel più breve tempo possibi-

le, devono essere redatti in conformità alle norme per l'esecuzione delle linee elettriche interrate; l'elettrodotto non può essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza dell'Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise - Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot. 0008976 del 28/11/2008;

3. obbligo di tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori;
4. obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e pertanto, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 09/05/2007) di stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o di versare un deposito cauzionale a favore del Comune interessato pari ad almeno il 2% dell'investimento dell'intervento previsto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;
5. obbligo di corrispondere sin dall'attivazione dell'impianto l'importo relativo alla compensazione ambientale secondo i criteri che saranno definiti dalla Regione ai sensi della L.R. 27/06;
6. il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Art. 4

L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse all'esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E' fatto obbligo al proponente di comunica-

re all'Autorità Competente e al Comune interessato, la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori il Legale Rappresentante della società deve inviare all'Autorità Competente e al Comune interessato certificato di collaudo redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato.

Quindici giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto ne deve essere data comunicazione all'Autorità Competente e al Sindaco del Comune interessato.

Art. 5

Il Proponente deve inviare all'Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell'impianto e i dati certificati dell'energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l'obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) e al Responsabile del Procedimento eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

Al fine di consentire l'attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'impianto la Società Techprojects s.r.l. dovrà consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all'impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto fanno capo agli organi preposti ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 7

La presente Autorizzazione Unica ha durata

triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all'esercizio del medesimo.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l'Energia almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo l'esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione alle stesse condizioni previste dal presente provvedimento.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l'autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

Art. 8

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società Techprojects s.r.l. con sede legale nel Comune di Roma in via Flaminia n° 871 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al *B.U.R.A.* per la relativa pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'

*DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE,
SINA*

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA
26.03.2009, n. 36 DETERMINAZIONE n. DN2/52:

**Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs.
n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per la
costruzione e l'esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica alimentato da
biomassa – olio vegetale - di potenza pari a 8
MWe da ubicarsi nel comune di Pescara in
Via Raiale. Società: FATER S.p.A. - Via
Raiale, 108 - 65128 Pescara.**

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA
ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre
2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in
questa sede si intende riportare:

Art. 1

La Società FATER S.p.A. con sede legale a
Pescara in Via Raiale n. 108 di seguito deno-
minata "Proponente" nella persona del legale
rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03, alla co-
struzione e all'esercizio di un impianto di pro-
duzione di energia elettrica alimentato da bio-
massa oleosa vegetale della potenza pari a 8
MWe da ubicarsi nel comune di Pescara in Via
Raiale, foglio 38 particella 272.

Art. 2

L'impianto e le opere connesse devono es-
sere realizzate in conformità al progetto defini-
tivo approvato nella conferenza dei servizi e
allegato al presente provvedimento, depositato
agli atti del Servizio Politica Energetica, Quali-
tà dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettro-
magnetico, Rischio Ambientale, SINA.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto
delle seguenti condizioni e prescrizioni formu-
late nell'ambito del procedimento autorizzativo
dalle Amministrazioni interessate e di seguito
riportare:

1. per quanto attiene il combustibile utilizzato
nell'impianto, l'olio vegetale deve provenire
solo da spremitura ed eventuale filtrazione
meccanica; eventuali altri combustibili uti-
lizzati, biodiesel, devono rispettare le carat-
teristiche merceologiche imposte dalla nor-
ma;
2. per le emissioni in atmosfera:
 - il proponente deve rispettare i limiti ri-
portati nel Quadro Riassuntivo delle e-
missioni datato 03/01/2008,
 - i limiti di concentrazione sono da inten-
dersi come valori massimi orari;
 - per la gestione dei dati e per la valuta-
zione della conformità dei valori misura-
ti ai valori limite di emissione dei siste-
mi di controllo in continuo, il proponen-
te deve riferirsi a quanto previsto
dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs.
152/06;
3. per la messa in riserva dei rifiuti, il propo-
nente deve riferirsi a quanto previsto
dall'Allegato 5 al D.M. 5/02/1998 e s.m.i.
4. il proponente deve effettuare un monitorag-
gio fonometrico nella fasi di piena operativi-
tà dell'attività ai fini di verificare l'effettiva
rispondenza ai limiti dichiarati nel docu-
mento previsionale e inviare tempestiva-
mente le risultanze al Comune, all'Arta Di-
partimento Provinciale di Pescara e
all'Autorità Competente,
5. si prescrive di installare un numero congruo
di piezometri, adeguatamente posizionati, al
fine di monitorare la falda acquifera sotter-
anea presente, per controllare eventuali
contaminazioni ed intervenire tempestiva-

- mente qualora dovessero verificarsi;
6. il rilascio del consenso definitivo alla costruzione dell'elettrodotto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise è subordinato all'approvazione dei progetti particolareggiati relativi agli eventuali attraversamenti e avvicinamenti con linee di telecomunicazioni. Tali elaborati che la FATER S.p.A. deve presentare all'Ispettorato, nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree e interrate; relativamente alla protezione delle linee di tlc dagli effetti dell'induzione elettromagnetica provocata dalla linea elettrica di MT in cavo interrato, in caso di guasto, la Società Proponente deve comunicare all'Ispettorato il valore della resistività del terreno e i valori di J e K previsti al punto 3.2.02 cap. 3) delle norme CEI 103-6 – prescrizioni del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni Ispettorato Abruzzo Molise con nota prot. 0000034 del 03/01/2008;
 7. oltre alle sicurezze ed allarmi automatici di blocco del combustibile con fermata del motore, deve essere previsto all'esterno del locale, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, l'interruttore elettrico di emergenza e la chiusura manuale della linea di adduzione del combustibile - prescrizione del Comando Provinciale dei VVF con nota prot. 8167 del 6/10/2007;
 8. ai fini dell'attivazione della filiera locale per il reperimento della biomassa vegetale, il proponente deve rispettare il "Cronoprogramma filiera oleaginose" Rev. 0 del 09/02/2009 acquisito con nota prot. 3985/ENau del 19/02/2009, le cui tipologie e quantitativi devono essere riportate giornalmente in apposito registro vidimato dall'Arta;
 9. la Società Proponente deve adeguarsi al massimo entro un anno, a quanto previsto nei Piani e Programmi Nazionali e Regionali di regolamentazione della materia oggetto della presente autorizzazione;
 10. obbligo di tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori;
 11. obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e pertanto, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 09/05/2007) di stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o di versare un deposito cauzionale a favore del Comune interessato pari ad almeno il 2% dell'investimento dell'intervento previsto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;
 12. obbligo di corrispondere sin dall'attivazione dell'impianto l'importo relativo alla compensazione ambientale secondo i criteri che saranno definiti dalla Regione ai sensi della L.R. 27/06;
 13. il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Art. 4

L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse all'esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E' fatto obbligo al proponente di comunicare all'Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Pescara, all'Arta Dipartimento Provinciale di Pescara, la data di inizio lavori

nonché quella di ultimazione.

Al termine dei lavori e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, deve essere richiesta la visita e controllo ai fini dell'eventuale successivo rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori, il Legale Rappresentante della ditta deve inviare al all'Autorità Competente e all'Arta Dipartimento Provinciale certificato di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'opera realizzata dal progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto ne deve essere data comunicazione all'Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Pescara e all'Arta Dipartimento Provinciale di Pescara.

Art. 5

Il Proponente dovrà inviare all'Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell'impianto e i dati certificati dell'energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l'obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Pescara, all'Autorità Competente e all'ARTA Dipartimento Provinciale di Pescara, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

Al fine di consentire l'attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'impianto la società FATER S.p.A. dovrà consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all'impianto

stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 7

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all'esercizio dei medesimi.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l'Energia almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione alle stesse condizioni previste dal presente provvedimento.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l'autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 8

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società FATER S.p.A. con sede legale a Pescara in Via Raiale n° 108, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammes-

so ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco**

Dirigenziali

**DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI**

DETERMINAZIONE 06.03.2009, n. DH5/16:
**Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.
Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agri-
cultori". Modifica alla modulistica per la
presentazione delle istanze da parte dei bene-
ficiari e riapertura dei termini di presenta-
zione delle domande di aiuto.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) ;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21/03/2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12/06/ 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo;

Vista la D.G.R. n. 752 del 7/08/2008 con la quale si è proceduto:

- all'approvazione del bando pubblico per l'attuazione della Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori";

- a dare mandato al Dirigente competente per Misura di provvedere con propri successivi provvedimenti, a definire, in esecuzione del suddetto bando e previa verifica della copertura finanziaria, l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto, la modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari, nonché l'emanazione di ulteriori specifiche disposizioni organizzative, procedurali necessarie per consentire un efficace svolgimento dei procedimenti attuativi della Misura interessata;

Vista la D.D. n. DH5/31 del 17/11/08 con la quale, tra l'altro, è stato determinato di:

- di stabilire l'apertura dei termini per la presentazione delle domande relative alla Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori";" di cui alle D.G.R. 752 del 07/08/2008 e n. 1080 del 13/11/2008, con l'invio all'A.G.E.A delle domande in via telematica utilizzando il portale S.I.A.N., a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* della presente Determinazione e fino al 30/06/2010;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/2/09 del 15/01/09 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle Misure;

Considerato che la D.G.R. n. 15 del 02/02/09 ha permesso la definizione puntuale dell'accesso al Portale S.I.A.N. da parte di professionisti diversi dai C.A.A.;

Vista la D.D. n. DH5/06 del 17/02/09 con la quale è stato determinato, per il Bando del P.S.R. Misura 1.1.2:

- di prorogare al 31/03/09 il termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari;
- di sospendere i termini di presentazione delle istanze dal 06/02/09 al 28/02/09;

Vista la D.D. n. DH5/11 del 24/02/09 con la

quale, tra l'altro, è stato determinato, per le Misure 1.1.2, 1.2.1 e 1.2.3 del P.S.R. e per Misure 1.2.1 e 1.2.3 del P.A.R. :

- di sospendere ulteriormente i termini di presentazione delle istanze fino al 06/03/09;
- di confermare al 31/03/09 il termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari;

Vista la D.G.R. n. 86 del 02/03/09 con la quale, tra l'altro, si sono approvate modifiche di natura tecnico-finanziarie al bando pubblico per l'attivazione della Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" approvato con D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e successivamente rettificato, integrato e modificato con D.G.R. n. 1080 del 13/11/2008;

Vista la D.G.R. n. 83 del 02/03/09 con la quale sono state apportate modifiche ai parametri standardizzati per la determinazione delle dimensioni aziendali approvati con D.G.R. n. 1081 del 13/11/08 ed approvata la Tabella delle attività connesse;

Vista la D.D. n. DH5/13 del 05/03/09 con la quale, tra l'altro, è stato determinato di aggiornare il software delle domande telematiche a seguito dell'approvazione con D.G.R. n. 86, 87, 88, 84 e 85 del 02/03/09 delle modifiche ai Bandi del P.S.R. Misure 1.1.2, 1.2.1 e 1.2.3 e ai Bandi del P.A.R. Misure 1.2.1 e 1.2.3;

Considerato che la domanda per la presentazione delle istanze relative al bando della Misura 1.2.1 del P.S.R. 2007/13 deve essere presentata alla A.G.E.A. tramite il portale S.I.A.N.;

Ritenuto opportuno procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande telematiche ai sensi del Bando del P.S.R. Misura 1.1.2 dalla data del 07/03/09 e di confermare al 31/03/09 il termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari;

Ritenuto opportuno procedere ad apportare delle modifiche alla modulistica, approvata con D.D. n. DH5/31 del 17/01/08, necessaria per

la presentazione delle istanze ai sensi delle D.G.R. n. 752 del 7/08/2008 con la quale è stato approvato il "Bando Pubblico per l'attivazione della Misura 1.1.2" e delle successive rettifiche, integrazioni e modifiche di natura tecnica:

- a. Piano di Sviluppo Aziendale (P.A.S.); (Allegato n. 1 modificato)

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande telematiche del Bando del P.S.R. Misura 1.1.2 dalla data del 07/03/09;
- di confermare al 31/03/09 il termine del primo ciclo di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari;
- di apportare le modifiche alla seguente modulistica, approvata con D.D. n. DH5/31 del 17/11/08:
 - a. Piano di Sviluppo Aziendale (P.A.S.) redatto ai sensi della scheda di Misura 1.1.2; (Allegato n. 1 modificato)
- di confermare tutto quanto previsto dalla D.D. n. DH5/31 del 17/11/08 e non modificato dal presente atto;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo;
- di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato n. 1 Modificato "Piano di Sviluppo Aziendale (P.A.S.)" composto da n. 34 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Pio De Nicola

Segue allegato



PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2007/13

REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2005

Insiediamento Giovani Agricoltori Misura 1.1.2

Bando del
 Apertura termini data

NUMERO DOMANDA

 del

PIANO AZIENDALE DI SVILUPPO

Informazioni anagrafiche

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA (Codice Fiscale) Partita IVA
 Codice Iscrizione Camera di Commercio (REA) Codice Iscrizione Camera di Commercio (RI)
 Codice ASL Codice INPS
 Cognome o Ragione Sociale Nome
 Data di Nascita (GGMMAAAA) Sesso M X F Comune di Nascita Prov.

Rappresentante Legale

CUAA (Codice Fiscale) Tipo di rappresentanza
 Cognome Nome
 Data di Nascita (GGMMAAAA) Sesso M X F Comune di Nascita Prov.
 Indirizzo n. Civico

Codice ISTAT
 Comune Provincia Comune Prov. CAP
 Numero Telefonico Fax E-Mail

Domicilio o Sede Legale

Indirizzo n. Civico
 Codice ISTAT
 Comune Provincia Comune Prov. CAP 66020
 Numero Telefonico Fax E-Mail

Ubicazione azienda (solo se diverso dal domicilio o sede legale)

Indirizzo n. Civico
 Codice ISTAT
 Comune Provincia Comune Prov. CAP

Caratteristiche del richiedente

In possesso di formazione (I.A.P.) In possesso di diploma di laurea in Scienze Agrarie o equipollente In possesso di diploma di scuola media superiore in materie agrarie o equipollente Insiediato in un'azienda agricola per la prima volta in qualità di capo azienda

I dati forniti vengono trattati in modo riservato come previsto dal Decreto legislativo n. 196/2003.





Informazioni generali dell'azienda a inizio Piano

N.	Comune		Casi particolari	Dati catastali			Anno Costruz.	Anno Ristruttur.	Volume (mc)	N. Posti	Supp. esporta (mq)	Destinazione d'uso	Utilizzo Biologico (S/N)	Condizione
	Prov.	Comune		Sez.	Foglio	Part.								
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														



Informazioni generali dell'azienda a inizio Piano
Consistenza fabbricati (1)

N.	Comune		Denominazione	Casti parteciant			Dati catastali				Anno Costituz. struttura	Volume (mc)	N. Parti	Sup. coperta (mq)	Destinazione d'uso	Utilizzo Biologico (S/N)	Confusione
	Prov.	Comune		Sez.	Foglio	Part.	Sub.	Anno Costituz. struttura									
63																	
64																	
65																	
66																	
67																	
68																	
69																	
70																	
71																	
72																	
73																	
Totale																	

Descrizione (breve descrizione per evidenziare eventuali problemi specifici)



Informazioni generali dell'azienda a Piano realizzato (F)

N.	Comune		Denominazione	Cati parteciant			Dati censuali				Consistenza fabbricati (F)				Utilizzo Biologico (S/RN)	Conduttore
	Codec ISTAT	Prov. Comune ecc		Szz.	Foglio	Part.	Sub.	Anno Costruz.	Anno Ristruttur.	Volume (mc)	N. Posti	Sup. coperta (mq)	Destinazione d'uso			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																



Informazioni generali dell'azienda a Piano realizzato (F)

N.	Comune		Casi partecipanti				Dati censuali				Consistenze fabbricati (F)				Utilizzo Biologico (S/N)	Destinazione d'uso	Contribuzione	
	Codice ISTAT	Prov. Comune	Denominazione	Sz.	Foglio	Part.	Sub.	Anno Contr. Ristruttur.	Volume (mc)	N. Posti	Sup. coperta (mq)	Volume (mc)	Anno Contr. Ristruttur.	Volume (mc)				N. Posti
63																		
64																		
65																		
66																		
67																		
68																		
69																		
70																		
71																		
72																		
73																		
Totale																		

Descrizione (breve descrizione per evidenziare punti di forza o seguito dell'intervento)



Macchine agricole e mezzi di produzione (1)
Consistenza macchine agricole (1)

N.	Targa	Tipo Targa	Forma di Possesso	Tipo di macchina	Marc/Motello	Telaio	Carburante	Trazione	Potenza (KW)	Data di iscrizione UNIA	Data di cessazione
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											




N.	Targa	Tipo Targa	Forma di Possesso	Tipo di macchina	Marcia/Modello	Telaio	Carburante	Trazione	Potenza (KW)	Data di iscrizione UMA	Data di cessazione
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
Totale									0		




Descrizione (breve descrizione per evidenziare eventuali problemi specifici)

Mezzi di produzione (1)

N.	Macchinari, attrezzature e impianti (tecnologici)	Data di acquisto	Dimensionamento (mq - mc ecc.)	Capacità lavorativa
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
...	Macchinari, attrezzature e		Dimensionamento	




N.	Impianti tecnologici	Data di acquisto	(ml - mq - mc ecc.)	Capacità lavorativa
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				




Macchine agricole e mezzi di produzione (F)
 Consistenza macchine agricole (F)

N.	Targa	Tipo Targa	Forma di possesso	Tipo di macchina	Marcia/Modello	Telaio	Carburante	Trazione	Potenza (KW)	Data di iscrizione UMA	Data di cessazione
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											



N.	Targa	Tipo Targa	Forma di Possesso	Tipo di macchina	Marcia/Modello	Telaio	Carburante	Trazione	Potenza (KW)	Data di iscrizione UNIA	Data di cessazione
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
Totale									0		


DAC Misura 143 Abruzzo s.r.l. - Macchine e mezzi di lavoro - P.I. 13.01.03



Descrizione (breve descrizione per evidenziare i punti di forza a seguito dell'intervento)

Mezzi di produzione (F)

N.	Macchinari, attrezzature e impianti tecnologici	Data di acquisto	Dimensionamento (ml. mq. mc ecc.)	Capacità lavorativa
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
..	Macchinari, attrezzature e		Dimensionamento	



N.	Impianti tecnologici	Data di acquisto (ml - mq - mc ecc.)	Capacità lavorativa
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			



Attività commesse
Descrizione

--

Calcolo delle U.D.E. iniziali e finali e del Rendito Lordo Aziendale iniziale e finale

FILIERA DI RIFERIMENTO Filiera Carni

MACROAREA DI INTERVENTO C

Calcolo delle U.D.E. iniziali e del Rendito Lordo dell'Azienda iniziale (I)

		ATTIVITA' CONNESSE 0%						
Unità Dimensione Economica dell'Azienda (I)	=	U.D.E. delle coltivazioni (I)	+	U.D.E. degli allevamenti (I)	=	U.D.E. (I)		U.D.E. (I) con attività connesse
		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
Rendito Lordo Aziendale (I)	=	R.L.A. delle coltivazioni (I)	+	R.L.A. degli allevamenti (I)	=	R.L.A. (I)		
		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		

Condizioni in U.D.E. da possedere all'inizio del piano

R.L.A. (I)	≥	8 U.D.E. (I)	Macroaree A, B1 e B2	
R.L.A. (I)	≥	4 U.D.E. (I)	Macroaree C e D	NEGATIVO

Calcolo delle U.D.E. finali e del Rendito Lordo dell'Azienda finale (F)

		ATTIVITA' CONNESSE 0%						
Unità Dimensione Economica dell'Azienda (F)	=	U.D.E. delle coltivazioni (F)	+	U.D.E. degli allevamenti (F)	=	U.D.E. (F)		U.D.E. (F) con attività connesse
		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
Rendito Lordo Aziendale (F)	=	R.L.A. delle coltivazioni (F)	+	R.L.A. degli allevamenti (F)	=	R.L.A. (F)		
		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		

Condizioni in U.D.E. da possedere alla fine del piano

R.L.A. (F)	≥	12 U.D.E. (F)	Macroaree A, B1 e B2	
R.L.A. (F)	≥	6 U.D.E. (F)	Macroaree C e D	NEGATIVO

Incremento delle U.D.E.

INCREMENTO U.D.E.

Per le Macroaree A, B1 e B2 da 8 U.D.E. a 12 U.D.E.

Per le Macroaree C e D da 4 U.D.E. a 6 U.D.E.

Incremento U.D.E. maggiore di 12	>	Riscontro positivo	Incremento U.D.E. maggiore di 6	>	Riscontro positivo
Incremento U.D.E. fino a 12	=	Riscontro positivo	Incremento U.D.E. fino a 6	=	Riscontro positivo
Incremento U.D.E. minore di 12	<	Riscontro negativo	Incremento U.D.E. minore di 6	<	Riscontro negativo

Sottoscrizione del Piano Aziendale di Sviluppo - Misura 1.12

Luogo e data di sottoscrizione

Fatto a: _____ data _____

Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, con l'apposizione della firma sottostante, autorizza ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, l'acquisizione ed il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali. Inoltre, ai sensi del Reg.(CE) 1995/06, autorizza l'uso e la pubblicazione dei propri dati personali da parte degli Organi ispettivi.

I dati riportati nel presente modello sono resi disponibili alla Regione Abruzzo.

Firma del richiedente o del rappresentante legale

Firma del Tecnico incaricato



Intervento progettuale
(prima parte)

Caratteristiche Generali dell'Intervento

Titolo Intervento

Descrizione sintetica del progetto (obiettivi di sviluppo)

Descrizione degli investimenti previsti per il raggiungimento dei obiettivi individuali utilizzando le seguenti Misure

Misura 1.1.2 - Investimento minimo € 10.000,00
Investimento ammissibile ai sensi della Misura 1.2.1 o altro investimento

Per tutte le Macroree (A - B1 - B2 - C e D)

Misura 1.1.1 - Piano Regionale per la Formazione

Misura 1.1.4 - Utilizzo Servizi di Consulenza Aziendale e Forestale

Misura 1.2.1 - Ammodernamento Aziende Agricole

Investimenti e/o Interventi previsti dal P.S.R. 2007/2013 e non compresi nel pacchetto giovani e altri non compresi nel P.S.R.

Solo per le Macroree C e D

Misura 3.1.1 - Diversificazione verso attività non agricole





Intervento progettuale
(seconda parte)

Descrizione degli obiettivi di sviluppo in relazione agli obiettivi della Misura 1.1.2

	si	no
A Miglioramento delle condizioni di igiene del benessere degli animali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Azione progettuale _____ _____		
B Qualificazione produzioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Azione progettuale _____ _____		
C Innovazione tecnologica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Azione progettuale _____ _____		
D Diversificazione attività aziendali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Azione progettuale _____ _____		
E Riconversione produttiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Azione progettuale _____ _____		
F Innovazione metodi marketing aziendale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Azione progettuale _____ _____		
G Miglioramento sostenibilità ambientale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Azione progettuale _____ _____		
H Miglioramento condizioni di sicurezza sul lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Azione progettuale _____ _____		
I Dimensione economica del piano di investimento complessivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Azione progettuale _____ _____		
L Accesso al credito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Azione progettuale _____ _____		
M Altri obiettivi previsti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Azione progettuale _____ _____		

Investimenti e interventi
(terza parte)

Intervento minimo €10.000,00 (investimento ammissibile ai sensi della Misura 1.2.1 o altro investimento)

Titolo intervento

Descrizione

Importo €

Investimenti e/o interventi previsti dal P.S.R. 2007/2013 e non compresi nel pacchetto giovani e altri non compresi nel P.S.R.

Descrizione

Importo €



Intervento progettuale
(quarta parte)

Azioni proposte ed utilizzo della Misura 1.17 del P.S.R. 2007/2013 - Piano Regionale per la Formazione

Descrizione delle esigenze formative e di consulenza

Livello attuale di formazione

Titolo di studio posseduto

Competenza professione acquisita

A tal fine ritiene di partecipare ai servizi formativi all'interno di un Piano di Formazione predisposto dalla Regione Abruzzo, con durata di 150 ore per i giovani imprenditori che riguarderanno le seguenti aree tematiche

Aree tematiche

			Grado di interesse		
	si	no	alto	basso	scorso
1 Nozioni sulla organizzazione e norme Comunitarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Nozioni di carattere aziendale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Nozioni di buona pratica agricola per le coltivazioni erbacee ed arboree maggiormente interessanti la nostra Regione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Nozioni di lotta guidata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Normativa in materia di condizionalità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Contenuto del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Legislazione fiscale e sanitaria relativa all'attività agrituristica;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Legislazione regionale di interesse agricolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Nozioni di informatica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Nozioni di marketing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Contenuto del D.Lgs n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Nozioni in materia sementiero-vivaistica - Direttiva (CE) 105/99 e D.Lgs n. 386 del 10/11/03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Elementi di selvicoltura con particolare riferimento ai popolamenti forestali della Regione Abruzzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Normativa forestale con particolare riferimento agli aspetti legislativi e procedurali in materia forestale - Legge 3267/23 - L.R. 28/94 - L.R. 106/94 - D.lgs 227/01 - D.L. 42/04 - D.P.R. 357/97 e D.P.R. 120/03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Altre tematiche formative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Attualmente non possiede il requisito di conoscenza e competenza per cui rappresenta l'esigenza di acquisire tale requisito nei 36 (trentasei) mesi dalla concessione dell'aiuto

Data presunta della concessione dell'aiuto

Data richiesta per la partecipazione al corso formativo

GG/MM/AA




Intervento progettuale

(quinta parte)

Azioni proposte ed utilizzo della Misura 1.1.4 del P.S.R. 2007/2013 - Utilizzo Servizi di Consulenza Aziendale e Forestale

Per il miglioramento globale dell'azienda si ritiene necessario accedere ai servizi di Consulenza aziendale al fine di acquisire conoscenza e competenza per ottemperare ai criteri ed alle norme della condizionalità (Reg. CE n. 1782/2003) e della sicurezza sul lavoro e in generale conoscenza e competenza per lo sviluppo dell'azienda

Tipologia		Consulenza per Ottemperanza (livello minimo obbligatorio)	si	no
A		1 Applicazione della "condizionalità": criteri di gestione obbligatoria (CGO) e buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'art. 4 e 5 e agli allegati III e IV del Reg CE 1782/03 ed in particolare in materia di : <ul style="list-style-type: none"> - sanità pubblica, salute delle piante e degli animali - protezione dell'ambiente - benessere degli animali - mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche ed ambientali - mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche ed ambientali mediante le rotazioni colturali e le diverse pratiche agricole 2 Applicazione dei requisiti di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B		Consulenza per lo Sviluppo Agricolo <ol style="list-style-type: none"> 1 consulenza per ottemperanza; 2 supporto alle scelte gestionali e produttive con l'obiettivo della qualità e dell'innovazione organizzativa e tecnologica 3 sostegno alla commercializzazione dei prodotti agricoli, compresa l'informazione sulle opportunità di nuovi sbocchi di mercato 4 potenziamento delle opportunità di crescita delle aziende offerte da una gestione efficiente e compatibile, dallo sviluppo della multifunzionalità e della diversificazione delle produzioni e delle attività - 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C		Consulenza per lo Sviluppo Forestale <ol style="list-style-type: none"> 1 consulenza per ottemperanza 2 supporto alle scelte gestionali e produttive con l'obiettivo della qualità e dell'innovazione organizzativa e tecnologica 3 sostegno alla commercializzazione dei prodotti della selvicoltura, compresa l'informazione sulle opportunità di nuovi sbocchi di mercato 4 potenziamento delle opportunità di crescita delle aziende offerte da una gestione efficiente e compatibile, dallo sviluppo della multifunzionalità e della diversificazione delle produzioni e delle attività 5 incentivazione della programmazione e dell'attuazione degli interventi selvicolturali 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Intervento progettuale
sesta parte)

Azioni proposte ed utilizzo della Misura 1.2.1 del P.S.R. 2007/2013 - Ammodernamento Aziende Agricole

Gli interventi proposti:

Rientrano tra quelli ammissibili della Misura 1.2.1

Intervento incluso nella Fascia di Spesa "A"

Intervento incluso nella Fascia di Spesa "B"

Titolo intervento

Descrizione intervento

Perseguono i seguenti obiettivi della Misura 1.2.1

Azioni di intervento

Migliorano almeno due degli aspetti progettuali individuati dalla Misura 1.2.1

Descrizione analitica dei singoli aspetti progettuali individuati dall'intervento

Importo investimento €

Note aziendali

Orientamento Tecnico Economico e Filiera Produttiva di Riferimento

Orientamento Tecnico Economico (O.T.E.) aziendale

Filiera Produttiva di Riferimento

L'investimento rientra nelle priorità progettuali della Filiera di Riferimento

si no

Localizzazione dell'intervento

Indirizzo (solo nel caso di interventi strutturali)

n. Civico

Codice ISTAT

Comune

Provincia

Comune

Prov.

CAP

Area di appartenenza dell'intervento

Area Svaneggiata
si no

Area Natura 2000
si no

Aree con Vincoli Ambientali Specifici
si no

Aree Direttiva 2000/60/EC
si no

Aree Vulnerabili ai Nitrati
si no

Macroarea del P.S.R.

A

B1

B2

C

D

Per l'individuazione della filiera aziendale di appartenenza si farà riferimento al Reddito Lordo Standard (R.L.S.) prevalente.

Per le aziende ricadenti in una o più Macroaree, l'individuazione della macroarea di appartenenza sarà determinata da quella con il maggiore R.L.A. calcolato secondo i parametri del R.L.S. di riferimento

Per le aziende ricadenti parte nelle zone delimitate ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 art. 36, lettera a, punti i, ii e iii e parte in altre Aree la localizzazione aziendale e l'attribuzione della percentuale contributiva sarà determinata dall'area dove insiste il maggiore R.L.A.

Per le aziende ricadenti parte in Area svaneggiata, Area Natura 2000, Area con Vincoli Ambientali Specifici, Area Direttiva 2000/60/EC e Area Vulnerabile ai Nitrati e parte in altre Aree, ai fini dell'attribuzione del punteggio e della priorità, la localizzazione aziendale sarà determinata dall'area dove insiste il maggiore R.L.A.

Per le aziende ricadenti in due o più regioni la localizzazione aziendale sarà determinata dall'area dove insiste il maggiore R.L.A.



Intervento progettuale
(settima parte)

Azioni proposte ed utilizzo della Misura 3.1.1 del P.S.R. 2007/2013 - Diversificazione Verso Attività non Agricole

Programma degli investimenti per la realizzazione o il miglioramento delle attività previste dalla Misura 3.1.1

Azione 1 - Investimenti in azienda agricola dedicata all'attività agrituristica si no

Titolo intervento _____

Descrizione intervento _____

Importo investimento € _____

Azione 2 - Investimenti per la realizzazione di attività sociali in campo agricolo, di servizi di piccolo commercio, artigianato locale e di servizi turistico-ricreativi

Titolo intervento _____

Descrizione intervento _____

Importo investimento € _____

Azione 3 - Investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione, utilizzazione e vendita di energia e/o calore, destinata a scopi ed utilizzazioni sociali, compresi gli investimenti per l'allaccio alle reti di distribuzione

Titolo intervento _____

Descrizione intervento _____

Importo investimento € _____

Totale degli investimenti proposti con la Misura 3.1.1 (Azioni 1, 2 e 3) € _____

Ripetto delle condizioni di accesso

Condizioni previsti dalla scheda della Misura 3.1.1 del P.S.R. 2007/2013 e dai criteri di selezione della misura stessa




Piano degli investimenti, compresi di realizzazioni e costi investimenti e copertura finanziaria

Piano delle Azioni e attività di realizzazione

(*) Inscrive le date presunte di realizzo

Descrizione delle azioni	costo degli investimenti	(*) Inscrive le date presunte di realizzo											
		2007/08 (*)	2009 (*)	2010 (*)	2011 (*)	2012 (*)	2013 (*)	2014 (*)	15 settembre 2015 (*)				
Misura 1.1.2 - Investimento minimo € 10.000,00													
Misura 1.1.1 - Piano Regionale per la Formazione													
Misura 1.1.4 - Utilizzo Servizi di Consulenza Aziendale e Forestale													
Misura 1.2.1 - Ammodernamento Aziende Agricole													
Misura 3.1.1 - Diversificazione Verso Attività non Agricole													
Azione 1													
Azione 2													
Azione 3													
Investimenti e/o interventi previsti dal P.S.R. 2007/2013 e non compresi nel pacchetto giovani e altri non compresi nel P.S.R.													
Totale €													



Copertura finanziaria


Descrizione delle azioni	Titolo investimento	Costo totale degli investimenti	Anteipo contributo pubblico (20% contributo concedibile)	Fondi propri	Partecipazione di terzi
Misura 1.1.2 - Investimento minimo € 10.000,00					
Misura 1.1.1 - Piano Regionale per la Formazione					
Misura 1.1.4 - Utilizzo Servizi di Consulenza Aziendale e Forestale					
Misura 1.2.1 - Ammodernamento Aziende Agricole					
Misura 3.1.1 - Diversificazione Verso Attività non Agricole					
Azione 1					
Azione 2					
Azione 3					
Investimenti e/o interventi previsti dal P.S.R. 2007/2013 e non compresi nel pacchetto giovani e altri non compresi nel P.S.R.					
Totale €					



Criteri di valutazione dei Piani Aziendali di Sviluppo e relativi punteggi

Obiettivi qualificanti del P.A.S.	Azioni	Note	Codice azione	Punteggio	Barrare	Totale Punti	Totale Punteggio (riservato all'Ufficio)
A	Miglioramento condizioni di igiene del benessere degli animali	Ristrutturazioni con adozione di sistemi di allevamento migliorativo	a	3			
B	Qualificazione produzioni	Introduzione di sistemi di certificazione volontari	ISO 9000, 14000, 22000; UNI 10939, 11020	b.1	3		
			EUREPGAP, BRC, IFS	b.2	2		
		Introduzione sistemi di qualità regolamentari	Biologico	b.3	4		
			DOP, IGP, VQPRD	b.4	3		
C	Innovazione tecnologica	Introduzione in azienda di tecnologie produttive innovative	c	3			
D	Diversificazione attività aziendali	Significativa diversificazione dell'ordinamento produttivo		d.1	3		
			Agriurismo	d.2	2		
		Introduzione ex-novo di attività connesse prima non esercitate	Fattoria didattica	d.3	1		
			Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili	d.4	5		
			Servizi ambientali	d.5	3		
E	Riconversione produttiva	Es. Az. Zootecnica latte > carne; specie > specie diversa; Az. Frutticola > altro, specie > specie diversa	e	5			
F	Innovazione metodi marketing aziendale	Es. introduzione E-commerce; partecipazione a sistemi di vendita diretta, anche in forma integrata con altre aziende agricole	f	3			
G	Miglioramento sostenibilità ambientale	Azioni per il risparmio idrico e/o energetico (escluse le voci per punteggio d.3) nel ciclo produttivo	g	2			
H	Miglioramento condizioni di sicurezza sul lavoro		h	2			
I	Dimensione economica del piano di investimenti (complessivo) presentato nel P.A.S.	10.000 – 30.000 euro	i.1	5			
		>30.000 fino a 60.000 euro	i.2	8			
		> 60.000 euro	i.3	12			
L	Accesso al credito	Per l'esecuzione del piano di investimenti previsto nel P.A.S. (comprensivo di spese per acquisto di terreni)	Escluso il credito di esercizio (prestiti di conduzione sotto qualunque forma)	l	3		
Totale punteggio							
Per le aziende ricadenti nelle aree delle zone C e D (come definite nel capitolo 3 del P.S.R.), il punteggio è maggiorato del 15 %.						ZONA INDICATA	C

REGIONE ABRUZZO
 Direzione Agricoltura Foreste Sviluppo Rurale
 Alimentazione Caccia e Pesca



Servizio Interventi Strutturali
 Ufficio Strutture Aziendali ed Agriturismo

Tabella per la determinazione delle giornate di lavoro (U.L.U.) delle colture e degli allevamenti e della redditività attraverso i Redditi Lordi Standard (R.L.S.) per Ha o capo bestiame in euro riferito all'anno 2004

Cod. Macro-usi e Allevamenti	Cod. Micro-Usi	Cod. I.N.E.A.	Raggruppamento Colturale ed Allevamenti (I.N.E.A.)	Unità misura.	R.L.S. 2004	Colture ed allevamenti (Regione)	G/ha	U.B.A.	Filiera Produttiva
360	831	G01B	Frutteti - di origine subtropicale	Ha	6.669	Actinidia	100,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
40	901	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	9.570	Aglio	210,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
240	200	G02	Agrumeti	Ha	5.312	Agrumi	125,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
360	671	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	6.557	Albicocco	105,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
40	852	D20	Altre colture per seminativi	Ha	685	Altre coltivazioni a seminativi	12,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	730	D35	Altre piante industriali	Ha	1.750	Altre colture industriali	20,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	56	D33	Altre colture tessili	Ha	1.220	Altre colture tessili	12,00		3 - Altre filiere vegetali C - Produzioni Tipiche
360	670	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	6.557	Altre drupacee	125,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
40	519	D18B	Prati e pascoli temporanei (erbai)	Ha	663	Altre foraggere	18,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
360	470	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	6.557	Altre piante arboree da frutto	105,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
360	660	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	6.557	Altre pomacee	125,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
40	552	D08	Altri cereali	Ha	688	Altri cereali	12,00		3 - Altre filiere vegetali C - Cereali minori
40	533	D05	Avena	Ha	502	Avena	12,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	240	D11	Barbabietola da zucchero	Ha	2.033	Barbabietola	21,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	903	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	9.570	Basilico	91,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
40	904	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	9.570	Bietola da foglia	91,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
480	110	F01	Bosco misto	Ha	380	Bosco misto	5,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
60	909	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	9.570	Carciofo	110,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
40	910	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	9.570	Cardo	110,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
120	75	G01C	Frutteti - per frutta a guscio	Ha	3.167	Carrubo	40,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola

DAS Misura 440 documenti - Tabella redditività misura 440 di 40

Servizio Interventi Strutturali
Ufficio Strutture Aziendali ed Agriturismo



REGIONE ABRUZZO
Direzione Agricoltura Foreste Sviluppo Rurale
Alimentazione Caccia e Pesca

Cod. Macro-usi e Allevamenti	Cod. Micro-Usi	Cod. I.N.F.A.	Raggruppamento Colturale ed Allevamenti (I.N.F.A.)	Unità misura.	R.L.S. 2004	Colture ed allevamenti (Regione)	G/ha	U.B.A.	Filiera Produttiva
120	542	G06	Frutteti per frutta a guscio	Ha	2.227	Castagno	40,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
360	672	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	6.557	Ciliegio	130,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
40	921	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	9.570	Cipolla	210,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
440	770	G07	Colture permanenti in serra (frutteti di origine temperata)	Ha	4.066	Colture permanenti in serra	315,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
40	6	D26	Colza	Ha	946	Colza e ravizzone da granella	15,00		3 - Altre filiere vegetali A - Oleaginose
360	661	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	6.557	Coligno	125,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
40	562	D18B	Altre foraggere avvicendate	Ha	653	Erba Medica	18,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	67	D18A	Prati e pascoli temporanei (erbai)	Ha	666	Erbaio di graminacee	18,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	67	D18A	Prati e pascoli temporanei (erbai)	Ha	666	Erbaio di leguminose	18,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	67	D18A	Prati e pascoli temporanei (erbai)	Ha	666	Erbaio misto	18,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	574	D09	Leguminose da granella	Ha	614	Fave e favette	16,00		3 - Altre filiere vegetali C - Legumi
360	472	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	6.557	Fico	125,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
40	131	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	9.570	Finocchi, fagiolo verde, fragola, piselli freschi, pisello verde, fava verde	120,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
40	647	D16	Fiori all'aperto	Ha	45.600	Fiori a pieno campo e tunnel	1000,00		7 - Filiera Florovivaistica
440	520	D17	Fiori - in serra	Ha	92.050	Fiori in serra riscaldata e automatizzata	2000,00		7 - Filiera Florovivaistica
40	681	D08	Altri cereali	Ha	688	Frumento Segalato	12,00		3 - Altre filiere vegetali C - Cereali minori
60	475	G01A	Piante aromatiche, medicinali e da condimento	Ha	4.985	Frutti di sottobosco	100,00		3 - Altre filiere vegetali B - Piante officinali ed aromatiche
440	780	I02	Funghi (100 mq) r.l.s. anno (7,2 raccolti)	100 Mq	26.513	Funghi in coltura altamente specializzata su bancali sovrapposti	300,00		3 - Altre filiere vegetali C - Funghi e Tartufi

DAS Misura 112 giovani vie - tabella regionale misure 112 95 di 42

Servizio Interventi Strutturali
Ufficio Strutture Aziendali ed Agriturismo



REGIONE ABRUZZO
Direzione Agricoltura Foreste Sviluppo Rurale
Alimentazione Caccia e Pesca

Cod. Macro-usi e Allevamenti	Cod. Micro-Usi	Cod. I.N.E.A.	Raggruppamento Culturale ed Allevamenti (I.N.E.A.)	Unità misura.	R.L.S. 2004	Culture ed allevamenti (Regione)	G/ha	U.B.A.	Filiera Produttiva
440	780	R.139	Funghi (100 mq) - ris/raccolto	Mq	3.690	Funghi in coltura altamente specializzata su bancali sovrapposti	200,00		3 - Altre filiere vegetali C - Funghi e Tartufi
40	5	D27	Girasole	Ha	574	Girasole da granella	15,00		3 - Altre filiere vegetali A - Oleaginose
40	2	D02	Frumento duro	Ha	708	Grano duro	12,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	597	D08	Altri cereali	Ha	688	Grano saraceno	12,00		3 - Altre filiere vegetali C - Cereali minori
40	587	D01	Frumento tenero	Ha	546	Grano tenero	12,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	523	D18B	Altre foraggere avvicendate	Ha	653	Insilati di cereali	16,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
360	471	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	6.557	Kaki	100,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Patatologica
40	607	D09	Leguminose da granella	Ha	614	Leguminose da granella (lenticchie, ceci, veccia)	16,00		3 - Altre filiere vegetali C - Legumi
720	54	02	Pascoli magri tara 50%	Ha	108	Pascoli magri	5,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	612	D18B	Altre foraggere avvicendate	Ha	653	Lupinella	18,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	618	D09	Leguminose da granella	Ha	614	Lupini dolci	15,00		3 - Altre filiere vegetali C - Legumi
440	76	D24	Luppolo (Piante aromatiche, medicinali e da condimento)	Ha	4.985	Luppolo (Piante aromatiche, medicinali e da condimento)	40,00		3 - Altre filiere vegetali B - Piante Officinali ed aromatiche
40	604	D12	Piante sarciolate foraggere	Ha	2.236	Mais da foraggio	18,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	1	D06	Mais	Ha	1.137	Mais da granella	20,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	603	D06	Mais	Ha	1.137	Mais dolce	20,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
120	72	G01C	Frutteti - per frutta a guscio	Ha	3.167	Mandorlo	40,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Patatologica
360	441	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	6.557	Mele	125,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Patatologica
360	408	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	6.557	Melograno	125,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Patatologica
40	624	D08	Altri cereali	Ha	688	Miglio	12,00		3 - Altre filiere vegetali C - Cereali minori
120	73	G01C	Frutteti - per frutta a guscio	Ha	3.167	nocciolo	40,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Patatologica
160	111	G03B	Oliveti - per olive da olio	Ha	3.705	Oliveti - per olive da olio (mun. 270 piante ad Ha)	90,00		2 - Filiera Olivicolo-Olearia
160	102	G03A	Oliveti - per olive da tavola	Ha	2.481	Oliveti - per olive da tavola (mun. 270 piante ad Ha)	87,00		2 - Filiera Olivicolo-Olearia
160	111	G03B	Oliveti - per olive da olio	Ha	3.705	Oliveti sparsi (meno di 270 piante ad Ha da calcolare con il pro-rata)	87,00		2 - Filiera Olivicolo-Olearia
40	790	D14B	Orticole all'aperto - in orto industriale	Ha	6.697	Orticole all'aperto - in orto industriale	155,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Patatologica

Servizio Interventi Strutturali
Ufficio Strutture Aziendali ed Agriturismo



REGIONE ABRUZZO
Direzione Agricoltura Foreste Sviluppo Rurale
Alimentazione Caccia e Pesca

Cod. Macro-usi	Cod. Micro-Usi	Cod. I.N.E.A.	Raggruppamento Colturale ed Allevamenti (I.N.E.A.)	Unità misura.	R.L.S. 2004	Culture ed allevamenti (Regione)	GHa	U.B.A.	Filiera Produttiva
40	664	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	9.570	Pomodoro da mensa	250,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
40	135	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	9.570	Porro	210,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
40	933	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	9.570	Prezzemolo	91,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
70	19	D07	Riso	Ha	1.337	Riso	20,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	675	D08	Altri cereali	Ha	688	Scagliola	12,00		3 - Altre filiere vegetali C - Cereali minori
40	143	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	9.570	Scarola	91,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
40	938	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	9.570	Sedano	91,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
40	681	D03	Segale	Ha	503	Segale	12,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	14	108AD22	Set - aside	Ha	123	Seminativi ritirati dalla produzione per scopi di carattere forestale - Reg. Cee 2080/92	18,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	108	D12	Piante sarchiate foraggere	Ha	2.236	Silomais e mais ceroso	21,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	4	D28	Soia	Ha	539	Soia da granella	15,00		3 - Altre filiere vegetali A - Oleaginose
40	694	D08	Altri cereali	Ha	688	Sorgo da granella	14,00		3 - Altre filiere vegetali C - Cereali minori
40	840	D18B	Altre foraggere avvicendate	Ha	653	Sulla	18,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	3	108AD22	Set - aside	Ha	123	Superficie messa a riposo ai sensi del Reg. Cee 1765/92	4,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
40	25	D23	Tabacco (secco)	Ha	8.862	Tabacco	180,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
440	780	R139	Altri	Ha	3.600	Tartufate (in impianti specializzati)	40,00		3 - Altre filiere vegetali C - Funghi e Tartufi
40	152	D18B	Altre foraggere avvicendate	Ha	653	Trifoglio	18,00		9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
200	849	G04C	Vigneti - per uva da tavola	Ha	4.027	Vigneti per uva da tavola	120,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
200	553	G07	Culture permanenti in serra (frutteti di origine temperata)	Ha	4.066	Vigneti per uva da tavola in coltura protetta	150,00		4 - Filiera Ortofrutticola e Pataticola
200	848	G04B	Vigneti - per uva da vino comune	Ha	4.017	Vigneti per uva da vino comune	75,00		1 - Filiera Vitivinicola

DAS Misura 112 interventi in tabella nazionale misura 112 20 01 02

Servizio Interventi Strutturali
Ufficio Strutture Aziendali ed Agriturismo



REGIONE ABRUZZO
Direzione Agricoltura Foreste Sviluppo Rurale
Alimentazione Caccia e Pesca

Cod. Macro-usi e Allevamenti	Cod. Micro-Usi	Cod. I.N.F.A.	Raggruppamento Colturale ed Allevamenti (I.N.F.A.)	Unità misura.	R.L.S. 2004	Culture ed allevamenti (Regione)	G/ha	U.B.A.	Filiera Produttiva
200	847	G04A	Vigneti - per uva da vino di qualità	Ha	4.461	Vigneti per uva da vino di qualità	85,00		1 - Filiera Vitivinicola
70	556	D19	Sementi e piantine per seminativi	Ha	37.077	Vivaio	315,00		7 - Filiera Florovivaistica
740	551	G05	Vivai	Ha	33.299	Vivaio floricolo	315,00		7 - Filiera Florovivaistica
40	637	D34	Piante aromatiche, medicinali e da condimento	Ha	4.985	Zafferano	380,00		3 - Altre filiere vegetali B - Piante Officinali ed aromatiche
126	0	J01	Equini - altri	capo	143	Equini - Asini di età inferiore a 6 mesi	3,00	1,000	6 - Filiera Carni
126	0	J01	Equini - altri	capo	171	Equini - Asini di età superiore a 6 mesi	5,00	1,000	6 - Filiera Carni
131	0	J01	Altri	capo	143	Cani da allevamento	6,00	0,400	9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
131	0	J01	Altri	Mq	143	Elicicoltura per 1000 mq= 143.000	0,08	0,000	6 - Filiera Carni
121	0	J02	Bovini < 1 anno	capo	1.184	Bovini < 1 anno	6,00	0,400	6 - Filiera Carni
121	0	J03	Bovini 1-2 anni - maschi	capo	489	Bovini 1-2 anni - maschi	7,00	0,600	6 - Filiera Carni
121	0	J04	Bovini 1-2 anni - femmine	capo	278	Bovini 1-2 anni - femmine	6,00	0,600	6 - Filiera Carni
121	0	J05	Bovini > 2 anni - maschi	capo	479	Bovini > 2 anni - maschi	7,00	1,000	6 - Filiera Carni
121	0	J06	Giovenche > 2 anni	capo	365	Giovenche > 2 anni	7,00	1,000	6 - Filiera Carni
121	0	J07	Vacche da latte	capo	593	Vacche da latte	13,00	1,000	5 - Filiera Lattiero-Casearia
121	0	J08	Bovini > 2 anni - altre vacche	capo	309	Bovini > 2 anni - altre vacche	7,00	1,000	6 - Filiera Carni
124	0	J09A	Ovini - fattrici	capo	136	Ovini - fattrici	4,00	0,150	5 - Filiera Lattiero-Casearia
124	0	J09A	Ovini - fattrici	capo	136	Ovini - fattrici	4,00	0,150	6 - Filiera Carni
124	0	J09B	Ovini - altri	capo	112	Ovini - altri	4,00	0,150	6 - Filiera Carni
124	0	J10A	Caprini - fattrici	capo	175	Caprini - fattrici	4,00	0,150	6 - Filiera Carni
124	0	J10B	Caprini - altri	capo	31	Caprini - altri	4,00	0,150	6 - Filiera Carni
124	0	J10B	Caprini - altri	capo	31	Caprini - altri	4,00	0,150	6 - Filiera Carni
122	0	J11	Suini - lattinzoli < 20 Kg	capo	340	Suini - lattinzoli < 20 Kg - Magroni -Verri	4,00	0,150	5 - Filiera Lattiero-Casearia
122	0	J12	Suini - scrofe > 50 Kg	capo	1.108	Suini - scrofe > 50 Kg	7,00	0,300	6 - Filiera Carni
122	0	J13	Suini - altri	capo	138	Suini - altri	12,00	0,500	6 - Filiera Carni
				capo			6,00	0,300	6 - Filiera Carni

DAS Misura 449 abruzzo via. tabella regionale misur 449 20 di 40

REGIONE ABRUZZO
 Direzione Agricoltura, Foreste Sviluppo Rurale
 Alimentazione Caccia e Pesca



Servizio Interventi Strutturali
 Ufficio Strutture Aziendali ed Agriturismo

Cod. Macro-usi e Allevamenti	Cod. Micro-Usi	Cod. I.N.E.A.	Raggruppamento Culturale ed Allevamenti (I.N.E.A.)	Unità misura.	R.L.S. 2004	Colture ed allevamenti (Regione)	G/ha	U.B.A.	Filiera Produttiva
122	0	J13	Altri	capo	138	Selvatici (cinghiali, caprioli, ecc.)	2,00	0,300	6 - Filiera Carni
131	0	J13	Altri	capo	138	Struzzi	6,00	0,500	6 - Filiera Carni
127	0	J14	Broilers (100 capi)	capo	1.054	Broilers	0,03	0,003	6 - Filiera Carni
127	0	J15	Ovaiole (100 capi)	capo	440	Ovaiole	0,03	0,014	6 - Filiera Carni
127	0	J16A	Tacchini (100 capi)	capo	1.660	Tacchini	0,02	0,003	6 - Filiera Carni
127	0	J16B	Anatre (100 capi)	capo	903	Anatre	0,02	0,003	6 - Filiera Carni
127	0	J16D	Altro pollame (oche e faraone) - 100 capi	capo	874	Altro pollame (oche e faraone)	0,02	0,003	6 - Filiera Carni
127	0	J16D	altri (100 capi)	capo	874	Piccioni	0,06	0,002	6 - Filiera Carni
128	0	J17	Conigli - fattrici	capo	21	Conigli - fattrici	2,00	0,003	6 - Filiera Carni
LEG	0	0	Piscicoltura, acquacoltura in acque dolci	tonn		Piscicoltura, acquacoltura in acque dolci			9 - Altre filiere non individuate dalla Misura
130	0	J18	Api (alveare)	alveare	80	Api (alveare)	2,08		8 - Filiera Apistica

Il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali

Dot. Pio De Nicola
[Signature]

Servizio Interventi Strutturali
Ufficio Strutture Aziendali ed Agriturismo



REGIONE ABRUZZO
Direzione Agricoltura Foreste Sviluppo Rurale
Alimentazione Caccia e Pesca

Cod. Macro-usi e Allevamenti	Cod. Micro-Usi	Cod. I.N.E.A.	Raggruppamento Colturale ed Allevamenti (I.N.E.A.)	Unità misura.	R.L.S. 2004	Culture ed allevamenti (Regione)	G/Ha	U.B.A.	Filiera Produttiva
------------------------------	----------------	---------------	--	---------------	-------------	----------------------------------	------	--------	--------------------

LEGENDA:

1	Cod Macro-usi e Allevamenti	I codici dei macro-usi sono le codifiche A.G.E.A. utilizzate nella compilazione dei fascicoli aziendali da parte dei C.A.A. I codici degli allevamenti sono desunti da codificazioni A.S.L. e sono raggruppate nelle seguenti specie di allevamenti : 1) bovini							
2	Cod. Micro-usi	Codifiche A.G.E.A. utilizzate nella compilazione dei fascicoli aziendali da parte dei C.A.A.							
3	Cod. I.N.E.A.	Codifiche I.N.E.A. per i Redditi Lordi Standard (R.L.S.) 2004 delle colture agricole e degli allevamenti zootecnici per l'Abruzzo							
4	Raggruppamento Colturale ed Allevamenti - (I.N.E.A.)	Colture agricole ed allevamenti zootecnici previsti dalla tabella I.N.E.A. relativi ai R.L.S. 2004 per l'Abruzzo							
5	Unità misura	I valori sono riferiti ad ettaro (Ha) per le produzioni vegetali, ad eccezione dei funghi per i quali il riferimento sono 100 per metro quadrato (mq), ed a capo di bestiame adulto (U.B.A.) per le produzioni animali, eccetto che per gli avicoli (per 100							
6	R.L.S. in euro	Redditi Lordi Standard 2004 delle colture agricole e degli allevamenti zootecnici per l'Abruzzo previsti dalla tabella I.N.E.A.							
7	Colture ed allevamenti (Regione)	Previsti dalla tabella allegata alla D.G.R. del 27/09/2004 n. 854							
8	G/Ha - G/capo	Previsti dalla tabella allegata alla D.G.R. del 27/09/2004 n. 854							
9	U.B.A.	Conversione degli animali in Unità di Bestiame secondo la tabella di cui all'art 27, paragrafo 13 Reg (CE) 1974/06							
10	Filiera Produttiva	Per l'individuazione della filiera aziendale di appartenenza si farà riferimento al Reddito Lordo Standard aziendale prevalente delle colture e/o degli allevamenti							

Regione Abruzzo - Piano Aziendale di Sviluppo - Misura 1.2.1

Tabella delle attività connesse

Tabella delle attività connesse per la valorizzazione del Reddito Lordo Aziendale (R.L.A.) e delle Unità Lavorative Aziendali (U.L.A.)

Attività connesse	Incremento % del R.L.A. e delle U.L.A.										Totale incremento % sul totale del R.L.A. e delle U.L.A.	
	dalla raccolta alla conservazione					commercializzazione						
	raccolta	lavoraz.	trasformaz.	conservaz.	prod. lavor. trasf.	punto vendita	zone svantag.	altre zone	zone svantag.	altre zone		
Filire Produttive												
Filiera Vitivinicola	5%	5%	10%	5%	10%	5%	5%		5%		2%	
Uva per trasformazione	5%										5%	
Olive da mensa	5%	5%							5%		2%	
Olive da olio	5%	5%	10%						5%		5%	
Oleaginose	5%										2%	
Altre Filire Vegetali	5%	5%	10%	5%	10%	5%	5%		5%		2%	
Piante Officinali e Aromatiche	5%										5%	
Produzioni Tipiche, Legumi, Cereali	5%	5%	10%	5%	10%	5%	5%		5%		2%	
Filiera Ortofrutticola e	5%	5%	10%	5%	10%	5%	5%		5%		5%	
Ortofrutticola	5%	5%	10%	5%	10%	5%	5%		5%		5%	
Frutticola	5%	5%	10%	5%	10%	5%	5%		5%		5%	
Filiera Lattiero-Casearia	5%	5%	10%	5%	10%	5%	5%		5%		5%	
Filiera Carni	5%	5%	10%	5%	10%	5%	5%		5%		5%	
Filiera Fiorovivaistica	5%	5%	10%	5%	10%	5%	5%		5%		5%	
Filiera Apistica	5%	5%	10%	5%	10%	5%	5%		5%		5%	
Altre Filire non individuate dalla Misura	5%	5%	10%	5%	10%	5%	5%		5%		5%	
B&B												
Contoturismo												
Attività ricreative												
Produzione di energia rinnovabile												
Artigianato												
Servizi all'infanzia												
Agriturismo												
Turismo rurale - servizi												
Fattoria didattica												
Fattoria sociale												
Altro												
Nessuna												



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
 Servizio Interventi Strutturali
 La presente copia, composta di
 n. 42 fogli, è conforme
 all'originale esistente presso questo
 Servizio.
 Pescara li 6 MAR 2009
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 Dott. Pio De Nicola

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 Dott. Pio De Nicola

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 24.03.2009, n. DI3/22:

Legge Regionale 26.07.2003 n. 54 – Art. 13bis. Cava di ghiaia in località “Corneto” Comune di Cepagatti(PE). Ditta Lafarge Adriasebina srl. ora denominata Lafarge Cementi srl. con sede in Milano Convenzione con il Comune.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- La ditta LAFARGE CEMENTI SRL. (ex Lafarge Adriasebina srl.), con sede in Via Sanremo n.9 di Milano, per il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava in località “Corneto” di Cepagatti(PE) individuata in catasto al foglio di mappa 25 particelle nn. 60-65-66-78-79-80-82-83-84-85-86-87-89-92-93-130-132-134-138-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-159-162-163-181-234, è obbligata verso il Comune di Cepagatti(PE) per gli impegni indi-

cati nella Convenzione, allegata alla presente Determinazione e della quale fa parte integrante, redatta e stipulata sulla base dello schema approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.60 del 30.01.2006 e pubblicato sul *B.U.R.A.* n.16 del 15.03.2006.

- La presente Determina, essendo trascorsi sessanta giorni dalla richiesta della ditta, è adottata in via sostitutiva dal Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Direzione Attività Produttive ai sensi del punto n.7 delle Direttive Generali e deve essere pubblicata, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.Ezio Faieta

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE
UFFICIO CAVE E TORBIERE

CONVENZIONE
(art. 13 bis L.R. 54/1983)

Fra La Regione Abruzzo e la Ditta LAFARGE ADRIASEBINA SRL, ora denominata LAFARGE CEMENTI SRL., nel prosieguo semplicemente Ditta, si stabilisce quanto segue:

PREMESSO

- ⇒ Che la Ditta (Partita Iva 06821780159) con sede legale in Milano, Via Sanremo n.9, ha richiesto l'ulteriore proroga di anni 2(due) per la prosecuzione dei lavori di coltivazione di una attività estrattiva in località "Corneto", autorizzata con Provvedimento Regionale n.141 del 20.02.1992 e successivi n.882 del 17.11.1995 di variante, n.635 del 17.12.1999 di proroga, sui terreni in disponibilità individuati in catasto al foglio di mappa 25 particelle nn.60-65-66-78-79-80-82-83-84-85-86-87-89-92-93-130-132-134-138-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-159-162-163-181-234 del Comune censuario di Cepagatti(PE) per una superficie complessiva e per un volume complessivo come da progetto esecutivo munito del visto regionale;
- ⇒ Che il materiale oggetto della coltivazione di cava è costituito da ghiaia;
- ⇒ Che la Regione Abruzzo ha approvato la L.R. 6/2005, che impone la stipula della Convenzione tra il Comune e la Ditta richiedente;
- ⇒ Che sono trascorsi i termini imposti dall'art.13 bis della L.R.54/1983 senza che sia stato raggiunto un accordo tra il Comune e la Ditta;
- ⇒ Che ai sensi dell'art. 13bis della L.R. n.54/1983 è la Direzione Attività Produttive, Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo (di seguito indicata come Regione Abruzzo), a dover stipulare con la ditta la Convenzione in favore del Comune;
- ⇒ Che la richiesta di proroga di ulteriori anni 2(due) del titolo minerario, il cui termine risulta scaduto in data 01.04.2009, ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 02.03.2009, nonché tutti gli altri pareri di rito.

Tutto ciò premesso la Ditta e la Regione Abruzzo convengono di stipulare la seguente convenzione, ai sensi dell'art.13 bis della L.R. 54/1983.

Art.1

La Regione Abruzzo prende atto del progetto, precedentemente autorizzato con Provvedimento Regionale n.141 del 20.02.1992 e successivi n.882 del 17.11.1995 di variante, n.635 del 17.12.1999 di proroga, relativo all'attività estrattiva sita in località "Corneto" del Comune di Cepagatti(PE), foglio di mappa 25 particelle nn.60-65-66-78-79-80-82-83-84-85-86-87-89-92-93-130-132-134-138-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-159-162-163-181-234;

Art.2

In base a quanto sopra, salvi i diritti e gli obblighi in materia di legislazione regionale e nazionale in materia di cave, le parti si impegnano per quanto segue.

 1/3

Art.3

La ditta si impegna a versare al Comune di Cepagatti(PE), in unica soluzione, la somma di Euro 44.813,05(quarantaquattromilaottocentotredici/05) per gli anni 2005-2006-2007-2008-2009, risultante dall'applicazione su 1/19 della cubatura di ghiaia utile autorizzata, pari a 1.300.000 mc., secondo quanto disposto al punto 3 dell'art.13bis della L.R.54/1983, mediante il progressivo adeguamento quinquennale in conformità alle tariffe stabilite con atto della Giunta Regionale e aggiornato sulla base dei criteri indicati dall'art.14 della L.R. citata, come risulta dal seguente schema:

Anno	Materiale	Cubatura	Calcolo	Importo
2005	ghiaia	1.300.000	$(1,043 \times 0,20) \times 0,20 \times (1300000/19)$	€ 2.854,53
2006	ghiaia	1.300.000	$(1,063 \times 0,20) \times 0,40 \times (1300000/19)$	€ 5.818,53
2007	ghiaia	1.300.000	$(1,078 \times 0,20) \times 0,60 \times (1300000/19)$	€ 8.850,95
2008	ghiaia	1.300.000	$(1,099 \times 0,20) \times 0,80 \times (1300000/19)$	€ 12.031,16
2009	ghiaia	1.300.000	$(1,115 \times 0,20) \times 1,00 \times (1300000/19)$	€ 15.257,89
Totale				€ 44.813,05

La somma di cui sopra viene versata a titolo di contributo della spesa necessaria per la prioritaria realizzazione degli interventi in materia di:

- a) *Protezione civile, attraverso la realizzazione di opere ed infrastrutture nonché l'acquisto di mezzi e beni strumentali per attività di protezione civile e soccorso pubblico;*
- b) *Viabilità e sicurezza stradale finalizzati alla mitigazione dell'incidenza dell'attività estrattiva sul traffico locale;*
- c) *Recupero ambientale, anche attraverso destinazioni diverse da quella agricola, dei siti estrattivi dimessi presenti sul territorio comunale;*
- d) *Recupero e valorizzazione del patrimonio storico-artistico presente sul territorio comunale;*
- e) *Attività di promozione e sensibilizzazione in materia ambientale;*
- f) *Attività di promozione e sensibilizzazione in materia di sicurezza del personale sui luoghi di lavoro.*

Il Comune deve trasmettere alla ditta il programma di investimento con il relativo quadro economico, riferito alla realizzazione degli interventi previsti, entro l'esercizio nel quale viene stipulata la presente convenzione, pena la sospensione nell'utilizzo dei contributi ricevuti.

Art.4

Il pagamento del contributo dovrà avvenire entro 30(trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

In caso di mancata proroga dell'attività di cava che non comporti ampliamenti, il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate, riferite al volume di materiale non estratto.

Art.5

Il Comune deve evidenziare in maniera visibile e tangibile il contributo di cui alla presente convenzione, riportando nella realizzazione delle opere e/o infrastrutture, i dati relativi agli estremi del provvedimento di autorizzazione, indicando altresì la denominazione della Ditta e la località della cava interessata ed il riferimento all'art.13 bis della L.R.54/1983, oltre ad evidenziare la propria indisponibilità alla stipula della presente convenzione.

Art.6

La Ditta e Il Comune devono impegnarsi per quanto di loro competenza all'adempimento della presente convenzione.

Art.7

La Ditta si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di coltivazione, ripristino ambientale e in ogni caso all'osservanza delle leggi vigenti in materia di Polizia Mineraria.

Art.8

Il Comune deve, ad avvenuta spesa del contributo, rendicontare l'attuazione dei programmi di investimento, di cui al precedente articolo 3, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo.

Art.9

E' demandato al Servizio Regionale Attività Estrattive e Minerarie il controllo dell'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, la verifica della regolarità e della stabilità dei pendii e scarpate.

Art.10

Ogni importo, tassa e spese inerenti la registrazione del presente atto sono a totale carico della Ditta.

Art.11

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia al D.P.R. n.128/1959, al D.Lgs. n.624/1996 e s.m. e i., alla L.R. n.54/1983 e s.m. e i., oltre alle normative, non specificate, integrative e collaterali.

La presente convenzione sarà adeguata in seguito alle modifiche legislative che saranno adottate in materia dalla regione Abruzzo.


Art.12

La presente convenzione viene notificata al Comune nelle forme di legge e pubblicata quale parte integrante unitamente alla Determinazione di Autorizzazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Letto confermato e sottoscritto in triplice copia.

Pescara, 28 MAR 2009

Ditta Lafarge Cementi srl.
(Dott. Mauro Rigo)



Regione Abruzzo
Direzione Attività Produttive - Servizio Attività Estrattive
Il Dirigente del Servizio
(Ing. Ezio Faieta)



DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 24.03.2009, n. DI3/23:

Legge Regionale 26.07.2003 n. 54 – Art. 13bis. Cava di argilla in località “Piano Marino” Comune di Cepagatti(PE). Ditta Lafarge Adriasebina srl. ora denominata Lafarge Cementi srl. con sede in Milano Convenzione con il Comune.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- La ditta LAFARGE CEMENTI SRL. (ex Lafarge Adriasebina srl.), con sede in Via Sanremo n.9 di Milano, per il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della cava in località “Piano Marino” di Cepagatti(PE) individuata in catasto al foglio di mappa 6 particelle nn.199-215-216-217-22/p-218/p-200-32/p-23-24, è obbligata verso il Comune di Cepagatti(PE) per gli impe-

gni indicati nella Convenzione, allegata alla presente Determinazione e della quale fa parte integrante, redatta e stipulata sulla base dello schema approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.60 del 30.01.2006 e pubblicato sul *B.U.R.A.* n.16 del 15.03.2006.

- La presente Determina, essendo trascorsi sessanta giorni dalla richiesta della ditta, è adottata in via sostitutiva dal Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Direzione Attività Produttive ai sensi del punto n.7 delle Direttive Generali e deve essere pubblicata, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing.Ezio Faieta

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE
UFFICIO CAVE E TORBIERE

CONVENZIONE
(art. 13 bis L.R. 54/1983)

Fra La Regione Abruzzo e la Ditta LAFARGE ADRIASEBINA SRL ora denominata LAFARGE CEMENTI SRL., nel prosieguo semplicemente Ditta, si stabilisce quanto segue:

PREMESSO

- ⇒ Che la Ditta (Partita Iva 06821780159) con sede legale in Milano, Via Sanremo n.9, ha richiesto l'ampliamento di una attività estrattiva di materiale di cava in località "Piano Marino", autorizzata con Provvedimento Regionale n.140 del 20.02.1992 e successivi n.467 del 03.08.1996, n.226 del 14.05.1999, n.DI3/73 del 20.09.2002 sui terreni in disponibilità individuati in catasto al foglio di mappa 6 particelle nn.199-215-216-217-22/p-218/p-200-32/p-23-24 del Comune censuario di Cepagatti(PE) per una superficie complessiva e per un volume complessivo come da progetto esecutivo munito del visto regionale;
- ⇒ Che il materiale oggetto della coltivazione di cava è costituito da argilla;
- ⇒ Che la Regione Abruzzo ha approvato la L.R. 6/2005, che impone la stipula della Convenzione tra il Comune e la Ditta richiedente;
- ⇒ Che sono trascorsi i termini imposti dall'art.13 bis della L.R.54/1983 senza che sia stato raggiunto un accordo tra il Comune e la Ditta;
- ⇒ Che ai sensi dell'art. 13bis della L.R. n.54/1983 è la Direzione Attività Produttive, Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo (di seguito indicata come Regione Abruzzo), a dover stipulare con la ditta la Convenzione in favore del Comune;
- ⇒ Che il progetto presentato dalla ditta ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 22.03.2005, allegato alla presente, nonché tutti gli altri pareri di rito.

Tutto ciò premesso la Ditta e la Regione Abruzzo convengono di stipulare la seguente convenzione, ai sensi dell'art.13 bis della L.R. 54/1983.

Art.1

La Regione Abruzzo prende atto del progetto relativo all'attività estrattiva della ditta per la cava sita in località "Piano Marino" del Comune di Cepagatti(PE), foglio di mappa 6 particelle nn.199-215-216-217-22/p-218/p-200-32/p-23-24, come da documentazione allegata (allegato A);

Art.2

In base a quanto sopra, salvi i diritti e gli obblighi in materia di legislazione regionale e nazionale in materia di cave, le parti si impegnano per quanto segue.

Art.3

La ditta si impegna a versare annualmente, per otto anni consecutivi, al Comune di Cepagatti(PE), in unica soluzione, la somma di Euro 6.324,25(seimilatrecentoventiquattro/25) per il 1° anno,

risultante dall'applicazione su 1/8 della cubatura di argilla utile autorizzata, pari a 410.000 mc, di quanto disposto al punto 3 dell'art.13bis della L.R.54/1983, a titolo di contributo alla spesa necessaria per la prioritaria realizzazione degli interventi in materia di:

- a) *Protezione civile, attraverso la realizzazione di opere ed infrastrutture nonché l'acquisto di mezzi e beni strumentali per attività di protezione civile e soccorso pubblico;*
- b) *Viabilità e sicurezza stradale finalizzati alla mitigazione dell'incidenza dell'attività estrattiva sul traffico locale; -*
- c) *Recupero ambientale, anche attraverso destinazioni diverse da quella agricola, dei siti estrattivi dimessi presenti sul territorio comunale;*
- d) *Recupero e valorizzazione del patrimonio storico-artistico presente sul territorio comunale;*
- e) *Attività di promozione e sensibilizzazione in materia ambientale;*
- f) *Attività di promozione e sensibilizzazione in materia di sicurezza del personale sui luoghi di lavoro.*

Per gli anni successivi al primo la somma indicata dovrà essere adeguata in conformità alle tariffe stabilite con atto della Giunta Regionale e aggiornato secondo i criteri indicati dall'art.14 della L.R.54/1983.

Il Comune deve trasmettere alla ditta il programma di investimento con il relativo quadro economico, riferito alla realizzazione degli interventi previsti, entro l'esercizio nel quale viene stipulata la presente convenzione, pena la sospensione nell'utilizzo dei contributi ricevuti.

Art.4

Il primo pagamento annuale del contributo dovrà avvenire entro 30(trenta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Per gli anni successivi entro il 31 marzo di ciascun anno.

Il pagamento del successivo rateo annuale è subordinato alla comunicazione alla ditta dell'avvenuta realizzazione dei lavori da parte del Comune.

In caso di mancata proroga dell'attività di cava che non comporti ampliamenti, il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate, riferite al volume di materiale non estratto.

Art.5

Il Comune deve evidenziare in maniera visibile e tangibile il contributo di cui alla presente convenzione, riportando nella realizzazione delle opere e/o infrastrutture, i dati relativi agli estremi del provvedimento di autorizzazione, indicando altresì la denominazione della Ditta e la località della cava interessata ed il riferimento all'art.13 bis della L.R.54/1983, oltre ad evidenziare la propria indisponibilità alla stipula della presente convenzione.

Art.6

La Ditta e Il Comune devono impegnarsi per quanto di loro competenza all'adempimento della presente convenzione.

Art.7

La Ditta si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di coltivazione, ripristino ambientale e in ogni caso all'osservanza delle leggi vigenti in materia di Polizia Mineraria.

Art.8

Il Comune deve, ad avvenuta spesa del contributo, rendicontare l'attuazione dei programmi di investimento, di cui al precedente articolo 3, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo.

Art.9

E' demandato al Servizio Regionale Attività Estrattive e Minerarie il controllo dell'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, la verifica della regolarità e della stabilità dei pendii e scarpate.

Art.10

Ogni importo, tassa e spese inerenti la registrazione del presente atto sono a totale carico della Ditta.

Art.11

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia al D.P.R. n.128/1959, al D.Lgs. n.624/1996 e s.m. e i., alla L.R. n.54/1983 e s.m. e i., oltre alle normative, non specificate, integrative e collaterali.

La presente convenzione sarà adeguata in seguito alle modifiche legislative che saranno adottate in materia dalla regione Abruzzo.


Art.12


La presente convenzione viene notificata al Comune nelle forme di legge e pubblicata quale parte integrante unitamente alla Determinazione di Autorizzazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Letto confermato e sottoscritto in triplice copia.


Pescara, 23 MAR 2008

Ditta Lafarge Cementi srl
(Dott. Mauro Rigo)





Regione Abruzzo
Direzione Attività Produttive - Servizio Attività Estrattive
Il Dirigente del Servizio
(Ing. Ezio Faieta)





GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE
Ufficio Cave e torbiere
(via Michelangelo, 18 Pescara tel. 085/2058794 fax 085.4222284)

Prot. N. 1108

Li 12 APR. 2005

Alla ditta Lafarge Adriasebina s.r.l.
Stab.to via Raiale n°34
Pescara

OGGETTO: Cava di ghiaia sita in località "Piano Marino"- Comune di Cepagatti (PE)
Istanza del 19.02.03 e 30.05.03. Ampliamento cava.

In relazione alla richiesta di ampliamento della cava di cui all'oggetto, si comunica che la Conferenza dei Servizi per le Cave, riunita nella seduta del 22.03.05, ha espresso parere **favorevole** con le seguenti prescrizioni:

1. la coltivazione deve procedere con il ripristino progressivo dell'area mantenendo un solo sottolotto di progetto tra lo scavo ed il ripristino ambientale;
2. il raccordo dei gradoni al piano campagna nel lato a dislivello maggiore dovrà avere una pendenza media non superiore a 12° sull'orizzontale;
3. la durata della coltivazione e ripristino, dell'area di cava, è di 8 (otto) anni. La ditta deve munirsi del rinnovo del Nulla osta BB.AA. alla scadenza dei 5 anni;
4. cauzione fissata in Euro 110.000,00 (centodiecimila).

Il provvedimento di autorizzazione verrà predisposto soltanto dopo che Codesta Ditta avrà costituito il deposito cauzionale a garanzia dei relativi lavori di risanamento ambientale dell'area sottoposta ad attività estrattiva, mediante fidejussione bancaria e/o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00) da presentare allo scrivente Ufficio per l'approvazione.

Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della presente la Ditta si intenderà rinunciataria e l'istanza sarà archiviata.

CR/



Dirigente del Servizio
(Ing. Ezio FAIETA)



COMUNE DI CEPAGATTI
(PESCARA)

Alle A



“Stabilimento di Pescara”

AMPLIAMENTO DI UNA CAVA DI ARGILLA
IN LOCALITÀ “Piano Marino”
DEL COMUNE DI CEPAGATTI (Pe)
Autorizzata con DPRG n°140/92 e succ. proroghe

RELAZIONE TECNICA

Il relatore

Dott. Geol. Angelo Di Ninni

Pescara, Gennaio 2003

SCHEDA TECNICA RIEPILOGATIVA

Ditta	LAFARGE ADRIASEBINA srl Stabilimento di Pescara Via Raiale 32
Comune	CEPAGATTI (PE)
Piano Paesistico	Esterno ad ogni ambito di competenza
Foglio	06
Particelle	199, 215, 216, 217, 22 parte, 218 parte, 200, 32 parte, 23, 24
Superficie totale utile	108.350 mq
Falda acquifera - dal Top	Assente
Falda acquifera dal fondo cava	Assente
Volume netto utile	410.000 mc
Durata	9 anni
Costo del ripristino ambientale	€ 84.805,90
Modalità di ripristino	Approfondimento dell'attuale fondo cava ed arretramento del fronte occidentale con raccordo alla morfologia circostante mediante gradoni smussati
Fasce di rispetto	Strada Vicinale dei Colli
Tipologia del materiale	Argille limose
Metodo di coltivazione	Scavo a fette discendenti
Personale addetto alla cava	1 operatore, due autisti
Mezzi d'opera	Un escavatore, una ruspa cingolata, due autocarri
Destinazione del materiale	Cementificio Lafarge Adriasebina srl - Pescara
Profondità di scavo dal Top	Circa 10 m
Uso attuale del suolo	Agricoltura: seminativo
Uso finale del suolo	Agricoltura: seminativo

1.0 INTRODUZIONE

Nella presente relazione si espongono i contenuti tecnici del progetto di ampliamento della coltivazione di una cava di argilla ubicata in località "Piano Marino" di Villanova del Comune di Cepagatti (PE). La ditta interessata ed esercente della cava è la società "LAFARGE ADRIASEBINA srl" con Stabilimento in Pescara.

I terreni sono così allibrati presso il NCT:

Comune	Foglio	Particelle	Superficie (mq)	
			Totale	Netta
Cepagatti	06	199	14.845	14.845
		215	39.993	39.993
		216	25.147	25.147
		217	2.060	2.060
		22 parte	9.690	6.260
		218 parte	14.000	13.250
		200	2.600	2.600
		32 parte	5.840	2.385
		23	320	320
		24	1.490	1.490
		Totali Sup.	115.985	108.350

Le apposite tavole progettuali evidenziano sia su base catastale sia su base topografica il perimetro dei terreni complessivamente interessati dal progetto.

L'area, rispetto al piano paesistico regionale, è integralmente esterna ad ogni ambito, ovvero in quella che è comunemente definita "zona bianca" e quindi esente da prescrizioni; è presente, invece, il vincolo idrogeologico.

2.0 DESCRIZIONE DELL'AREA

Il volume complessivo lordo di scavo, calcolato in base alla sezione tipo è pari a circa 450.000 mc su un'area complessiva netta di 108.350 mq.

A questo volume complessivo va sottratto lo strato di terreno della coltre superficiale media del lotto ancora da scavare (vedi area verde di ampliamento nella Planimetria dell'allegato Territoriale), valutato per uno spessore medio di 1.5 metri e quindi pari a circa 40.000 mc.

Il volume utile netto finale collocabile a mercato è quindi pari a:

$$(450.000 \text{ mc} - 40.000 \text{ mc} = 410.000 \text{ mc})$$

Lo sfruttamento della cava avverrà secondo un piano di lavoro a due lotti, con conseguente ripristino funzionale per riutilizzo come terreno agricolo ad escavazione ultimata.

Si procederà attaccando il versante dalla parte più alta procedendo nell'abbassamento a fette discendenti, fino al piano finale, che risulterà inclinato di meno di 1° verso nord-est, in modo da mantenere la direzione di immersione del versante originale. La definitiva sezione a gradonate presenterà un massimo di due alzate con altezza massima di 5 / 8 m ed una pendenza non superiore ai 30°.

Particolare cura andrà riservata alla regimazione delle acque meteoriche facendo in modo di mantenere, nelle fasi di lavorazione provvisoria, le pendenze di circa 1% con doppia inclinazione, verso l'asse del fosso sottostante e parallelamente ad esso, in modo da confluire le acque il più possibile nella sezione terminale dell'asse dell'impluvio.

Il fondo della cava verrà riempito, per un metro, con materiale di idonee caratteristiche o derivante dal materiale precedentemente compatibile caratteristicamente con il Decreto Ronchi.

3.0 MODALITA' DI SCAVO

La tecnica di scavo che viene adottata è conseguenza della natura dei materiali.

Trattasi di argille mammoso-sabbiose stratificate con una presenza di una potente coltre di alterazione superficiale che diventa più potente alle quote più basse. Il materiale si presenta molto compatto. In prima istanza lo strato di terreno vegetale superficiale già asportato ed accantonato saranno ridistribuiti omogeneamente su tutta la superficie al termine dei lavori per consentire una buona opera di ripristino.

Lo scavo procede quindi avvalendosi delle tecniche tradizionali utilizzando escavatore a benna rovescia e sarà eseguito per approfondimento del fondo cava e per arretramento progressivo del fronte occidentale, già esistente. In cava sarà presente anche una ruspa cingolata per la preparazione del materiale e la sistemazione e sagomatura delle scarpate di rilascio.

Il lavoro è eseguito da personale specializzato e precisamente da un operatore addetto ai mezzi d'opera.

In relazione alle aree da scavare, si farà in modo di conservare e sagomare i fronti di monte con le sezioni e sagomature definitive, alle quali si potrà applicare la tecnica di recupero e di difesa definitiva del fronte per mettere in sicurezza le aree di scavo.

4.0 CONFERIMENTO AI LUOGHI DI DESTINAZIONE

Il conferimento dei materiali dall'area di cava ai siti di destinazione avviene con mezzi d'opera ed utilizzando la viabilità ordinaria. Il materiale avrà come destinazione finale lo stabilimento del cementificio di Pescara dove sarà impiegato nel ciclo produttivo dello stesso.

5.0 DELIMITAZIONE DELL'AREA E NORME DI POLIZIA MINERARIA

Le porzioni di particelle interessate dal progetto saranno debitamente picchettate e delimitate.

Saranno come di consueto rispettate tutte le norme di polizia mineraria vigenti e le più recenti disposizioni in merito alla sicurezza del lavoro.

Per quanto riguarda la tutela della sicurezza di terzi in particolare, tutta l'area sarà debitamente recintata e contrassegnata con appositi cartelli indicanti la presenza di scavi aperti.

6.0 DURATA DEGLI SCAVI

La durata complessiva degli scavi è determinata dalle esigenze di mercato della ditta "LAFARGE ADRIASEBINA srl".

Come abbiamo visto il lotto sviluppa una potenzialità di circa 410.000 mc.

In base alle informazioni fornite direttamente dalla ditta, possiamo calcolare un fabbisogno medio per questo tipo di materia prima pari a circa 50.000 mc annuo di materiale utile.

Conseguentemente la vita utile della cava sarà pari a circa 9 anni.

6.1 Potenzialità produttiva

La ditta proponente dispone di mezzi sufficienti ad affrontare i lavori di coltivazione, per il progetto in esame sono destinati:

- n. 1 escavatore;
- n. 1 ruspa cingolata;
- n. 2 autocarri;
- personale:
- n. 2 operatore escavatorista e camionista.

Il mezzo di escavazione, in base alle tabelle correnti riguardanti la produttività dei mezzi d'opera, ha una potenzialità di circa 1000 mc/giorno che sarà sfruttata in fase di esercizio al 40% in quanto sono previsti due addetti: 50% del tempo allo scavo, 50% dello scavo al trasporto.

I mezzi di trasporto hanno una capacità di circa 22 mc/viaggio.

Poiché la cava in progetto dista circa 12 chilometri dal cementificio della LAFARGE ADRIASEBINA S.r.l., possiamo stimare una media di 7 viaggi/giorno per singolo camion, che corrispondono ad un trasporto di circa 310 mc/giorno.

Considerando le condizioni meteo tipo delle nostre latitudini possiamo stimare un'attività media pari a circa 210 gg/anno e quindi una potenzialità massima di 50.000 mc/anno.

6.2 Due lotti: 9 anni

Considerando che lo scavo e il trasporto si riferisce ad un quantitativo di materiale utile valutabile sui 410.000 mc, il completamento dell'attività estrattiva per i due lotti può prevedersi nell'ambito di nove anni.

Gli arrotondamenti in eccesso tengono conto degli imprevisti e dei tempi di sistemazione finale di ogni singolo lotto.

6.3 Costi di messa in esercizio della cava

Poiché la ditta dispone di mezzi sufficienti alla lavorazione, inizialmente non sono previsti costi relativi all'aggiornamento di nuovi mezzi d'opera.

I costi iniziali sono quindi rappresentati dalla spese generali e di progettazione e dalla quota immediata per la disponibilità dei terreni.

Costi generali e di progettazione

I costi generali, relativi all'istruttoria della pratica non costituiscono una voce significativa nel contesto generale e possono essere assorbiti da quella che nel prosieguo viene definita come voce di "spese generali".

Acquisizione diritti di sfruttamento dei terreni

Esiste un accordo di sfruttamento e restituzione dei terreni ai fini agricoli, stipulato con contratto di affitto di area strumentale e produttiva, Notaio A. Mastroberardino, rep. 134471 del 19.09.2001.

Costi di gestione

Sono considerati costi di gestione le spese vive da sostenere per la corretta gestione dell'attività:

- Personale;
- Manutenzione e riparazione mezzi;
- Carburanti e lubrificanti;
- Materiale d'uso;
- Spese generali: 10% volume d'affari;

Personale

Per l'esercizio della cava la ditta utilizzerà stabilmente due persone con mansioni di operatore (ruspa ed escavatore) e autista. In base alle tabelle del costo della manodopera, tenendo conto delle varie indennità, delle inevitabili ore straordinarie, ecc., possiamo stimare un costo forfettario cadauno di 25.822,84 €/anno. Non si tiene conto, a titolo cautelativo, delle possibilità di sgravio consentite dalle attuali normative che riguardano le nuove assunzioni.

Manutenzione e riparazione mezzi

Mezzi d'opera che lavorano continuamente in cantiere sono esposti proporzionalmente ad interventi costanti di manutenzione ed al rischio di rotture con conseguenti riparazioni.

In base all'esperienza diretta possiamo stimare una incidenza forfettaria pari a circa 15.493,70 €/anno

Carburanti e lubrificanti

L'incidenza relativa al consumo di carburanti e lubrificanti è variabile rispetto all'oscillazione dei loro prezzi, in euro attuali, un escavatore che lavora otto ore al giorno consuma mediamente € 154,94 di gasolio. Assumendo un impegno di tempo del 100% considerando come in precedenza 210 giorni lavorativi: $€ (154,94 \times 210) \times 100\%$
 $= 32.537,40 \text{ €/anno.}$

Un autocarro che compie 7 viaggi al giorno per una media di 30 Km (andata e ritorno) consuma mediamente 118,78 €/g di gasolio (1,6-1,8 Km/l), considerando ancora una volta 210 giorni di lavoro: $€ (118,78 \times 210 \times 2) = 49.887,60 \text{ €/anno.}$

Materiale d'uso

Non sono prevedibili spese significative di materiali d'uso.

Spese generali

Comprendiamo in questa voce tutte quelle spese di difficile valutazione anche di massima e che rappresentano comunque una incidenza non secondaria per la previsione dei costi di gestione.

Con una potenzialità calcolata di 410.000 mc netti a mercato, ad un valore medio di 4,90 €/mc del materiale collocato, il volume d'affari atteso è di € 2.009.000,00 in 9 anni.

L'incidenza su tale importo delle spese generali viene assunto forfetariamente pari al 10% e cioè € 200.900,00.

<i>Riepilogo dei costi di gestione:</i>			
costi di gestione nei nove anni			
personale	3 persone	25.822,84 €/anno cad	(3 x 25.822,84 x 9 anni) = € 697.216,68
manutenzione	a corpo	15.493,70 €/anno	(15.493,70 x 9 anni) = € 139.443,30
carburanti escavatore		154,94 €/g x 210 gg/anno	(154,94 x 210 gg/anno x 9 anni) = € 292.836,60
carburanti autocarri		118,78 €/g x 210 gg/anno	(118,78 x 210 gg/anno x 9 anni x 2) = € 448.988,40
spese generali	10%	4,90 €/mc	(4,90 x 410.000 mc x 10%) = € 200.900,00
Ripristino ambientale	come da computo metrico		€ 84.805,90
<i>Sommario €</i>			1.864.190,88

Ricavi in esercizio

Per la valutazione dei ricavi in esercizio si assume che la produzione stabile nell'arco degli 9 anni e cioè pari a 410.000 mc netti che commercializzati sono venduti a € 4,90 al metro cubo, il costo deriva dalla estrema vicinanza del sito di cava dalla zona di produzione che è sempre la stessa in quanto il materiale serve esclusivamente alla produzione di cemento.

Pertanto abbiamo:

$$410.000 \text{ mc} \times € 4,90/\text{mc} = € 2.009.000,00$$

La cifra così individuata esprime il ricavo ipotetico atteso.

Guadagni in esercizio al lordo dell'incidenza fiscale:

I guadagni attesi al lordo dell'incidenza fiscale e degli oneri per l'accesso allo sfruttamento dei terreni è pari a:

$$€ (2.009.000,00 - 1.864.190,88) = € 144.809,12$$

che corrisponde ad un utile lordo annuale pari a:

$$€ 144.809,12 / 9 = € 16.089,90.$$

7.0 CONCLUSIONI

Con tutti i limiti che una valutazione del genere comporta, nella convinzione di aver ragionevolmente atteso a valutazioni realistiche anche se non estremamente dettagliate, l'operazione è da intendersi commercialmente nell'ambito del fattibile, con un margine di utile al lordo delle tasse compatibile con le attese commerciali.

SOMMARIO

1.0 INTRODUZIONE.....	2
2.0 DESCRIZIONE DELL'AREA	3
3.0 MODALITA' DI SCAVO	4
4.0 CONFERIMENTO AI LUOGHI DI DESTINAZIONE	4
5.0 DELIMITAZIONE DELL'AREA E NORME DI POLIZIA MINERARIA.....	5
6.0 DURATA DEGLI SCAVI.....	5
6.1 Potenzialità produttiva.....	6
6.2 Due lotti: 9 anni.....	6
6.3 Costi di messa in esercizio della cava	7
7.0 CONCLUSIONI.....	10

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 25.03.2009, n. DN3/103:

Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) – Decreto Legislativo 24.06.2003 n° 209 (Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e successive modifiche ed integrazioni – Società Autodemolizioni METALLI FERROSI RECCHIA di Recchia Alberto & C. S.a.s. – Sede Legale: Via Valledonica n° 1 – 67024 CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ) – Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un centro di autodemolizione veicoli fuori uso e stoccaggio conto terzi da ubicarsi nella Zona Industriale e dei Servizi del Comune di Raiano – 67027 RAIANO (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e s.m.i., art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di

smaltimento e recupero dei rifiuti) – Decreto Legislativo 24.06.2003 n° 209 (Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) il progetto presentato dalla Società Autodemolizioni METALLI FERROSI RECCHIA di RECCHIA ALBERTO & C. S.a.s. – Sede Legale e Amministrativa: Comune di Castelvecchio Subequo (AQ) - c.a.p. 67024 - Via Valledonica n° 1 – Sede Operativa: Comune di Raiano – c.a.p. 67027 – Zona Industriale e dei Servizi s.n.c. – in data 21.09.2007, per la realizzazione ed esercizio di un centro di autodemolizione e stoccaggio conto terzi da ubicarsi nel Comune di Raiano, identificabile nel P.R.G. dello stesso come “Area Artigianale e dei Servizi” e P.A.P. dello stesso come “Area Industriale e dei Servizi” al Foglio 17 Particelle 218, 217, 494, 368, 367, 354, 387, 386 - della superficie complessiva di 4.435 mq e una potenzialità di trattamento di 829 veicoli/anno per l’attività di autodemolizione, mentre per l’attività di stoccaggio conto terzi una potenzialità di circa 12,9 t/a, equivalente alla fase D15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato B e alla fase R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato C del Decreto Legislativo n° 152/2006 in conformità agli elaborati tecnici e progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

Mese di Febbraio Anno 2008

Studio Tecnico Ing. Fonte Fiorentino – Studio GEOSTUDIO Dott. Geologo Paolo di Giulio

Allegato 1) Tavola n° 1 - Corografia Inquadramento scala 1:10.000;

Allegato 2) Tavola n° 2 – Planimetrie stral-

cio P.R.G. – P.A.P. – Catastale;

Allegato 3) Tavola n° 3 – Planimetria fabbricati limitrofi scala 1:5.000;

Allegato 4) Tavola n° 4 – Planimetria generale – organizzazione del centro di raccolta scala 1:200;

Allegato 5) Tavola n° 5 – Piante – Sezioni – Prospetti dei manufatti scala 1:50;

Allegato 6) Tavola n° 6 – Piano quotato;

Allegato 7) Tavola n° 7 – Planimetria – sezioni tipo – raccolta e smaltimento delle acque scala 1:200 – 1:50;

Allegato 8) Tavola n° 8 – Dimensionamento idraulico relativo al regolare deflusso delle acque;

Allegato 9) Tavola n° 9 – Particolari costruttivi pavimentazione – recinzione – chiarificatore – disoleatore – tettoia tipo;

Allegato 10) Tavola n° 10 – Carta dei vincoli (non ci sono vincoli idrogeologici, non ci sono vincoli del piano paesistico);

Allegato 11) Tavola n° 11 – Documentazione fotografica;

Allegato 12) Tavola n° 12 – Relazione tecnica;

Allegato 13) Tavola n° 13 - Relazione geologica;

Allegato 14) Tavola n° 14 – Rifiuti pericolosi – Contenitori tipo – Basamenti di protezione;

Allegato 15) Tavola n° 15 – Piano di lavoro standard per la rimozione di materiali contenenti amianto (art. 34 D.Lgs. n° 277/91);

Allegato 16) Tavola n° 16 – Legge n° 447/95 – Previsione Impatto Acustico;

Giorno 07 Mese di Gennaio Anno 2009

Società Autodemolizioni Metalli Ferrosi Recchia di Recchia Alberto & C. S.a.s. - Studio

Tecnico Ing. Fonte Fiorentino

Allegato 17) Comune di Raiano (AQ) – Servizio Tecnico – Ufficio Contratti - Cessione di proprietà di area compresa nel piano per le aree produttive datato 25.02.2008 repertorio n° 859;

Allegato 18) Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di L'Aquila prot. n° 2007/489891 del 21.12.2007 – Tipo di frazionamento – Atto di aggiornamento – Attestato di approvazione;

Mese di Marzo Anno 2009

Studio Tecnico Ing. Fonte Fiorentino

Allegato 19) Relazione tecnica – Integrazioni Tav. n° 4;

Allegato 20) Chiarimenti per la relazione tecnica descrittiva – Provincia;

Allegato 21) Tavola n° 4 – Planimetria generale – 1:200 – Organizzazione del centro di raccolta;

Allegato 22) Tavola n° 7 – Planimetria – Sezioni tipo – Raccolta e smaltimento delle acque scala varie;

- 2) di autorizzare la Società Autodemolizioni Metalli Ferrosi Recchia di Recchia Alberto & C. S.a.s. alla realizzazione ed esercizio ai sensi del predetto Art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., l'iniziativa di cui al punto 1);
- 3) di stabilire che l'autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto stabilito dalla Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 e s.m.i.;
- 4) di adempiere nella fase di costruzione dell'impianto a quanto sottoindicato:
In attesa delle direttive previste all'art. 45,

comma 2 della L.R. 45/07 in merito all'esercizio provvisorio e collaudo funzionale dell'impianto, si prescrive quanto segue:

4.1 Limitatamente alla fase di costruzione dell'impianto, si prescrive la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali causati a terzi, ai sensi dell'art. 3, allegato A, della D.G.R. n. 790/2007.

4.2 Terminati i lavori di costruzione, si prescrive l'invio della comunicazione di avvio dell'impianto e di esercizio provvisorio dello stesso, preceduta dall'invio all'Autorità Competente:

- a. della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie;
- b. di una comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:
 - l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato,
 - l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale,
 - il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche.

4.3 Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto deve presentare il collaudo dell'impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

- a. la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- b. la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire e recuperare;

- c. l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
 - d. il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
 - e. l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizionate nel provvedimento di approvazione;
 - f. le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare, sulle emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi.
- 5) di precisare che l'autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s. m. i. e dalla Legge Regionale n° 45/2007 e s.m.i.;
- 6) di autorizzare la Società Autodemolizioni Metalli Ferrosi Recchia di Recchia Alberto & C. S.a.s. in oggetto ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., all'esercizio dell'impianto indicato al precedente punto 1), alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa, che qui di seguito si riepilogano:

della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Alimentazione, Caccia e Pesca - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L'Aquila

6.1) Tutta l'area di servizio venga effettivamente resa impermeabile e dotata di sistemi per la raccolta, depurazione e smaltimento delle acque di prima pioggia in conformità dei disposti delle normative vigenti, al fine di evitare infiltrazioni di acque contaminate nel substrato ed inquinamento delle falde idriche;

6.2) Venga evitata ogni forma di deposito o

di permanenza di materiale ferroso o assemblati da rottamazione al di fuori dell'area di lavorazione”;

della A.U.S.L. – Azienda Unità Sanitaria Locale N° 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Sulmona

6.3) Il documento di valutazione revisionale di impatto acustico, presentato con l'integrazione del 18.03.2008, sia firmato dal tecnico e controfirmato dal titolare della Ditta e ne venga inviata copia allo scrivente Servizio;

6.4) Ad impianto attivo la Ditta dovrà fornire relazione di impatto acustico in ambiente esterno ai sensi della L. n° 447/95 eseguita da tecnico esperto in acustica iscritto all'Albo Regionale;

della nota dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila

6.5) La gestione delle attività di autodemolizione e stoccaggio conto terzi devono essere separate; la Ditta deve pertanto provvedere alla tenuta di due registri c/s dei rifiuti distinti;

6.6) Per ciascuna delle due attività, l'elenco dei codici CER e i quantitativi dei rifiuti relativi devono corrispondere a quelli riportati nella relazione tecnica allegata alla nota prot. n° 6664/DN3 del 11.03.2008;

6.7) Nell'ambito dell'attività di autodemolizione:

- a) La gestione del CFC e degli HCF deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 20 Settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 02.10.2002, n. 231;
- b) Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli;

- c) L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza;

della nota della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Aree Protette Beni Ambientali e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazioni Ambientali di L'Aquila

6.8) Oltre alle prescrizioni dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila è necessario realizzare un sondaggio ad una profondità di - 20 m dal p.c., da attrezzare con piezometro per il monitoraggio successivo delle acque di falda.

della nota inviata dalla Provincia di L'Aquila – Settore Politiche Ambientali e Sviluppo Territoriale

6.9) La Ditta dovrà acquisire, prima di avviare l'esercizio, l'autorizzazione allo scarico da parte dell'ente gestore della pubblica fognatura sia per quanto riguarda le acque di prima pioggia chiarificate che per quelle nere.

6.10) Il contenitore per la raccolta degli oli usati dovrà avere una capienza non superiore ai 500 litri.

Della Regione Abruzzo Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Gestione Rifiuti

6.11) ATTIVITA' A) AUTODEMOLIZIONE

Rifiuto in ingresso all'impianto:

CODICE C.E.R.

16 01 04* - Veicoli fuori uso;

Rifiuti in uscita dall'impianto prodotti dall'attività di autodemolizione:

Rifiuti non pericolosi

TIPOLOGIA RIFIUTO	COD. C.E.R.	QUANTITATIVO DI PREVISIONE (t/a)
Plastica	16 01 19	40
Vetro	16 01 20	120
Pneumatici fuori uso	16 01 03	250
Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	16 01 15	2,4
Rifiuti non specificati altrimenti	16 01 22	2,75
Metalli non ferrosi	16 01 18	30
Metalli ferrosi	16 01 17	270
Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	16 01 12	0,8
Veicolo fuori uso non contenente liquidi né altre componenti pericolose	16 01 06	400,00
Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07*)	16 08 01	n. 300
Serbatoi per gas liquido	16 01 16	1,00
Rifiuti non specificati altrimenti	16 01 99	0,80

Rifiuti pericolosi

TIPOLOGIA RIFIUTO	COD. C.E.R.	QUANTITATIVO DI PREVISIONE (t/a)
Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	16 01 14*	0,2
Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	16 01 10*	0,3
Componenti contenenti PCB	16 01 09*	0,2
Filtri dell'olio	16 01 07*	0,08
Batterie al piombo	16 06 01*	12
Componenti contenenti mercurio	16 01 08*	0,02
Pastiglie per freni, contenenti amianto	16 01 11*	0,05
Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	16 08 07*	n. 200
Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	16 01 21*	0,6
Liquidi per freni	16 01 13*	0,4
Scarti di olio sintetico per motori ingranaggi e lubrificazione	13 02 06*	0,5
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	13 02 05*	0,50
Altri oli per circuiti idraulici	13 01 13*	0,10

Per una potenzialità di 829 veicoli/anno;

ATTIVITA' B) – STOCCAGGIO RIFIUTI CONTO TERZI

TIPOLOGIA	DIMENSIONAMENTO MQ	QUANTITA' (t/a)	TEMPI DI AVVIO A RECUPERO (mesi)
Rame	Mq 12	0,90	2
Bronzo	Mq 12	0,80	2
Ottone	Mq 12	0,30	2
Alluminio	Mq 10	2	3
Piombo	Mq 10	0,80	1
Zinco	Mq 10	0,50	3
Ferro - leghe ferro	Mq 6	3,00	5
Acciaio			
Stagno	Mq 5	0,80	1
Metalli misti	Mq 12	3,00	6
Cavi elettrici	Mq 12	0,80	3

TIPOLOGIA	CODICE C.E.R.
Rame	14 04 01
Bronzo	17 04 01
Ottone	17 04 01
Alluminio	17 04 02
Piombo	17 04 03

TIPOLOGIA	CODICE C.E.R.
Rame	14 04 01
Bronzo	17 04 01
Ottone	17 04 01
Alluminio	17 04 02
Piombo	17 04 03

Per una potenzialità dell'attività di stoccaggio conto terzi di 12,90 t/a;

6.12) Si prescrive per il codice CER 17 04 10* - Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose apposti contenitori a tenuta nel rispetto delle normative ambientali vigenti;

7) di prescrivere, che le operazioni di trattamento, di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 24.06.2003 n° 209 e successive modifiche ed integrazioni, siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni ed alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I del D.Lgs. n° 209/2003 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

7.1) Effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui allegato I, punto 5 del D.Lgs. n° 209/2003 e s.m.i.;

7.2) Effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all'allegato I punto 5 del D.Lgs. n° 209/2003 e s.m. ed i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o di altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

7.3) Rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.Lgs. n° 209/2003 e s.m. ed i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

7.4) Rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

7.5) Eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

8) di stabilire che, ai sensi dell'art. 15, commi

6, 7, e 8 del D.Lgs. n° 209/2003 e s.m. ed i., richiamati dall'art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m. ed i., è consentito:

- 8.1) Il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'Allegato III dello stesso;
 - 8.2) Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n° 285;
 - 8.3) L'utilizzazione, da parte della Ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.
- 9) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- 9.1) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - 9.2) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - 9.3) Le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuorius-

scita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

- 9.4) E' vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
- 10) di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n° 1227 non costituiscono elementi ostativi all'atto del rilascio della presente autorizzazione;
- 11) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 12) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- 13) di dare atto che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa

diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida l'autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m. ed i. e dell'art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 16 (Qualora a seguito di controlli successivi all'avviamento dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:

- a) alla Diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni) della Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 e s.m.i.;

14) di richiamare la Società Autodemolizione Metalli Ferrosi Recchia di Recchia Alberto & C. S.a.s. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell'art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m. i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila e all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione;

15) di obbligare la Società:

15.1) di possedere, nel corso della fase di realizzazione dell'impianto, la prescritta

polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell'impianto. Terminata la fase di costruzione dell'impianto ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n° 790 del 03.08.2007 pubblicata sul *B.U.R.A.* n° 71 Speciale del 05.09.2007;

15.2) di prestare al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto adeguate garanzie finanziarie, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R n° 790 del 03.08.2007 e relativi allegati (Allegato A – Allegato B – Allegato C – Allegato D – Allegato E) e/o a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul *B.U.R.A.* ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;

15.3) al rispetto di quanto previsto dall'art. 48 (Garanzie finanziarie), comma 1 (La Giunta Regionale definisce entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l'interessato è tenuto a fornire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale), comma 2 (La prestazione e l'accettazione delle ga-

ranze finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell'autorizzazione e condizione per l'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, sono prestate conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni), comma 3 (Le garanzie finanziarie possono coesistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali), comma 4 (Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)" del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001), comma 5 (Le garanzie finanziarie sono trattenute per due anni successivi al periodo garantito o alla chiusura degli impianti. Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica), comma 6 (La Giunta regionale può prevedere le garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 non si applicano a particolari tipologie di impianti aventi un basso impatto ambientale) della Legge Regionale 19.12.2007 N°

45, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* n° 10 Straordinario del 21.12.2007;

- 16) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge alla Società Autodemolizioni METALLI FERROSI RECCHIA di RECCHIA ALBERTO & C. S.a.s. – Sede Legale e Amministrativa: Comune di Castelvecchio Subequo (AQ) - c.a.p. 67024 - Via Valledonica n° 1;
- 17) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Raiano (AQ), alla Provincia di L'Aquila, All'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale, all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila e al P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico di L'Aquila;
- 18) di trasmettere, altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 18) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E
STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 27.03.2009, n. DD7/36:
**Reiscrizione in bilancio di fondi perenti
vincolati eliminati dal conto dei residui.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute

nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carmine Cipollone

Segue Allegato



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2009

Pagina 1 di 2

Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Data Atto	Organo	DDT	Descrizione	Esecutività		Esecutiva	
									COMPETENZA	CASSA	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	05.02.002	12346	1	DC.05.00	27/03/2009			INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTI A FRONTEGGIARE I DAMNI CONSEGUENTI AI DISSESTI IDROGEOLOGICI DI CUI ALL'ORDINANZA M.I. N. 2816 DEL 24.07.1998 - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - L.208/1998 - DELIB. CIPE 142/1999, 84/2000, 138/2000	551.299,32	551.299,32	551.299,32	
S	02.02.009	12356	1	DD.15.00				INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 36/2002, 17/2003, 20/2004	1.250.487,42	1.250.487,42	1.250.487,42	
S	02.02.009	12357	1	DD.15.00				ATTUAZIONE DOCUP ABRUZZO 2000-2006 (OBIETTIVO 2)QUOTA STATO	2.957.462,80	2.957.462,80	2.957.462,80	
S	02.02.006	12410	1	DA.02.00				ATTUAZIONE DOCUP ABRUZZO 2000-2006 (OBIETTIVO 2)QUOTA U.E. -	3.684.353,09	3.684.353,09	3.684.353,09	
S	02.02.006	12411	1	DA.02.00				INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	1.992.616,29	1.992.616,29	1.992.616,29	
S	05.02.012	152108	1	DC.00.00				INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE ESUB-BACINI. SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ART.31 L.18.5.89, N.183 E ART.9 L.7.8.90, N.253- STUDI	167.082,06	167.082,06	167.082,06	
S	05.02.011	152388	1	DC.00.00				INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO NAZIONALE DEL TEVERE. - SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI -ART. 31 L. 18.5.1989, N. 183 E ART. 9 L.7.8.1990N. 253	185.144,71	185.144,71	185.144,71	
S	06.02.002	172334	1	DE.01.00				INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS.112/98 IN MATERIA DI VIABILITA'	110.382,23	110.382,23	110.382,23	
S	06.02.001	182301	1	DE.02.00				ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG III B CADSES PROGETTO TWIST - QUOTA FESR -	8.322.453,29	8.322.453,29	8.322.453,29	
S	05.02.014	272422	1	DN.08.00				INTERVENTI PER L'APPENNINO PARCO D'EUROPA - PROGRAMMA DI AZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'APPENNINO E TRENO NEI	568.123,50	568.123,50	568.123,50	
									171.012,83	171.012,83	171.012,83	






Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2009

Pagina 2 di 2

N° Alto	36	Data Alto	27/03/2009	Organo	DD7	Descrizione	Esecutività Esecutiva			
							COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S	05.02.010	292210	1	DN.00.00		L. 8.10.1997, N.344. FONDO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DAGLI INQUINAMENTI E RISANAMENTO AMBIENTALE - L.R. 16.6.2006, N. 17 -	1.347.000,00		1.347.000,00	
S	15.02.003	323700	1	DD.07.00		FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI RISORSE PERENTI VINCOLATE ELIMINATE DAL CONTO DEI RESIDUI		21.307.417,54	21.307.417,54	21.307.417,54
TOTALI SPESA							21.307.417,54		21.307.417,54	21.307.417,54
TOTALI ENTRATA							0,00		0,00	0,00



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO (PE)

Decreto n. 4/09 del 16.02.2009. Approvazione Accordo di Programma tra Amministrazione Provinciale di Pescara e l'Amministrazione Comunale di Bussi sul Tirino (Pe) per l'acquisto di arredi per l'Ostello del Centro Visite.

IL SINDACO

Premesso:

- che nel mese di dicembre è stato redatto un progetto esecutivo per i lavori di completamento del Centro Visite del Comune di Bussi sul Tirino;
- che il progetto suddetto prevede l'acquisto di attrezzature ed arredi per un importo complessivo di € 30.000;
- che in data 10/02/2009 è stato stipulato, tra l'Amministrazione Provinciale di Pescara e l'Amministrazione Comunale di Bussi sul Tirino, un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 267/2000 per l'acquisto di arredi per l'ostello del Centro Visite;

Rilevato che il Presidente della Provincia ha promosso la conclusione dell'accordo in oggetto, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni tra comuni e provincia per la realizzazione di programmi;

Considerato che la Provincia di Pescara ha inteso soddisfare la richiesta del Comune di Bussi sul Tirino concedendo un contributo pari alla totalità della spesa necessaria all'acquisto di arredi per l'Ostello del Centro Visite;


Visto l'art. 12 dell'Accordo di Programma in oggetto, sottoscritto in data 10/02/2009 ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 267/2000, che concerne l'approvazione con atto formale del predetto accordo;

Visto il Dlgs 267/2000 in merito alle competenze del Sindaco;


DECRETA

- **di APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, **l'Accordo di Programma allegato** concluso tra l'Amministrazione Provinciale di Pescara e l'Amministrazione Comunale di Bussi sul Tirino in data 10/02/2009, per l'acquisto di arredi per l'Ostello del Centro Visite;

Bussi sul Tirino li 16/02/2009



Il Sindaco (Marcellino Maria Chella)



ACCORDO DI PROGRAMMA

(*ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto n. 267*)

per disciplinare

l'assegnazione di un contributo al comune di Bussi sul Tirino per l'acquisto di arredi per l'ostello del Centro Visite

tra

l'Amministrazione Provinciale di Pescara, con sede legale in Pescara, P.zza Italia n. 30, rappresentata dal Presidente *pro tempore* arch. G. De Dominicis;

e

l'Amministrazione Comunale di Bussi sul Tirino (PE), con sede legale in Bussi, Via Regina Margherita n. 19, rappresentata dal Sindaco *pro tempore* sig. M.M. Chella;

premesso

- che nel mese di dicembre 2008 è stato redatto un progetto esecutivo per i lavori di completamento del Centro Visite del Comune di Bussi sul Tirino;
- che il progetto suddetto prevede l'acquisto di attrezzature e arredi per un importo complessivo di € 30.000,00 previsto al cap. 26672/2 del PEG 2008;

visto

che per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi che per loro completa realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di più comuni, province e regioni al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, il Presidente della Provincia ha promosso la conclusione del presente accordo;

considerato

che la Provincia di Pescara intende soddisfare tale richiesta concedendo un contributo pari alla totale copertura della spesa necessaria;

ritenuto

di procedere all'acquisto delle attrezzature indicate nel progetto esecutivo, (Doc. n. 1 e doc. n. 2) che allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Copia conforme all'originale
Bussi sul Tirino, il 25 MAR 2009
LIGUSTI
(Dott. ...)



tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Il Comune di Bussi (d'ora in poi denominato comodante), consegna alla Provincia di Pescara (d'ora in poi denominata comodataria), perché se ne serva, per l'uso consentito per destinazione, i beni indicati nel Progetto esecutivo (Doc. n. 2).

Il comodatario, a tal fine concede al Comune di Bussi un contributo economico di € 30.000,00 per l'acquisto dei summenzionati beni.

Il comodatario si assume l'onere di indire formale procedura pubblica al fine di individuare il fornitore assumendo quindi, l'onere di stazione appaltante fino alla fase di collaudo finale della fornitura.

Il comodante provvederà direttamente ed effettuare il pagamento al fornitore aggiudicatario.

Art. 2

Il comodatario si servirà dei beni oggetto del presente contratto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per gli scopi cui sono destinati, impegnandosi, altresì, a non destinarli a scopi o a luoghi diversi.

Art. 3

La durata è fissata in anni 20 (venti) con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto.

Alla scadenza del termine convenuto, il comodatario è obbligato a restituire i beni oggetto del presente contratto.

Art. 4

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare le cose con diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento delle stesse, neppure temporaneo, sia a titolo oneroso che gratuito.

I beni comodati saranno restituiti nello stato in cui vengono attualmente consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.

Art. 5

Il comodatario è costituito custode del bene oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e verso i terzi dei danni causati per sua colpa da ogni abuso o trascuratezza nell'uso quotidiano.

Art. 6

Le riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite dal comodante senza obbligo di compenso o rimborso, anche se eseguite con il consenso del comodante.

Art. 7

Sono a carico del comodatario le spese per servirsi della cosa, che ha diritto ad un rimborso se trattasi di spese straordinarie, necessarie ed urgenti.

Art. 8

Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa degli addetti all'uso dei beni e terzi in genere.

Art. 9

Il comodatario potrà servirsi dei beni oggetto del presente contratto solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione dei beni.

Art. 10

Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'art. 1803 e seguenti.

Art. 11

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 12

Resta a carico del Comune di Bussi l'onere di approvare con Decreto del Sindaco il presente accordo, nonché di pubblicarlo sul B.U.R.A.


A riguardo si precisa che il successivo decreto attiene alla sola fase di esecutività ed integrazione dell'efficiacia dell'accordo medesimo.

Letto, confermato, sottoscritto.

Pescara li, 10/02/2009

Per la Provincia di Pescara

Il Presidente Arch. Giuseppe De Dominicis



Per il Comune di Bussi sul Tirino

Il Sindaco Sig. M.M. Chella



COMUNE DI CHIETI (CH)
VI SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO

**Avviso pubblico relativo alla delibera di
C.C. n. 653 del 29.11.2008.**

AVVISO PUBBLICO

Si premette:

che con deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 2008, n. 653, è stato deliberato, fra l'altro:

- 1) – di non procedere né all'approvazione, né alla riadozione del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato "P.P. Tricalle", adottato con deliberazione consiliare n. 1848/75 e successiva Variante Tecnica 19.01.2005, n. 2910/CS;
- 2) – di adottare, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/83 e s.m.i, la Variante Specifica al PRG, Macrozona 31, ex Piano Particolareggiato Tricalle, nelle risultanze costituite dagli elaborati in atti del fascicolo e con il Quadro Economico costituito dagli accantonamenti sin qui operati, in pendenza dei termini di approvazione della Variante e con riserva di riallocazione degli stessi agli esiti della Va-

riante medesima.

Pertanto,

SI RENDE NOTO

che la predetta deliberazione è depositata presso la Segreteria Comunale affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Eventuali osservazioni potranno essere presentate entro e non oltre il termine di giorni quarantacinque a far data dalla pubblicazione del presente Avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La pubblicità al provvedimento, unitamente alla pubblicazione sul *BURA*, viene attuata attraverso l'affissione dell'Avviso con manifesti murali ed inserzione del medesimo su quotidiano locale.

Chieti, 31 marzo 2009.

IL DIRETTORE U.O. DELLA I SEZIONE
Arch. Lucia Morretti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Enzo Paolini

COMUNE DI SALLE (PE)

Graduatoria provvisoria bando assegnazione Alloggi E.R.P. n. 1/2008.

COMMISSIONE E.R.P.

PESCARA

COMUNE DI SALLE -- GRADUATORIA PROVVISORIA

BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. N.1/2008

NUM. DI GRAD	RICHIEDENTI COGNOME E NOME	NUM. DI DOM.	CODICE FISCALE	Punteggio per condizioni soggettive	Punteggio per condizioni oggettive	PUNTEGGIO TOTALE	Note
1	Chiella Angela	3	CHL NGL 71M61 Z110U	4	4	8	
2	Albertazzi Luigi	2	LBR LGU 37R13 C632K	2	4	6	
3	Pento Patrizia	4	PNT PRZ 66M65 H82K	2	4	6	
4	Torforeto Mary	1	TRT MRY 86P49 G141W	1	4	5	
5	Rodriguez Alfaro Edith del R	7	RDR DHD 61T35 Z600B	0	4	4	
6	Stomcevska Barbara	9	SLM BBR 53E42 Z127H	0	4	4	
7	Torrillo Pablo Roberto	6	TRR PLR 81P23 Z600S	0	4	4	
8	Rodriguez Dora Emilce	8	RDR DML 83P49 Z600M	3	0	3	
9	Alberico Franco	5	LBR FNC 48M25 H715Y	0	0	0	
10	Raviele Giovanni	10	RVL GNN 81H11 L1860	0	0	0	

CONDIZIONI SOGGETTIVE

- A-1= Reddito familiare
- A-2= Nucleo familiare
- A-3= Anziani
- A-4= Famiglia nuova formaz.
- A-5= Handicappati
- A-6= Emigrati / Prolunghi

CONDIZIONI OGGETTIVE


- B-1/1= Disagio abitativo
- B-1/2= Coabitazione
- B-2 = Sovraffollamento
- B-3 = Antigenico
- B-4 = Sfratto

COMUNE DI SALLE

P.C.C. 28/03/2009
Salle, li

IL PRESIDENTE
Dot. Giancarlo Capria

COMUNE DI SALLE
IL SINDACO
Florindo Colaninno



Domande escluse:
Di Benedetto Maria
Lombardi Antonio

fuori termine
difetto dichiarazione

14 NOV. 2008

COMUNE DI VILLA CELIERA (PE)

Avviso di deposito relativo alla variazione cartografica piano di recupero del patrimonio edilizio.

COMUNE DI VILLA CELIERA (PE)

Comune del Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga

65010 Villa Celiera (Pe) Via S. Egidio, 92

UFFICIO DI SEGRETERIA

Prot. n. 871 n. 42 Reg. Albo Pretorio

II SEGRETARIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale n. 18/83 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lvo n. 267/2000

RENDE NOTO

- Che ai sensi della L.R. 03.03.1999, n. 11, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19/02/2009, esecutiva, è stata approvata la variazione cartografica del vigente Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio del Comune di Villa Celiera.

Villa Celiera, 28 Marzo 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Adriano D'Arcangelo

BETA AMBIENTE S.R.L. - LANCIANO (CH)

Avviso pubblico relativo alla procedura di Verifica di Assoggettabilità. Realizzazione di un impianto per i rifiuti da costruzione e demolizione.

AVVISO AL PUBBLICO**Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m. ed i.**

Si avvisa che è stato trasmesso alla Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Realizzazione di un impianto per i rifiuti da costruzione e demolizione.

PROPONENTE

Ditta: BETA AMBIENTE srl – Via Ferro di Cavallo n. 107 – Lanciano (Ch) email: infoecolog@gmail.com

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'attività rientra nella procedura di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs 4/2008 Allegato IV, punto 7, lettera zb - z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Zona Industriale - Atesa

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'attività in oggetto è soggetta al Dlgs. 152/06 e smi ed attiene alla gestione di rifiuti provenienti da costruzioni e demolizione.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia- Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali -Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A. decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

 Beta Ambiente S.r.l.
Via Ferro di Cavallo 107
LANCIANO (CHIETI)

**DITTA SERGIO PALOZZI - ORTUCCHIO
(AQ)**

Avviso pubblico relativo alla procedura di Verifica di Assoggettabilità. Impianto di produzione energia elettrica da fonte solare.

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Impianto di produzione energia elettrica da fonte solare

PROPONENTE

SERGIO PALOZZI, Via Trento n. 7, Ortucchio (AQ); tel. 338/1359520 – e-mail: narciso-palozzi@gmail.com.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'opera è sottoposta a procedura di "verifica di assoggettabilità" ai sensi del combinato disposto fra l'articolo 20 e la lettera c) del punto 2) dell'allegato IV) del D. Lgs. 16 gennaio 2008 n.4.

**LOCALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO**

Il progetto sarà localizzato in comune di Ortucchio, provincia dell'Aquila, presso strada n. 28, particelle 814-815-816 del foglio 19.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO,

Il progetto consiste nell'installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici sul terreno. La potenza nominale da installare prevista per l'impianto è

pari a 1,250 Mw.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia- Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali -Ufficio valutazione impatto ambientale. Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque abbia interesse, in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera. La documentazione è depositata anche presso gli uffici del comune di Ortucchio.

Il presente avviso sarà pubblicato anche nell'Albo Pretorio del Comune di Ortucchio.

Ortucchio, lì 01/04/2009

Sergio Palozzi

**MARE BLU S.R.L. - VILLA ROSA DI
MARTINSICURO (TE)**

Avviso pubblico relativo alla procedura di Verifica di Assoggettabilità. Variazione di tipologia di esercizio commerciale di immobile già destinato ad uso commerciale da adibirsi a Centro Commerciale.

DITTA: MARE BLU' S.R.L.
Via Roma 447, Fraz. Villa Rosa - c.a.p. 64014
Martinsicuro (TE)

**PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ**

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Variazione di tipologia di esercizio commerciale di immobile già destinato ad uso commerciale da adibirsi a Centro Commerciale.

PROPONENTE

MARE BLU' SRL con sede in Via ROMA 447, Frazione VILLA ROSA Comune di MARTINSICURO (TE)

tel 0861.839202 - fax 0861.839121 - e-mail info@cosmosrl.net.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'intervento ricade tra le categorie di progetto di cui al Punto 7, Lett. b, All. IV, D.Lgs. 4/2008, sottoposte alla verifica di Assoggettabilità.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento è localizzato nel Comune di Città Sant'Angelo (PE) - C.da Saline - Zona per Insediamenti Produttivi

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

L'intervento prevede la variazione di tipologia di esercizio commerciale di un complesso edilizio in corso di costruzione nel Comune di Città Sant'Angelo (PE), frutto di sostituzione edilizia, per il quale è già prevista la destinazione commerciale a grandi superfici di vendita, che mediante la presente procedura si vuole ridefinire a Centro Commerciale (L.R. 11/2008).

L'immobile in corso di realizzazione, che ha già ottenuto dal Comune di Città Sant'Angelo regolare permesso di costruire n° 46/04 rilasciato il 02.10.2006, è localizzato in C.da Saline ed è posto a ridosso del casello autostradale della A14, in prossimità della rotatoria stradale di accesso alla zona industriale, su terreni adiacenti la Strada Provinciale Lungo Fino e alla strada comunale via della Scafa.

Il lotto di intervento ha una superficie terri-

toriale di mq. 26.827,00 su cui si sta realizzando un immobile ad uso commerciale per complessivi mq. 8.876,16 pari a mc. 35.582,62, in forza di una volumetria edificata pre-esistente di mc. 35.582,97.

Il nuovo immobile è suddiviso attualmente in tre unità immobiliari destinate con regolare permesso di costruire a grandi superfici di vendita (L.R. 11/2008), che con il progetto di cui trattasi si intende variare a Centro Commerciale.

Ad intervento ultimato il complesso occuperà una superficie coperta di circa mq. 8.934,60 e si svilupperà su due livelli. Il livello interrato di mq. 14.982 sarà destinato interamente a parcheggi, mentre il livello terra di mq. 8.934,60 sarà adibito ad uso commerciale. Il progetto prevede inoltre una adeguata sistemazione dell'intera area di pertinenza, con l'individuazione dei necessari spazi da destinarsi a parcheggi nel rispetto delle dotazioni di legge, per piazzali di manovra e per la viabilità interna.

La variazione progettuale prevista che rende necessario il presente studio non riguarda quindi incrementi o modifiche del manufatto edilizio o del disegno di occupazione del suolo, ma esclusivamente la esigenza di adibire la suddetta struttura a Centro Commerciale, ferme restando le superfici complessivamente autorizzate ed in corso di realizzazione.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

Martinsicuro (TE), li 11.04.09

Ditta MARE BLU' s.r.l.

Via Roma 447, Frazione Villa Rosa

c.a.p. 64014 MARTINSICURO (TE)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2009 gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo avranno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

A seguito della DELIBERAZIONE 27.11.2008, n. 1140 di GIUNTA REGIONALE :
**Aggiornamento del prezzo di abbonamento annuale al
“Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo” (BURA),
delle tariffe per le inserzioni e del costo del singolo Bollettino Ufficiale**

si rende noto quanto segue:

- canone annuale dell’abbonamento al BURA: €198,38
- bollettino fino a 190 pagine: €1,40 oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione
- bollettino superiore a 190 pagine: € 2,80 oltre € 1,40 per eventuali spese di spedizione
- inserzioni nel BURA: € 1,47 a rigo del testo da pubblicare (foglio uso bollo massimo 61 battute a rigo)
- si lascia invariato (€1,81 a rigo) il prezzo delle inserzioni contenenti titoli o altro con caratteri grandi o in grassetto

AVVISO AGLI UTENTI

A seguito delle modifiche alla L.R. 63/1999
(art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007 - art.1 comma 113 L.R. n° 16 del 21 Novembre 2008),
si comunica che

**" L’accesso al *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, per via informatica,
è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono
carattere di ufficialità e legalità"**

Si comunica che la sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si è trasferita da
Corso Federico II n. 51 - 67100 L’Aquila a

Palazzo Farinosi - Branconi, Piazza San Silvestro - 67100 L’Aquila

si comunica inoltre che non ci sono state variazioni sui numeri telefonici e di fax

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Palazzo Farinosi - Branconi. PIAZZA S. SILVESTRO
67100 - L'Aquila**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 364670

Fax. 0862 364665

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it